

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 1 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	35
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	40
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	41
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	46
GIUSTIZIA (II)	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	73
DIFESA (IV)	»	89
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	92
FINANZE (VI)	»	130
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	157
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	167
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	171

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	183
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	194
AFFARI SOCIALI (XII)	»	202
AGRICOLTURA (XIII)	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	213
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	214

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Rete consumatori Italia (Assoutenti-Casa del consumatore-Codici), della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, di Federconsumatori e dell'Alleanza delle cooperative nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297) 3

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 giugno 2016.

Audizione informale di rappresentanti della Rete consumatori Italia (Assoutenti-Casa del consumatore-Codici), della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, di Federconsumatori e dell'Alleanza delle cooperative nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.35 alle 11.05.

AUDIZIONI

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Francesco BOCCIA,

indi della presidente della 1^a Commissione del Senato della Repubblica, Anna FINOCCHIARO.

La seduta comincia alle 19.40.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale sa-

tellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Marianna MADIA, *Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, e Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Maino MARCHI (PD) e i senatori Lucio MALAN (FI-PdL), Giovanni ENDRIZZI (M5S), Vito Claudio CRIMI (M5S), Giorgio

PAGLIARI (PD) nonché la senatrice Linda LANZILLOTTA (PD), ai quali replicano Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, e Marianna MADIA, *Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione*.

Anna FINOCCHIARO, *presidente*, ringrazia i ministri per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

5

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 3892, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concor-

suali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il decreto-legge, che si compone, dopo le modifiche e integrazioni apportate dal Senato, di 16 articoli, si suddivide in quattro capi.

Il Capo I reca misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti, anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alle norme fallimentari; il Capo II disciplina gli interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca disposizioni finanziarie relative, tra l'altro, alle imposte differite attive e al personale del comparto del credito; il Capo IV contiene alcune disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2 e gli articoli da 7 a 12-*bis*.

L'articolo 2, modificato dal Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato. A tal fine, nel Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, è introdotto il nuovo articolo 48-*bis*.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 48-*bis*, il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico che deve essere iscritto all'albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui all'articolo 106 del TUB – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore.

Durante l'esame al Senato è stato precisato che la nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile, ovvero l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa, gli interessi e le annualità che il credito produce, il tempo della esigibilità.

In tal caso il comma 2 del nuovo articolo 48-*bis* prevede che al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 48-*bis* da tale contratto sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

Il comma 4 consente che il patto possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente. La modifica deve avvenire per atto notarile.

Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il previsto trasferimento del bene, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.

Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione (anche provvisoria) e dell'assegnazione, la prevalenza del trasferimento su

trascrizioni e iscrizioni successive si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto a espropriazione forzata, in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di trasferimento, ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca.

In tal caso si applica il comma 10 del nuovo articolo 48-*bis*, che consente il trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione e ne disciplina le relative procedure.

Ai sensi del comma 5, per il configurarsi dell'inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni:

il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato, in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;

il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;

il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.

Secondo le modifiche introdotte al Senato, qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.

Al verificarsi dell'inadempimento, il creditore deve notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. La medesima dichiarazione deve essere notificata a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Nel corso dell'esame al Senato è stata espunta

la norma ai sensi della quale tale notifica doveva avvenire successivamente alla trascrizione del patto di trasferimento a scopo di garanzia ed è stato specificato che occorre anche precisare l'ammontare del credito per cui procede.

Il comma 6 prevede che sessanta giorni dopo tale notifica, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile, vale a dire avuto riguardo al valore di mercato, sulla base degli elementi forniti dalle parti. Non può procedersi alla nomina del perito quando ricorre uno dei casi di obbligo di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, che disciplina il conflitto d'interessi.

Per l'effettuazione della stima si applicano i criteri (previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile) con cui il terzo può procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto: se non risulta che le parti si sono rimesse al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

L'ultimo periodo del predetto comma 6 è stato riformulato al Senato, al fine di instaurare una forma di contraddittorio tra perito e soggetti interessati all'immobile oggetto del patto. Resta fermo l'obbligo del perito di comunicare la relazione giurata di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Viene precisato che la comunicazione va fatta entro sessanta giorni dalla nomina e, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata. Inoltre i destinatari della comunicazione possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni,

effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

In caso di contestazione della stima da parte del debitore, ai sensi del comma 7 il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto; pertanto, l'eventuale fondatezza della contestazione incide esclusivamente sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

Il comma 8 chiarisce che la condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima, ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza, nel caso in cui il valore sia superiore all'ammontare del debito inadempito, compresi le spese ed i costi del trasferimento. Viene stabilito inoltre che il contratto di finanziamento o la sua modifica devono contenere l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.

Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva, nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili. Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, è stato precisato che l'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva è effettuata ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile, vale a dire quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

Il comma 10 stabilisce che il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto è successivamente sottoposto ad ese-

cuzione forzata per espropriazione. In questo caso l'accertamento dell'inadempimento è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice fissa il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. A seguito del versamento, il giudice dà atto dell'avveramento della condizione, con decreto annotato ai fini della cancellazione della condizione. La distribuzione del ricavato avviene secondo le procedure dell'espropriazione immobiliare (di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile).

Il comma 11 prevede che la medesima procedura si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero, ai sensi del comma 12, su istanza del creditore ammesso al passivo, in caso di fallimento del debitore dopo la trascrizione del patto.

Il comma 13 stabilisce che il creditore – mediante atto notarile – provvede, entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i commi 13-*bis* e 13-*ter*. Il comma 13-*bis* specifica che il patto a scopo di garanzia, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all'ipoteca. Il comma 13-*ter* chiarisce quali sono gli effetti della trascrizione del patto: essa in particolare produce gli stessi effetti di estensione disciplinati, con riguardo all'iscrizione di ipoteca, all'articolo 2855 del codice civile. Con riferimento all'ipotesi del patto, si ha riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione del creditore di volersene av-

valere. Di conseguenza, in virtù di detto rinvio, la trascrizione del patto fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali, le parti possono estendere il patto espressamente, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza.

In particolare il comma 1 dispone il trasferimento delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento si prevede un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa norma ricorda che sulle azioni della SGA è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno; conseguentemente all'acquisizione della SGA da parte del MEF la norma citata è abrogata dal successivo comma 2.

La relazione illustrativa del disegno di legge afferma al riguardo che il trasferimento delle azioni al valore nominale non superiore a 600.000 euro è giustificato dalla norma del citato decreto-legge n. 497 del 1996, che attribuisce al Tesoro gli eventuali utili di bilancio realizzati dalle società cessionarie dei crediti del Banco di Napoli (ovvero la SGA), nell'ambito della determinazione del corrispettivo pagato dal Tesoro per la ricapitalizzazione del Banco di Napoli operata, tra l'altro, mediante l'acquisto di azioni e dei diritti di opzione sulle stessa (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 497 del 1996). Il citato articolo 2, comma 1, dispone infatti che, a fronte

dell'immediato trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione del Banco di Napoli, acquistati dal Tesoro a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, il corrispettivo che il Tesoro paga per tali acquisti è determinato successivamente, sulla base del prezzo realizzato all'esito dell'operazione di dismissione della partecipazione detenuta dal Tesoro, disposta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 497 e da attuarsi entro la fine del 1997. Tale prezzo è aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie, «che sono attribuiti al Tesoro», ed è ridotto degli oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi conseguenti agli interventi a favore delle stesse società cessionarie nonché dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro aumentato degli interessi.

Il comma 2 dell'articolo 7 estende l'ambito di operatività della SGA. È previsto, infatti, che successivamente alla sua acquisizione da parte del MEF, la SGA potrà acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, nel rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. È prevista inoltre l'abrogazione, a decorrere dal 4 maggio 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge), dei commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 497 del 1996.

Il richiamato comma 6, di cui si prevede l'abrogazione, consente alla Banca d'Italia di concedere al Banco di Napoli S.p.A. anticipazioni a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e di altri interventi dallo stesso Banco effettuati verso società del gruppo poste in liquidazione, nell'interesse dei creditori delle stesse società, ovvero a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività del Banco.

Il comma 6-bis, anch'esso abrogato, stabilisce che la predetta autorizzazione della Banca d'Italia è subordinata alla

concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni delle società cessionarie di proprietà del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 vincola la SGA ad adeguare lo statuto alle disposizioni previste dal medesimo articolo 7. L'estensione dell'ambito di operatività della SGA determina, quindi, che essa possa acquistare e gestire crediti e altre attività non immobiliari anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. In tal modo, una S.p.A. interamente posseduta dallo Stato sarà attiva nel mercato dei crediti deteriorati.

Gli articoli da 8 a 10 contengono disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione.

Rileva come si tratti, in particolare, di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario.

In particolare, l'articolo 8 definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS).

In dettaglio, per investitore si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati (di cui al comma 855 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con una delle seguenti banche emittenti:

Banca delle Marche S.p.A., la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A..

Per Banca in liquidazione si intende: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

Con il termine « Nuova Banca » ci si riferisce a: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Nuova Banca delle Marche S.p.A., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (come più correttamente indicato con una modifica di coordinamento approvata dal Senato), la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge n. 183 del 2015, in materia di « Disposizioni urgenti per il settore creditizio ».

Il « Fondo di solidarietà » è il fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori istituito dall'articolo 1, comma 855, della citata legge di stabilità per il 2016; rammenta che tale Fondo è destinato ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai cinque istituti sottoposti a risoluzione.

Per « Fondo » si intende il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà poc'anzi citato.

Con la nozione di « prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati » si fa riferimento alla prestazione di ciascuno dei servizi ed attività (*ex* articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-*bis* del TUIF), con particolare riferimento a quelle che hanno riguardato l'acquisto o la sottoscrizione dall'investitore di strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione.

Infine il significato dell'acronimo « MTS » è Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato – MTS S.p.A..

In tale contesto l'articolo 9 interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario.

In particolare il comma 1 individua le condizioni patrimoniali e reddituali che gli investitori, come definiti dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), devono possedere per poter chiedere al predetto Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del successivo comma 3.

Le condizioni sono:

ai sensi della lettera *a*), il possesso di un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro;

ovvero, ai sensi della lettera *b*), il possesso di un reddito complessivo (come specificato dal Senato, in quanto il testo originario del decreto-legge parlava di reddito lordo) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 (il testo originario del decreto legge prevedeva invece il riferimento al 2015) inferiore a 35.000 euro.

Il comma 2 stabilisce i criteri di determinazione del valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, prevedendo che esso sia calcolato quale somma delle seguenti voci:

il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli Strumenti Finanziari: tale patrimonio è a sua volta determinato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

il corrispettivo pagato per l'acquisto degli Strumenti Finanziari, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

Il comma 3 definisce l'entità dell'indennizzo forfettario. Tale importo è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli Strumenti Finanziari al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'acquisto (lett. *a*) del comma) e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina (lett. *b*) del comma). In pratica, laddove non sia possibile far riferimento al rendimento di un BTP con durata equivalente, si ricorre a un procedimento matematico che a partire da valori osservabili (BTP con durata più vicina) ricava il rendimento di un « teorico » BTP con durata equivalente.

Il comma 4 qualifica i termini della differenza di cui al comma 3, lettera *b*), stabilendo che il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

Il comma 5 precisa che l'importo di cui al comma 3, lettera *b*), è calcolato moltiplicando tra loro la differenza tra i rendimenti di cui al comma precedente, gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione, il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

Il comma 6 stabilisce che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (termine elevato nel corso dell'esame in Senato dai quattro mesi inizialmente previsti) e che la stessa non consente il ricorso alla procedura arbitrale

prevista dai commi da 857 a 860, dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

Il comma 7 definisce i contenuti dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario, da indirizzarsi al Fondo. L'istanza deve contenere: il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

Il comma 8 indica la documentazione che l'investitore deve allegare all'istanza:

ai sensi della lettera *a*), il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

ai sensi della lettera *b*), i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;

ai sensi della lettera *c*), l'attestazione degli ordini eseguiti;

ai sensi della lettera *e*), una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del comma 2), ovvero sull'ammontare del reddito, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di, dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la lettera *d*) del comma 8, che prevedeva che l'investitore dovesse allegare anche copia della richiesta, alla Banca in liquidazione, del pagamento del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati. In questo modo semplificando la documentazione da allegare alla richiesta.

Inoltre, il Senato ha aggiunto il comma 8-bis, il quale prevede che le banche in liquidazione e le nuove banche di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo, siano tenute a consegnare all'investitore, entro 15 giorni

dalla sua richiesta, copia dei documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 8.

Il comma 9 stabilisce che il Fondo verifica la completezza della documentazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Il comma 10 chiarisce che gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi precedenti, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale (ai sensi dell'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016). L'attivazione di quest'ultima procedura preclude la possibilità di esperire l'istanza di indennizzo forfetario e, laddove questa sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile. Il comma precisa inoltre che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

L'articolo 10 sostituisce il comma 856 (dotazione e limiti del Fondo di solidarietà) e modifica il comma 857 (modalità e termini di operatività del Fondo di solidarietà) dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, al fine di coordinarne il testo con le novità introdotte dall'articolo 9.

Ricorda che il citato comma 856 prevedeva che il Fondo di solidarietà (di cui al comma 855) fosse alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, disciplinato dall'articolo 96 del TUB, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie. Come previsto dal comma 4 del TUB, infatti, i sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia a cui aderiscono le banche hanno natura di diritto privato e le

risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla Sezione IV del TUB, rubricata « sistemi di garanzia dei depositanti ».

In particolare la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 elimina il limite di 100 milioni alla dotazione del Fondo di solidarietà.

La lettera *b)* del medesimo comma 1 porta invece al 30 giugno 2016 il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previsti dal comma 857 della citata legge di stabilità.

Rammenta che, ai sensi del citato comma 857, tali decreti andranno a definire: le modalità di gestione del Fondo di solidarietà e le relative modalità e condizioni di accesso, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; le ulteriori disposizioni di attuazione delle norme.

L'articolo 11, modificato al Senato, interviene sulla vigente disciplina delle DTA – *Deferred Tax Assets* (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. In particolare la Commissione UE ha chiesto all'Italia che la trasformabilità in credito di imposta delle DTA qualificate, ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddette DTA « di tipo 2 »), sia subordinata al pagamento di un canone, al fine di rendere tale disciplina compatibile con la normativa UE in tema di aiuti di Stato.

Resta ferma la ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate in credito di imposta, ove a ciò corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte (DTA « di tipo 1 »).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, le imprese interessate dalle norme sulla tra-

sformazione di DTA in crediti d'imposta (contenuta, nell'articolo 1, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate (quantificate ai sensi del comma 2), di mantenere l'applicazione della predetta normativa mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge.

Per effetto delle modifiche in sede referente, viene stabilito che l'opzione si considera esercitata con il versamento del canone. Viene dunque eliminato il riferimento al 4 giugno 2016 (un mese dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) come termine ultimo per l'esercizio dell'opzione stessa, posticipandolo al 31 luglio 2016, termine per il versamento del *quantum* dovuto nel 2015.

L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Detto canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Le modifiche in Commissione hanno precisato che il canone è deducibile nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Ai sensi del comma 2, il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

I commi 3 e 4 chiariscono le modalità di determinazione, rispettivamente, di ciascuno degli elementi della sottrazione di cui al comma 2.

In particolare, l'ammontare delle attività per imposte anticipate, che costituisce il primo termine dell'operazione di sottrazione di cui al comma 2, è determinato, ai sensi del comma 3, annualmente, effettuando la somma algebrica tra:

la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate (cui si applica la citata normativa del 2010) iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta, ai sensi delle disposizioni del 2010 già richiamate.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge chiarisce che, se i crediti d'imposta derivanti da DTA sono stati ceduti, le DTA trasformate continuano a rilevare in capo al cedente e non in capo al cessionario.

Al fini del calcolo del secondo termine della sottrazione di cui al comma 2, e cioè le imposte effettivamente versate, si tiene conto:

dell'IRES e delle relative addizionali versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi;

dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi;

dell'imposta sostitutiva per il riallineamento e la rivalutazione volontari di valori contabili (di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2010) e dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali nel caso di conferimento d'azienda (di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR), versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Il comma 5 chiarisce che, se le imposte versate superano le attività per imposte anticipate (si è dunque in presenza di DTA di tipo 1), il canone non è dovuto.

Il comma 6 chiarisce il regime applicabile all'ipotesi di partecipazione delle imprese al consolidato nazionale ovvero a operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc.).

Il criterio adottato dal legislatore prevede che per i soggetti aderenti al consolidato la base imponibile su cui calcolare il canone sia effettuata « per massa », ovvero tenendo conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese e della somma delle imposte versate dalla

consolidante (IRES) e dalle singole imprese (per quanto riguarda le altre imposte).

Il pagamento del canone è effettuato dalla consolidante; in caso di mancato esercizio dell'opzione, le DTA di tipo 2 sono attribuite alle società partecipanti secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle DTA qualificate detenute da ciascuna di esse.

In tal caso, ai fini della determinazione della differenza tra attività per imposte anticipate ed imposte effettivamente versate:

per imposte versate (di cui al comma 2) si intendono l'IRES versata in proprio o in qualità di consolidanti (come specificato in sede referente), nonché le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive (di cui al citato comma 4) versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese cui si applica la disciplina della trasformazione di DTA;

l'ammontare delle attività per imposte anticipate (di cui al comma 3) è dato dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate delle singole imprese partecipanti al consolidato.

Il comma 7 disciplina le modalità di versamento del canone, da effettuarsi per ciascun esercizio (in luogo di anno, come precisato in sede referente, per tenere conto delle imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Più precisamente, il versamento del canone è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016; per quanto riguarda il periodo d'imposta precedente, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2015, il versamento è effettuato in ogni caso entro il 31 luglio 2016, ma senza la maggiorazione a titolo di interesse disposta dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

Per l'ipotesi di consolidato nazionale, il versamento è effettuato dalla consolidante.

Il comma 8 disciplina il caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e, dunque, l'ipotesi in cui le imprese coinvolte nella disciplina della trasformabilità di DTA abbiano incrementato le attività per imposte anticipate, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni.

In tali ipotesi, per determinare l'ammontare delle attività per imposte anticipate (di cui al comma 3) si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse, e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse.

Per determinare le imposte versate (di cui al comma 4 dell'articolo) si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.

La relazione illustrativa al riguardo rileva che la disposizione di cui al comma 8 non si applica all'ente-ponte sottoposto a risoluzione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 180 del 2015 relativo alla crisi degli enti creditizi. Come anticipato, per tali enti la già richiamata legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 850 e 851 della legge n. 208 del 2015) chiarisce che la trasformazione in credito d'imposta delle DTA iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione. Essa opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, cessano di essere deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta. Tale disposizione si applica a decorrere dal 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 180 del 2015.

Il comma 9 riapre i termini per l'esercizio dell'opzione per i soggetti interessati da operazioni straordinarie dopo il 31 dicembre 2015.

Viene chiarito che, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni in tema di trasformazione di DTA in credito d'imposta, ove non abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento del regime e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni, godono della possibilità di esercitare l'opzione predetta entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Il comma 10 disciplina le conseguenze del mancato esercizio dell'opzione.

In tale ipotesi, le disposizioni del decreto-legge n. 225 del 2010 si applicano limitatamente all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, diminuite della differenza, se positiva, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate (di cui al comma 2).

Nel caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate di cui al citato decreto-legge n. 225 del 2010 detenute da ciascuna di esse.

Il comma 11 rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per l'accertamento, le sanzioni e la riscossione del canone di cui al comma 1, nonché per il relativo contenzioso.

Il comma 12 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le disposizioni attuative delle norme dell'articolo.

Il comma 13 quantifica le maggiori entrate derivanti dall'articolo, valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni per l'anno 2019, in 80,7 milioni per il 2020, in 58,6 milioni per l'anno 2021, in 39,1 milioni per l'anno 2022, in 32,2 milioni per l'anno 2023, in 22 milioni per l'anno 2024, in 17,6 milioni per l'anno

2025, in 15,8 milioni per l'anno 2026, in 14,8 milioni per l'anno 2027 e in 3,8 milioni per l'anno 2028.

Esse sono così destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, (articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006);

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), e rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015;

c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

In merito rammenta che la normativa generale relativa ai fondi di solidarietà bilaterali limita la possibilità di applicazione di tale istituto – eventualmente contemplato in un fondo – ai dipendenti

che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

In tale contesto la deroga temporanea recata dall'articolo 12 amplia il limite massimo da cinque a sette anni, facendo comunque esplicitamente salvo il principio posto dalla disciplina generale, in base al quale per l'assegno straordinario in oggetto (di un fondo bilaterale) è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno erogabile e della contribuzione previdenziale correlata.

La disposizione dell'articolo 12 specifica che l'applicazione della deroga temporanea è subordinata all'emanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito); è previsto che tale regolamento sia emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

La norma specifica indica altresì che dall'applicazione dell'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla cessione di crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo, disciplinata dalla legge n. 52 del 1991, modificando le caratteristiche del cessionario.

Al riguardo ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera c), della citata legge n. 52 stabilisce che il cessionario debba essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal TUB, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

Per effetto della modifica recata dall'articolo 12-*bis* all'ultima parte della citata lettera c), in luogo di un soggetto costituito « in forma societaria » tale attività potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del TUB.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, rileva come il decreto-legge in esame sia stato emanato, come si legge nella sua premessa, in ragione della necessità e urgenza di prevedere misure a sostegno delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali, nonché di prevedere misure in favore degli investitori in banche in liquidazione.

Soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della Commissione Giustizia e, in particolare, sugli articoli da 1, 3, 4, 5, 6 e 13, evidenzia come l'articolo 1, che apre il capo dedicato alle misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata « pegno mobiliare non possessorio ». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 1, come peraltro l'articolo 2, relativo al « Patto marciano », è volto ad introdurre nell'ordinamento un nuovo istituto, la cui *ratio* è la semplificazione e l'aumento della flessibilità il sistema del sistema delle garanzie, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando il sistema bancario italiano e ga-

rantendo maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore.

La dottrina, gli operatori giuridici e gli stessi imprenditori sono ben consapevoli che l'impianto tradizionale delle garanzie è ormai largamente superato alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico. Con questi nuovi istituti si cerca di colmare una lacuna normativa le cui ripercussioni sono tutte a danno del sistema economico nazionale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. Il Senato ha precisato che attraverso il pegno non possessorio possono essere garantiti anche i crediti concessi a terzi.

I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.

Il comma 2 individua l'oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Il Senato ha aggiunto che si può trattare anche di beni immateriali o di crediti derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo.

Il debitore che costituisce il pegno non possessorio — salvo diversi accordi con il creditore — potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica.

Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con

tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Il modello su cui si basa questa previsione sembra essere quello del pegno rotativo, largamente diffuso nella prassi bancaria e il cui modello contrattuale è il pegno su titoli. Si tratta di un contratto costitutivo di garanzia reale con il quale un soggetto, per ottenere un'anticipazione dalla banca o per costituirsi una garanzia per i propri debiti (anche futuri), offre in pegno strumenti finanziari; una volta scaduto il titolo, la banca con il ricavato può acquistare altri e nuovi titoli o strumenti finanziari da sottoporre all'originario vincolo di garanzia reale. La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotatività, con la quale le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che questa sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.

Nel corso dell'esame in sede referente, il Senato ha aggiunto una disposizione in base a cui, se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba (anche per unione o commistione) più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, la riscossione del credito spetta a ciascun creditore pignoratizio che dovrà poi restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate.

La determinazione del valore dovrà essere effettuata sulla base delle stime effettuate con le modalità previste dal successivo articolo 7 e la restituzione dovrà seguire criteri di proporzionalità.

Infine, il Senato ha fatto comunque salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore o il terzo costituente pegno abusino nell'utilizzo dei beni che restano in loro possesso.

Il comma 3 disciplina la forma del contratto che costituisce il pegno mobiliare non possessorio, richiedendo — analogamente al pegno possessorio — la forma

scritta a pena di nullità. Quanto al contenuto del contratto, questo dovrà indicare il debitore (o il terzo concedente il pegno), la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito e l'importo massimo garantito.

Ai sensi del comma 4 il contratto così redatto potrà essere opponibile ai terzi solo se iscritto in un registro informatizzato (« registro dei pegni non possessori ») tenuto dall'Agenzia delle entrate: l'iscrizione determina il grado della garanzia e consente l'opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Il Senato ha precisato che il pegno non possessorio non si costituisce con l'iscrizione nel registro; il contratto è efficace anche senza tale iscrizione. L'iscrizione consente però di rendere la garanzia pubblica e opponibile ai terzi; a seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibilità anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.

Le modalità e gli effetti dell'iscrizione sono disciplinati dal comma 6, che prevede: che debbano essere indicati anche sul registro il creditore, il debitore (e eventualmente il terzo datore del pegno), la descrizione del bene e del credito garantito; in caso di pegno mobiliare non possessorio a garanzia del finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del bene.

Il comma 5 disciplina poi l'ipotesi specifica della opponibilità del pegno possessorio a fronte del finanziamento dell'acquisto di un bene determinato, destinato all'esercizio dell'impresa e garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da pegno anche non possessorio (successivo, come chiarito dal Senato); ebbene, il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito e iscritto, non è opponibile a chi abbia effettuato tale finanziamento; la non opponibilità opera a una duplice condizione: che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro e che al momento dell'iscrizione il creditore informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente; che l'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effet-

tuata prima della scadenza del decimo anno; che la cancellazione dell'iscrizione può essere domandata giudizialmente o chiesta, di comune accordo, da creditore e debitore; che spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia disciplinare, entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge, le modalità rigorosamente informatiche di iscrizione, consultazione e cancellazione di contratti presso il registro, nonché gli obblighi di chi effettua tali operazioni e gli oneri per la copertura dei costi di tenuta del registro; un'autorizzazione di spesa di 200 mila euro per il 2016 e di 100 mila euro per il 2017 per consentire l'avvio del registro informatico.

Il comma 7 disciplina la riscossione del credito oggetto della garanzia, al verificarsi dell'evento che consente al creditore di escutere il pegno.

Il creditore, previa intimazione notificata al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno (come precisato dal Senato, visto che il testo vigente del decreto-legge richiede un semplice avviso), potrà: *a)* procedere alla vendita del bene oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita. La riforma prevede anche per questa vendita procedure competitive, stime di esperti indipendenti, pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (articolo 490 del codice di procedura civile) a garanzia degli interessati; *b)* procedere all'escussione dei crediti fino a concorrenza con la somma garantita, quando oggetto del pegno mobiliare non possessorio siano crediti. Il Senato ha aggiunto la possibilità anche di procedere alla cessione dei suddetti crediti, dandone comunicazione al datore della garanzia; *c)* procedere alla locazione del bene oggetto di pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito, ma solo se questa modalità è prevista dal contratto e iscritta nel registro delle imprese; *d)* procedere all'appropriazione dei beni oggetto del pegno, ma solo se questa modalità è prevista dal contratto e iscritta nel registro dei pegni non possessori (il testo del decreto-legge fa erroneamente riferimento al registro delle imprese

ed è stato per questo corretto) e a condizione che il contratto di pegno abbia previsto in anticipo i criteri e le modalità per la determinazione del valore del bene ai fini dell'appropriazione.

Il Senato ha integrato l'articolo 1 disciplinando il procedimento per l'opposizione alla riscossione (comma 7-bis), quello per procedere materialmente all'escussione del pegno (comma 7-ter) e l'eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva (comma 7-quater).

In particolare, il debitore (o il terzo concedente pegno) possono proporre opposizione entro 5 giorni dall'intimazione del creditore; a questa opposizione si applica il rito sommario di cognizione. In presenza di gravi motivi, e su istanza dell'opponente, il giudice può con provvedimento d'urgenza inibire al creditore l'escussione del pegno (comma 7-bis).

La procedura di escussione del pegno è disciplinata dal successivo comma 7-ter, in base al quale, entro 15 giorni dall'intimazione, il debitore (o il terzo) devono consegnare il bene oggetto del pegno non possessorio. Se ciò non avviene, il creditore può chiedere (anche verbalmente) all'ufficiale giudiziario di procedere all'apprensione del bene (si applica la disciplina del pegno) depositando: la nota di iscrizione del pegno nel registro dei pegni non possessori; l'intimazione notificata ai sensi del comma 7.

Se il bene mobile oggetto del pegno non è di immediata identificazione (anche tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2), l'ufficiale giudiziario può avvalersi di esperti (spese anticipate dal creditore e liquidate dall'ufficiale giudiziario). Se il pegno si è trasferito sul corrispettivo della vendita del bene, l'ufficiale giudiziario dovrà ricercare, con l'esame delle scritture contabili o con modalità telematiche, i crediti del datore della garanzia, che saranno poi riscossi in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Il comma precisa che l'autorizzazione del presidente del tribu-

nale a effettuare la ricerca con modalità telematiche – prevista dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile – deve essere concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro e la notificazione dell'intimazione.

Se il bene oggetto del pegno mobiliare non possessorio è oggetto anche di una procedura esecutiva il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, autorizza l'escussione del pegno, delineandone le modalità. Eventuali eccedenze dovranno essere riversate nella procedura esecutiva (comma 7-quater).

In caso di escussione della garanzia il debitore può, entro 3 mesi dalla comunicazione del creditore, agire in sede di risarcimento del danno se sono state violate le modalità previste dal decreto-legge sotto il profilo del valore attribuito al bene in sede di appropriazione, vendita e canone di locazione (comma 9).

Il Senato ha previsto che la domanda di risarcimento del danno possa essere presentata non solo se l'escussione avviene con vendita, locazione o appropriazione dei beni (lettere a), c) e d), come previsto dal testo del decreto-legge, ma anche se assume le forme della escussione o cessione dei crediti (lettera b). Conseguentemente, il Senato ha sostituito nel comma 9 tutti i riferimenti alla vendita con il richiamo più generale all'escussione del pegno.

In caso di fallimento del debitore, in base al comma 8 il creditore potrà procedere solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. Agli effetti della revocatoria fallimentare, peraltro, il pegno mobiliare non possessorio è equiparato al pegno (comma 10).

Il Senato ha inserito una norma di chiusura, il comma 10-bis, in base alla quale la disciplina del pegno mobiliare non possessorio può essere ricondotta, per quanto non espressamente previsto dal decreto-legge, alla disciplina codicistica del pegno (articoli 2784-2807 del codice civile).

Si ricorda, infine, che principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali mobiliari, volti tra l'altro ad

introdurre il pegno mobiliare non possessorio, sono previsti dall'articolo 11 del disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671), attualmente in corso d'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia della Camera.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Al fine di facilitare la creazione di un mercato per i crediti deteriorati, pertanto, si prevede l'istituzione di un registro elettronico, dove sono evincibili tutte le procedure fallimentari esecutive in atto ed anche tutte le situazioni di amministrazione straordinaria, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento, in modo tale che i potenziali creditori, prima di dare dei finanziamenti, possano valutare meglio la situazione economica delle imprese. Tutto questo in attuazione di un regolamento dell'Unione europea, sul modello già praticato con successo negli Stati Uniti con il cosiddetto Pacer.

Il comma 3 prevede che il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato.

Nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le cosiddette informazioni obbligatorie previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio-

decreto 16 marzo 1942, n. 267, inerenti alla nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari.

Relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (anziché entro il medesimo termine dalla data di entrata in vigore del decreto stesso). Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari.

Nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui sopra.

Secondo il comma 4, con il medesimo decreto dirigenziale, sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo: *a)* le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione; *b)* i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti; *c)* le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura (si tratta di una aggiunta fatta dal Senato), alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

Al comma 5 si prevede – rispetto al testo del decreto-legge – che il registro consenta la ricerca dei dati, secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti, nonché di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Inoltre le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale da adottarsi dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – previsto dal comma 3, lettera b), dell'articolo in esame – assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza.

Il comma 6 ammette che su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

Il comma 7 dispone che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo in esame, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-

legge 24 giugno 2008, n. 112. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

Si ricorda che i commi da 512 a 520 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Le Regioni sono state autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

In particolare, il comma 513 richiamato prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano recherà, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi e individuerà beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. Il comma 515 – anch'esso specificamente richiamato – definisce l'obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione ai precedenti commi. Tale obiettivo, pari al 50 per cento, rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 – al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale predisposto dall'Agid – è posto per la fine del triennio 2016-2018. Sono operate alcune esclusioni dal raggiungimento di detto obiettivo: l'INPS e l'INAIL; le società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, e la società che elabora gli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, per le prestazioni e i

servizi erogati alle amministrazioni committenti; Consip S.p.A.; l'amministrazione della giustizia in relazione al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.

Si prevede che i risparmi derivanti dall'attuazione del comma in esame siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

La Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 è la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

In base al comma 8, per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni e non entro 30, come previsto nel testo originario, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

L'articolo 4 prevede una serie di modifiche al codice di procedura civile, per accelerare e semplificare le procedure esecutive, oggi spesso molto farraginose e costose. Così viene limitata la facoltà di presentare opposizione all'esecuzione, dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene, salvo il caso di motivi sopravvenuti o di causa non imputabile al debitore. Viene anche semplificato l'iter di liberazione del bene, affidando l'esecuzione della liberazione non più all'ufficiale giudiziario, ma al custode, sempre però sotto la vigilanza di un giudice e secondo modalità e tempi che decide il giudice stesso.

In particolare la lettera a) del comma 1 dell'articolo modifica il terzo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile relativo alla forma del pignoramento.

La disposizione in esame (integralmente riscritta dalla legge n. 52 del 2006),

nel recare la normativa generale sulla forma del pignoramento, oggetto di disciplina più specifica ad opera degli articoli 518 (espropriazione mobiliare), 543 (espropriazione presso terzi) e 555 (espropriazione immobiliare) relativi ai diversi tipi di espropriazione, evidenzia il ruolo centrale dell'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore con il quale si determina il vincolo di indisponibilità e di finalizzazione dell'espropriazione. In base all'articolo in esame il pignoramento deve contenere l'invito al debitore ad eleggere domicilio o a dichiarare la propria residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, onde evitare che le successive comunicazioni e notificazioni vengano effettuate presso la cancelleria. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile, contestualmente al pignoramento il debitore deve essere avvertito della possibilità di convertire lo stesso (ex articolo 495) trasferendo il vincolo su una somma di denaro. Tale disposizione traspone di fatto il contenuto dei primi due commi dell'articolo 495 (conversione del pignoramento), consentendo così al debitore di evitare la vendita attraverso il meccanismo della conversione del pignoramento. L'avvertimento è formalmente atto dell'ufficiale giudiziario, la cui mancanza costituisce – come per ogni carenza relativa all'ingiunzione e all'invito di cui al comma 2 – vizio del pignoramento.

Il decreto-legge integra l'articolo 492 del codice di rito, stabilendo che il pignoramento debba contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita). L'opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tem-

pestivamente per causa a lui non imputabile. La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 3).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame integra il secondo comma dell'articolo 503 del codice di procedura civile, inserendo con riguardo alla vendita all'incanto nel caso di espropriazione mobiliare il richiamo agli articoli 518, sulla forma del pignoramento e 540-*bis* del codice di procedura civile, sull'integrazione del pignoramento. Più nel dettaglio il secondo comma dall'articolo 503, introdotto dal decreto legge n. 132 del 2014, nella formulazione vigente prima del decreto-legge in esame, si limitava a prevedere la possibilità di utilizzare le modalità della vendita con incanto, stabilendo che l'incanto potesse essere disposto solo quando il giudice ritenesse probabile che la vendita con tale modalità avesse luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. A ben vedere la disposizione oggetto di modifica pur attenendo alla disciplina generale dell'espropriazione faceva rinvio solo all'articolo 568, il quale riguarda esclusivamente l'espropriazione immobiliare.

È opportuno ricordare, in generale, che l'articolo 503 disciplina i modi della vendita forzata, la quale costituisce il penultimo atto dell'espropriazione forzata. Tale vendita può essere effettuata all'incanto, cioè in una pubblica gara con offerte in aumento, finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario; o senza incanto nel qual caso le offerte vengono semplicemente depositate dai singoli offerenti e sarà il giudice a valutarle.

La lettera *c*) interviene sull'articolo 532 del codice di procedura civile (già recentemente modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015), che nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso il debitore disciplina la vendita a mezzo di commissario. In base alla disposizione codicistica tale modalità di vendita costituisce la regola, do-

vendo il giudice procedere in tal senso quando la vendita può essere effettuata senza incanto.

La riforma conferma la competenza del giudice in ordine: *a*) alla fissazione del prezzo minimo della vendita e dell'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, potendo, fra l'altro, imporre al commissario una cauzione; *b*) alla definizione delle modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e del termine finale alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Il decreto-legge interviene su tale termine finale prevedendo che il soggetto incaricato della vendita non possa protrarre le attività di vendita oltre i sei mesi. Nella formulazione previgente il soggetto non poteva restituire gli atti in cancelleria prima di 6 mesi, ma non poteva protrarre le suddette attività oltre l'anno; *c*) alla fissazione del numero complessivo degli esperimenti di vendita. Il decreto-legge limita tali esperimenti ad un massimo di tre (nella formulazione previgente non « inferiori a tre »).

In caso di rinuncia, il giudice, a meno che non intervengano istanze di integrazione del pignoramento, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti per dichiarare l'infruttuosità dell'espropriazione forzata a norma dell'articolo 164-*bis* delle disposizioni di attuazione.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 560 del codice di procedura civile, il quale, come riscritto dalla legge n. 80 del 2005, prima, e dalla legge n. 263 del 2005, poi, reca, sostanzialmente, la disciplina dei comportamenti dei diversi soggetti coinvolti con riguardo alla custodia, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata introdotta una ulteriore modifica all'articolo codicistico, e in particolare al comma terzo. Secondo la formulazione vigente del comma terzo, il giudice dell'esecuzione, al fine di facilitare la visita dell'immobile in vista dell'imminente vendita, nonché per rendere maggiormente

fruttuosa la stessa (proponendo un immobile già libero) può disporre la liberazione dell'immobile con provvedimento non impugnabile. Il comma, come riscritto, prevede l'impugnabilità *ex* articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato; ciò senza oneri ulteriori per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente. La disposizione riconosce poi espressamente al terzo titolare di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura la facoltà di formulare opposizione, in tale caso il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei propri confronti la notificazione del provvedimento.

Al fine di semplificare l'*iter* di liberazione dell'immobile pignorato la riforma – modificando il quarto comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile – nel confermare la competenza del custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento (articolo 586 del codice di procedura civile), in ordine all'attuazione del provvedimento di liberazione, precisa che il custode deve agire secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, ma senza essere tenuto all'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti (dell'esecuzione per consegna o rilascio). Il decreto-legge precisa, inoltre, che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. In seguito ad una ulteriore modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, si prevede che quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine

assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 la disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Ancora, il decreto-legge, modificando il quinto comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile riconosce agli interessati a presentare l'offerta d'acquisto il diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta (non più 7 giorni, come previsto dal testo originario del decreto legge), effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche. La disamina dei beni inoltre, deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

La lettera *e*), al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, modifica l'articolo 569, prevedendo che le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (DM 32 del 2015) adottato in attuazione dell'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Attraverso tale modifica si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell'articolo 530 del codice di procedura civile dal decreto-legge n. 90 del 2014, per la quale la vendita dei beni mobili pignorati deve avere luogo con modalità telematiche. Come si rileva nella relazione a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell'esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente con modalità sia telematiche che tradizionali. La disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 5).

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta nel testo un'ulteriore lettera, la *e-bis*), la quale, conseguentemente alle modifiche apportate alla lettera *d*), interviene sull'articolo 587 del codice di procedura civile, relativo all'inadempienza dell'aggiudicatario. Tale articolo, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015, prevede che se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto. Costituisce inadempimento anche il mancato versamento di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine. Con il medesimo decreto – il quale costituisce titolo esecutivo per il rilascio – il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode. La citata lettera *e-bis*) prevede che tale decreto sia attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma. È soppresso quindi il riferimento al valore di titolo esecutivo attribuito al decreto.

La lettera *f*) modifica l'articolo 588 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare. La disposizione si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 6).

Strettamente collegata alla modifica di cui alla lettera *f*) è l'introduzione nel codice di rito una nuova disposizione, l'articolo 590-*bis* (lettera *g*). Tale disposizione, rubricata assegnazione in favore di un terzo, prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito

l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento si considera fatto a favore del creditore.

La successiva lettera *h*) interviene sull'articolo 591 del codice di procedura civile, che disciplina il provvedimento di amministrazione giudiziaria o il nuovo incanto. L'articolo 591 del codice di procedura civile, già modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015, prevede che ove non si sia concretizzata la vendita al miglior offerente, il giudice può autorizzare l'incanto solo in assenza di istanze di assegnazione e se ritiene di poter ricavare con tale modalità un prezzo superiore di almeno la metà del valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura civile. Nella versione previgente il giudice poteva decidere di ribassare il prezzo di vendita solo fino a un quarto, mentre, in seguito all'intervento del decreto-legge in esame, il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà. Al Senato il numero dei tentativi, dopo i quali il giudice può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà è stato elevato a quattro. Il comma 7 dell'articolo 4 precisa, con riguardo a tale modifica, che si debba tenere conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

La lettera *i*) interviene sull'articolo 596 del codice di procedura civile chiarendo che i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare. Tale misura, si precisa nella relazione, è volta a superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e ad assicurare una riduzione dei tempi di recupero del credito.

Il Senato ha aggiunto una nuova lettera *i-bis*) che novella l'articolo 596 del codice di procedura civile, dedicato alla formazione del progetto di distribuzione. Tale articolo stabilisce che, nei casi di intervento di più creditori pignoranti, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis*, provveda a

formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo. Il progetto è depositato in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore.

Si ricorda che l'articolo 591-bis del codice di procedura civile prevede che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, deleghi ad un notaio, (avente preferibilmente sede nel circondario) o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter oggetto di novella da parte dal disegno di legge in esame. Con la modifica in esame, si prevede che il giudice dell'esecuzione possa disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate a favore dei creditori: *a)* aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma. Tale articolo stabilisce che, in caso di intervento di più creditori, il giudice dell'esecuzione distribuisce la somma ricavata tra i creditori, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. L'accantonamento è disposto per consentire ai medesimi creditori di munirsi di titolo esecutivo; *b)* i cui crediti costituiscano oggetto di controversia circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione (secondo quanto previsto dall'articolo 512 relativo alla risoluzione delle controversie) qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, cioè banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile

da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.

La fideiussione idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Essa è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Infine, la novella prevede che le disposizioni qui introdotte si applichino anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia.

La lettera *l)* modifica l'articolo 615 del codice di procedura civile, sulla forma dell'opposizione all'esecuzione, con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita). Può essere proposta opposizione, invece, nel caso in cui essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 3).

La lettera *m)* modifica l'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non conte-

stata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

Il Senato ha poi introdotto un ulteriore comma 1-bis all'articolo, il quale modifica i commi 2 e 3 dell'articolo 2929-bis del codice civile.

La disposizione oggetto di modifica, introdotta nel codice civile dal decreto legge n. 83 del 2015, nella sua formulazione vigente, prevede la possibilità che il creditore, titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) proceda ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o alieni a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; in caso di alienazione, l'azione è proposta come espropriazione verso il terzo proprietario (articolo 602 e seguenti del codice di procedura civile); l'azione non sarà esperibile, quindi, per atti onerosi o che non riguardino detta tipologia di beni; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole. Analoga forma di tutela è riservata al terzo creditore anteriore che potrà intervenire nell'esecuzione promossa da altri nel sopraccitato termine di un anno (dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole). Sia il debitore (*ex* articolo 615 del codice di procedura civile) che il terzo proprietario (*ex* articolo 619 del codice di procedura civile) come ogni altro interessato al mantenimento del vincolo sul bene potranno proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'articolo 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.

I commi secondo e terzo come riscritti prevedono che nel caso di trasferimento ad un terzo del bene, per effetto o in

conseguenza dell'atto, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. L'azione esecutiva non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, fatti salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

Il comma 2 dell'articolo 4 modifica i commi 9-*sexies* e 9-*septies* dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che disciplina il deposito telematico degli atti processuali.

Le disposizioni oggetto di modifica da parte del decreto-legge in esame sono state introdotte nel provvedimento originario dal decreto-legge n. 132 del 2014 (recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile). Più nel dettaglio il decreto-legge n. 132, inserendo i commi 9-*quater* (sulla chiusura del fallimento), 9-*quinquies* (sul concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale), 9-*sexies* (sulla vendita nell'espropriazione immobiliare), ha stabilito per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili l'obbligo — a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell'immo-

bile – di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare (articolo 33 del Regio decreto n. 267 del 1942). In base alla previgente formulazione del comma 9-*sexies* il professionista delegato alle operazioni di vendita era tenuto a depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita.

Il decreto-legge, modificando il comma 9-*sexies*, prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare oltre che il rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, anche rapporti periodici con cadenza semestrale. Per coordinamento il comma 2 dell'articolo 4 in esame modifica il comma 9-*septies*, relativo l'obbligo di deposito con modalità telematiche di tali rapporti.

Il Senato ha elevato a trenta giorni il termine – che decorre non più dalla pronuncia, ma dalla notifica dell'ordinanza di vendita – entro il quale il professionista deve depositare il rapporto riepilogativo iniziale.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un ulteriore comma all'articolo 4 (comma 2-*bis*). La nuova disposizione interviene sull'articolo 23 del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo alla disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, prevedendo la facoltà per il concedente, per il rilascio dell'immobile, di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto.

Al Senato sono state inserite nell'articolo 4 del decreto-legge tre ulteriori disposizioni. La prima (comma 3-*bis*) demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, l'accertamento della piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 161-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* del suddetto decreto, da un lato, la richiesta di visita dei beni in vendita deve essere formulata esclusivamente mediante le funzionalità del portale delle vendite pubbliche (comma 4-*bis*) e, dall'altro, la disposizione di cui alla lettera *e*) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato (comma 5-*bis*).

L'articolo 5 interviene sulla disciplina già prevista dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

L'articolo 5-*bis* è stato introdotto dal Senato al fine di sostituire l'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo una nuova normativa in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati.

Si ricorda che la disciplina attuale recata dall'articolo 179-*ter* nel testo vigente, prevede che il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili.

Il comma 1 dell'articolo 5-*bis*, nel recare la nuova disciplina proposta, intera-

mente sostitutiva del predetto articolo 179-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevede l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

La norma reca, per l'iscrizione a tali elenchi, il requisito di aver assolto gli obblighi di prima formazione, come stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di cui si prevede l'adozione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In particolare, la norma prevede possano ottenere l'iscrizione i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice di procedura civile, che presentino il requisito indicato. Si ricorda che l'articolo 591-bis del codice di procedura civile prevede che il giudice dell'esecuzione, salvo quando ritenga di procedervi direttamente, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista la vendita, definendo poi la disposizione i compiti del soggetto delegato. L'articolo 534-bis prevede analoga disposizione, con la delega da parte del giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, circa la delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista per il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della sezione di collocazione della norma.

La norma dispone che con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, nonché sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi ed individuati contenuto e modalità di presentazione delle domande.

Al riguardo, si prevede l'istituzione, presso ciascuna Corte di appello, di una

commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto menzionato, che disciplina altresì le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

In base alla norma, la commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

In materia, si attribuisce alla Scuola superiore della magistratura la funzione di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, e valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

La nuova disciplina prevede che, quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico possa essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco, con, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'indicazione analitica dei motivi della scelta, rinviandosi, per quanto non disposto diversamente dall'articolo in esame, alle disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. Inoltre, si dispone che i professionisti cancellati dall'elenco non possano essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni in parola, pari ad euro 41.600,00 per l'anno 2016 ed euro 72.800,00 per l'anno 2017, indicando, a copertura dell'onere, la corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo spe-

ziale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 3 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con il quale saranno stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla nuova normativa recata dall'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; il medesimo decreto stabilirà, inoltre, le modalità di pagamento delle quote, prevedendone il versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. La disposizione specifica che gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.

In particolare, la lettera *a)* interviene sull'articolo 40 della legge fallimentare, relativo alla nomina del comitato dei creditori.

Si ricorda che, in base all'articolo 41 della legge fallimentare, il comitato dei creditori è tenuto a vigilare sull'operato del curatore, ad autorizzarne gli atti e ad esprimere pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale. Il comitato ed ogni suo componente, inoltre, possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e gli atti della pro-

cedura, avendo diritto di chiedere notizie e chiarimenti sia al curatore che al fallito.

La riforma precisa che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti. Non serve dunque alla costituzione del comitato la convocazione davanti al curatore.

Le lettere *b)*, *d)* ed *e)* attengono tutte alla possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori.

In particolare, la lettera *b)* modifica l'articolo 95 della legge fallimentare, consentendo al giudice delegato di prevedere che, in considerazione del numero dei creditori e dell'entità del passivo, l'udienza per l'esame dello stato passivo sia svolta in via telematica. Le modalità telematiche – realizzate con strutture informatiche che possono essere messe a disposizione della procedura da soggetti terzi – dovranno comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori.

Analogamente dispone la lettera *d)*, che interviene sull'articolo 163 della legge fallimentare, in relazione allo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori nella disciplina dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La lettera *e)* precisa, con particolare riferimento alla discussione della proposta di concordato di cui all'articolo 175 della legge fallimentare, che se il tribunale ha disposto l'adunanza in via telematica, le modalità di svolgimento della discussione sulla proposta di concordato e delle proposte concorrenti sono disciplinate con decreto, non soggetto a reclamo, del giudice delegato, da emanarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La lettera *c)* modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare, in tema di programma di liquidazione, per inserire tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili.

In base all'articolo 110 della legge fallimentare il curatore, ogni quattro mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. La violazione di questa disposizione in presenza di somme da ripartire è ora causa di revoca del curatore.

Il Senato ha integrato l'articolo 6 con l'inserimento della lettera *c-bis*), che modifica proprio l'articolo 110 della legge fallimentare relativo al procedimento di ripartizione dell'attivo.

In particolare, il provvedimento stabilisce: *a*) che, se sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme (con gli interessi) che risultino ripartite in eccesso; *b*) che, se sono presentati reclami contro la ripartizione dell'attivo, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo e non occorre accantonare le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, se viene presentata una idonea fideiussione.

In entrambi i casi, la fideiussione deve essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione (come previsto dal richiamato articolo 574 del codice di procedura civile).

L'articolo 13 ha per oggetto la copertura finanziaria. Il comma 1 prevede che gli oneri (11,4 milioni di euro nel triennio 2016-18) derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento siano coperti mediante il ricorso al fondo specificamente destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento.

In particolare, gli oneri connessi agli articoli 1, comma 6; 3, comma 8 e 7 ammontano a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apporare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Daniele PESCO (M5S) esprime il giudizio estremamente negativo del M5S sul decreto-legge in esame, del cui contenuto si dichiara indignato. In particolare critica aspramente le previsioni dell'articolo 1 e, soprattutto, dell'articolo 2 del decreto-legge, il quale introduce nel Testo unico bancario un nuovo articolo 48-*bis*, estendendo in tal modo anche ai finanziamenti alle imprese le previsioni in materia di « Patto marciano » recentemente inserite con riferimento ai mutui residenziali dal decreto legislativo di recepimento delle direttive 2014/17/UE.

Sottolinea infatti come, ancora una volta, sia stato introdotto uno strumento che, anziché sostenere cittadini e imprese nella fase di crisi economica che l'intero sistema produttivo del Paese sta attraversando, costituisce l'ennesima misura a esclusivo vantaggio del sistema bancario, in danno dell'intero sistema produttivo del Paese.

Rileva infatti come, a fronte della difficile situazione finanziaria in cui versano gli istituti bancari, in gran parte determinata dalla cattiva gestione nell'attività di erogazione del credito e aggravata dall'introduzione da parte dell'Unione europea di stringenti norme in materia di requisiti

patrimoniali, il Governo continui ad attuare una politica dagli effetti insostenibili, soprattutto per i soggetti finanziariamente più deboli.

Nel ricordare come il mercato dei crediti in sofferenza esista da tempo e debba essere regolato attraverso l'introduzione di meccanismi di natura diversa, ritiene che lo strumento previsto dall'articolo 2 rappresenti un grave rischio per il sistema produttivo del Paese, già gravato da una pesante imposizione fiscale, e sia finalizzato a far realizzare ingenti vantaggi alle società che gestiranno i crediti in sofferenza.

Ribadisce quindi il giudizio estremamente negativo del suo gruppo sull'articolo 2 del decreto-legge, che contiene misure intollerabili per i cittadini, e chiede fin d'ora alla maggioranza e al Governo di riflettere seriamente sulla soppressione dell'articolo stesso, preannunciando che il suo gruppo porrà in essere ogni iniziativa per giungere all'eliminazione di tale previsione, che considera inaccettabile sotto ogni profilo.

Passa quindi a esaminare il contenuto dell'articolo 7, il quale dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Società per la Gestione di Attività SGA S.p.A., società, attualmente detenuta dal gruppo Intesa SanPaolo, costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. Nel ricordare come tale società abbia operato molto efficacemente nella gestione delle sofferenze del Banco di Napoli, giungendo a recuperarne una quota pari a circa il 90 per cento e si trovi in una situazione patrimoniale ottimale, disponendo di una liquidità di circa 500 milioni, evidenzia il pericolo che l'acquisizione da parte del MEF della predetta società preluda all'intervento del patrimonio accumulato dalla SGA nel Fondo Atlante e che tale operazione sia quindi finalizzata a consentire ai medesimi soggetti che finora controllavano la predetta SGA di continuare a gestire la liquidità della società stessa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che il decreto-legge in esame costituisca uno dei peggiori interventi legislativi adottati dal Governo in questa Legislatura, lamentando come il provvedimento sia stato finora discusso, probabilmente anche a causa dell'elemento di « distrazione » costituita dalle elezioni amministrative, con eccessiva leggerezza, senza adeguata consapevolezza delle conseguenze negative che esso può determinare. Rileva inoltre come il provvedimento sia giunto con ritardo alla Camera, domandandosi, quindi, se la maggioranza intenda svolgere su di esso un reale approfondimento, o intenda invece limitarsi ad un esame meramente formale, inibendo ogni concreta possibilità emendativa su di esso.

Passando quindi agli aspetti di merito, ricorda che, in occasione del recente esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi agli immobili residenziali, lui stesso aveva chiesto se la normativa relativa al cosiddetto « Patto marciano » contenuta nel predetto schema di decreto si estendesse anche agli immobili di impresa, considerando tale eventualità particolarmente negativa. Reputa pertanto particolarmente grave, che, a fronte del chiarimento, espresso dal Governo e dalla maggioranza in quella occasione, secondo cui le norme sul « Patto marciano » si estendevano solo agli immobili residenziali, a pochi giorni di distanza il Governo abbia introdotto, con l'articolo 2 del decreto-legge, un'ulteriore previsione che estende tale meccanismo pattizio anche agli immobili d'impresa. Sottolinea come tale decisione sia completamente sbagliata, in quanto rafforza in modo sproporzionato il potere contrattuale delle banche nei confronti dei debitori. Ritiene, invece, che, quando si attribuiscono vantaggi alla parte creditrice, si dovrebbe compensare tale sbilanciamento con misure a favore anche della parte debitrice, onde evitare di introdurre gravi elementi di disparità. Evidenzia, inoltre, come tali misure appaiano ancor più deleterie in quanto si favorisce

solo il creditore bancario, inserendo un elemento di disparità nei confronti delle altre categorie di creditori.

Giudica negativamente anche l'articolo 1 del decreto-legge, che introduce lo strumento del pegno immobiliare non possessorio, in quanto esso trasforma le banche in creditori privilegiati, a discapito degli altri creditori, ad esempio nel caso di procedure concorsuali che interessino il bene oggetto di pegno.

Esprime quindi ulteriori notazioni critiche anche nei confronti degli articoli da 8 a 10 del decreto-legge, relativi al meccanismo di finanziamento degli investitori delle quattro banche poste in liquidazione. A tale proposito rileva come tali norme comportino che l'accesso al risarcimento automatico è subordinato a un criterio censuario, creando in tal modo un'illegittima disparità tra soggetti che abbiano subito la medesima perdita a seguito della liquidazione delle predette banche. In merito sarebbe stato perlomeno opportuno che, in contemporanea con l'adozione del decreto-legge, il Governo emanasse anche la disciplina secondaria di attuazione della procedura arbitrale prevista in materia, attesa ormai da mesi. Sottolinea, infatti, come, nell'incertezza circa il concreto atteggiarsi del predetto meccanismo arbitrale, gli investitori che possiedono i requisiti previsti saranno indotti a scegliere la via del risarcimento automatico, rinunciando tuttavia, in tal caso, ad esercitare il loro diritto di ottenere il risarcimento integrale di tutte le perdite subite.

Ritiene pertanto, complessivamente, che il decreto-legge compia un buon servizio in favore delle banche, ma non costituisca certamente un intervento opportuno per il sistema delle imprese e per il Paese nel suo complesso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come le questioni circa l'organizzazione dei lavori sul provvedimento potranno essere affrontate nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei

gruppi, delle Commissioni riunite, prevista per oggi, al termine della seduta in sede referente.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara preliminarmente di essere molto preoccupato ogni qualvolta un provvedimento viene assegnato in congiunta alle Commissioni Giustizia e Finanze, in quanto, per esperienza acquisita nel corso della Legislatura, ciò significa che il Governo e la maggioranza non si accingono a definire più incisivi ed efficaci strumenti di tutela dei cittadini e delle imprese nell'ambito del mercato, come sarebbe naturale, ma si preparano ad introdurre nuove misure per favorire le banche e distruggere la vita di cittadini ed imprenditori. Anche in questo caso il Parlamento si limita, di fatto, a validare strumenti, individuati dalla maggioranza e dal Governo, grazie ai quali le banche stesse sono poste nelle condizioni di aggredire il patrimonio dei cittadini, ed in particolare, degli imprenditori che fanno ricorso al credito bancario. A suo avviso, il decreto - legge in esame rappresenta, infatti, una eclatante manifestazione di totale caduta del senso del pudore da parte della maggioranza e del Governo, che, anziché tutelare i cittadini e le imprese in un momento di acuta crisi economica, adottano, invece, misure in favore degli istituti bancari.

Dichiara di essere ben consapevole che da parte della maggioranza non vi è alcuna volontà di discutere sul testo, essendo questo blindato e, per tale ragione, ritiene che sia inutile qualsiasi discussione sui tempi di esame del provvedimento e sulla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Girolamo PISANO (M5S) esprime forti critiche sulla complessiva impostazione del decreto-legge, che affronta in maniera del tutto inadeguata le criticità emerse nel sistema del credito.

A tale proposito rammenta infatti che, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, è stato evidenziato da diversi

soggetti ascoltati, in particolare dai rappresentanti di CERVED, come l'attuale panorama dei rapporti di credito riveli forti criticità, non solo dal lato delle banche, ma soprattutto nell'ambito dei rapporti creditizi intercorrenti tra privati e imprese, e vada quindi affrontato attraverso un approccio completamente diverso.

In particolare evidenzia come i problemi che attualmente affliggono il sistema creditizio siano il portato di una serie concatenata di cause a monte, legate in primo luogo alle difficoltà economiche in cui versano da un lato, molti cittadini, e dall'altro lato, molte imprese, che non sono in grado di pagare in tempo i propri fornitori, determinando conseguentemente un ammontare crescente di sofferenze creditizie per le banche. In tal modo impieghi che, in una diversa congiuntura economica, risultavano non rischiosi, sono divenuti, a causa della crisi economica, impieghi rischiosi.

In tale contesto rileva come, prima di tutto, il Governo dovrebbe risolvere i problemi economici dei cittadini e delle imprese che è alla radice delle problematiche del credito nel Paese, affrontando in tale ambito la tematica dei debiti commerciali. Al contrario l'Esecutivo, anziché realizzare

una riforma del processo civile, al fine di rendere più efficiente il sistema della giustizia civile, assicurando la tutela dei diritti nella generale dinamica dei rapporti tra privati, attraverso l'articolo 2 del decreto-legge introduce un ulteriore strumento a esclusivo vantaggio delle banche, mediante l'estensione anche ai finanziamenti alle imprese del cosiddetto « Patto marciano ».

Ribadisce quindi il proprio giudizio fortemente critico rispetto a tale misura, che rischia di condurre alla definitiva distruzione del sistema produttivo del Paese, già provato da gravi difficoltà finanziarie, senza porre alcun rimedio alle reali criticità del sistema creditizio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.

Atto n. 302.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno prossimo. A tale riguardo fa notare che il Governo ha fatto pervenire, per le vie brevi, la disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni oltre il termine

previsto e comunque entro la prossima settimana.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, comunica che le Commissioni riunite VIII e IX sono chiamate ad esprimere il parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Intervendendo anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Gandolfi, per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, che consta di 10 articoli e 2 allegati, segnala, innanzitutto, che l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto «collegato ambientale»), il quale reca disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, stanziando risorse, nel limite di 35 milioni di euro, per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra. Il comma 2 del

medesimo articolo stabilisce che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i contenuti del programma sperimentale e le modalità di presentazione dei progetti.

Segnala che gli articoli 1 e 2 del provvedimento recano, rispettivamente, l'approvazione del Programma sperimentale e i criteri e le modalità di presentazione dei progetti di cui agli allegati 1 e 2. L'articolo 1 approva e rende esecutivo il Programma sperimentale definito nell'allegato 1 al decreto. Ai sensi dell'articolo 2, sono approvate e rese esecutive le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti stabiliti nell'allegato 2 al provvedimento. L'articolo 3, in materia di soggetti destinatari del Programma sperimentale, prevede che il Programma finanzia i progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Si specifica, al comma 2, che la popolazione è determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che reca la disciplina delle classi demografiche, in relazione alla popolazione residente. Ai sensi del comma 3, sono esclusi dal Programma gli enti locali per i quali ricorre la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/UE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Gli articoli da 4 a 8 disciplinano la procedura per l'assegnazione delle risorse. In particolare, l'articolo 4, in materia di termini di presentazione dei progetti, prevede, al comma 1, che i progetti, presentati in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2, devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro e non oltre 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in *Gazzetta Uf-*

ficiale. Sono quindi previsti ulteriori casi di irricevibilità dei progetti. La valutazione dei progetti viene effettuata, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato 2, da una apposita Commissione nominata con decreto ministeriale. L'articolo 5 disciplina il cofinanziamento statale del programma, nella misura di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra (disciplinati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013), in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del cosiddetto «collegato ambientale». Il comma 2 precisa che una quota fino al 4 per cento delle risorse indicate (quindi 1,4 milioni di euro) sia destinata alle seguenti attività: monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti; monitoraggio degli obiettivi attesi e, in particolare, con riferimento alle diverse azioni progettuali messe in atto, valutazione *ex-post* dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità conseguiti; predisposizione di un sistema nazionale omogeneo, integrato e interoperabile con i sistemi locali di gestione dei progetti attuativi del programma; predisposizione e aggiornamento, nel sito web del Ministero dell'ambiente, di una sezione denominata «mobilità sostenibile», secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 221 del 2015. L'articolo 6 disciplina le fasi procedurali da seguire per la presentazione ed il finanziamento dei programmi operativi di dettaglio (POD) predisposti dagli enti locali. Si disciplina, in seguito, la procedura prevista per l'approvazione dei POD. In particolare, entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti deve essere emanato un decreto del Ministro dell'ambiente – con cui viene effettuata la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari, a cui il decreto viene notificato – adottato sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza

unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Entro i 30 giorni successivi alla notifica, gli enti locali beneficiari devono provvedere alla trasmissione, al Ministero dell'ambiente, del POD redatto sulla base di un apposito format predisposto dal Ministero medesimo; l'ultima fase consiste nell'approvazione dei POD trasmessi, con appositi decreti del Direttore generale della direzione per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente. I commi da 4 a 7 disciplinano l'assegnazione, da parte della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente, del finanziamento agli enti beneficiari, suddiviso in quattro tranche: una prima quota, pari al 30 per cento, viene assegnata contestualmente all'approvazione del POD; una seconda quota, pari al 25 per cento, viene assegnata a seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 25 per cento del costo complessivo del progetto; una terza quota, pari al 25 per cento, viene assegnata a seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 50 per cento del costo complessivo del progetto; il saldo, vale a dire la quarta quota, pari al restante 20 per cento, viene assegnato dopo l'approvazione di una relazione finale che attesti un avanzamento delle attività previste nel POD pari al 100 per cento, ovvero anche in misura inferiore contestualmente alla comunicazione al Ministero, da parte dell'ente locale beneficiario, della rinuncia alle economie maturate. Il comma 7 disciplina i contenuti della documentazione a corredo della rendicontazione finale, mentre il comma 9 disciplina l'eventuale riapertura dei termini di presentazione dei progetti, consentita qualora il decreto di riparto non preveda l'intero utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 5. L'articolo 7 disciplina l'eventuale rimodulazione del POD. Tale procedura, che si attiva con la richiesta al Ministero dell'ambiente da parte dell'ente locale beneficiario, si conclude con l'approvazione di un nuovo POD, mediante

apposito decreto del Direttore generale della direzione per il clima e l'energia del medesimo Ministero, che sostituisce il programma operativo precedente. Nel caso in cui dal nuovo POD risulti un costo complessivo inferiore, il citato decreto dispone una proporzionale riduzione del cofinanziamento ministeriale. Il comma 2 dell'articolo 7 detta le condizioni che devono essere rispettate ai fini dell'approvazione della richiesta di rimodulazione. L'articolo 8 elenca le condizioni al verificarsi delle quali (anche di una sola di esse) il Ministero dell'ambiente dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi. Le condizioni contemplate dalla norma in esame riguardano: la mancata presentazione del POD nei termini previsti; la mancata corrispondenza del POD ai contenuti del progetto presentato (salvo, ovviamente, eventuali rimodulazioni); la mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto; la mancata esecuzione entro il cronoprogramma previsto nel POD; la difformità delle azioni realizzate rispetto al POD; la mancata attività di monitoraggio finalizzata alla valutazione ex-post dei benefici ambientali del progetto secondo le modalità indicate dal Ministero. In base al successivo comma 2, le risorse revocate, qualora già erogate, sono restituite secondo indicazioni all'uopo fornite dal Ministero. L'articolo 9 disciplina la Relazione che attesta l'avanzamento delle attività. Si prevede, al comma 1, che gli enti locali beneficiari trasmettono, secondo le modalità definite dal Ministero, una relazione semestrale dalla quale deve risultare, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento delle attività, corredata dalla documentazione contabile attestante l'impegno delle risorse, l'affidamento delle forniture, le spese sostenute e i pagamenti effettuati sulla base delle voci di costo risultanti dal POD approvato. In base al comma 4, la relazione semestrale riporta l'attestazione dell'osservanza della disciplina nazionale ed europea per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto di cofinanziamento. Ai sensi del comma 5, gli enti locali beneficiari comunicano al Ministero le

economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli previsti. A tal fine, gli enti locali beneficiari presentano al Ministero apposite richieste di rimodulazione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, in materia di rimodulazione dei POD. Gli enti locali beneficiari si impegnano a rendere disponibili i dati amministrativi e tecnici relativi ai progetti, anche in forma telematica, e a rendere accessibili al Ministero le banche dati a disposizione degli stessi relative allo stato della mobilità e della qualità dell'aria. L'articolo 10, in materia di produzione di materiali e divulgazione dei risultati, attribuisce al Ministero la facoltà di divulgare i risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale. Gli enti locali beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale.

L'Allegato 1 allo schema di decreto reca il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, approvato e reso esecutivo dall'articolo 1 dello schema medesimo. Il Programma è finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, in linea con gli obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra. Il punto 3 ribadisce, in accordo con l'articolo 3 dello schema di decreto, i destinatari del Programma e i soggetti esclusi, mentre il punto 4 elenca le molte tipologie di progetti finanziabili: servizi di mobilità collettiva o condivisa, che possono includere iniziative di *piedibus* (accompagnamento a piedi di gruppi di alunni a scuola da parte di adulti lungo itinerari prestabiliti), di *pooling* (condivisione di automobile privata nel caso del *car-pooling* ovvero condivisione di un tragitto da parte di persone che utilizzano la bicicletta nel caso di *bike-pooling*) e di sharing (uso di un

mezzo di trasporto – automobile, *scooter* o bicicletta – messo a disposizione dall'ente locale, nelle modalità quindi del *car-sharing*, *scooter-sharing* o *bike-sharing*); realizzazione di servizi di infomobilità (applicazioni informatiche di vario tipo e finalità che mirano ad una migliore informazione sulle reti di trasporto, in conformità con il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto); altri servizi destinati, in particolare, al collegamento di aree a domanda debole; realizzazione e adeguamento di percorsi protetti, quali corsie ciclabili e Zone 30; utilizzo di mezzi a basse emissioni negli spostamenti per motivi lavorativi o per uscite didattiche; realizzazione di programmi di formazione ed educazione stradale e di guida ecologica; programmi di riduzione del traffico e dell'inquinamento, soprattutto in relazione alla sosta in prossimità di scuole, università e luoghi di lavoro; previsione di «buoni mobilità» (*voucher* prepagati che consentono l'acquisto di beni e servizi per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile) e agevolazioni tariffarie o incentivi monetari volti ad agevolare l'uso di mezzi a basse emissioni nei tragitti casa, scuola e lavoro. L'Allegato 2, definisce, al punto 1, le modalità per la presentazione dei progetti da parte degli enti destinatari del programma, che possono attivare forme di partenariato con soggetti pubblici o privati, scelti dall'ente medesimo mediante selezioni pubbliche e trasparenti. Ogni ente può presentare un solo progetto afferente a diverse tipologie di iniziative, in una logica integrata. Nel caso di presentazione di più progetti verrà preso in considerazione solo l'ultimo in termini temporali. In caso di gruppi di enti andrà individuato un ente capofila referente per il progetto e, qualora il progetto sia presentato da un ente sovracomunale, dovranno essere comunque indicati tutti gli enti interessati. Deve essere obbligatoriamente inviata, tra le altre cose, anche la documentazione attestante la copertura finanziaria. Con riferimento alla documentazione richiesta per la presentazione dei progetti, si segnala che l'allegato fa

riferimento ad alcuni moduli non contenuti nell'atto in esame. Il punto 2 dell'Allegato 2 stabilisce i limiti al cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, prevedendo un importo minimo di 200.000 euro e un limite massimo di cofinanziamento pari a un milione di euro, ovvero a 3 milioni di euro nel caso di enti locali o aggregazioni di enti locali con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti. Il cofinanziamento può coprire tra il 60 per cento e l'80 per cento dei costi ammissibili (vale a dire i costi delle attività strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti). L'Allegato specifica quindi nel dettaglio i costi ammissibili e quelli non ammissibili. Il punto 3 reca i criteri per la valutazione dei progetti e i punteggi da attribuire in relazione ai giudizi espressi (da « insufficiente » a « ottimo ») per ciascuna categoria. I criteri sono infatti raggruppati in sei categorie, relative a: qualità del progetto; benefici ambientali attesi; integrazione delle azioni proposte; grado di innovazione delle azioni medesime; pianificazione sostenibile dei trasporti; istituzione dei *mobility manager*. La qualità del progetto è a sua volta valutata secondo parametri di fattibilità e sostenibilità, copertura finanziaria, definizione precisa del quadro economico e della congruità dei costi, strategie di comunicazione per la promozione del progetto, monitoraggio dei risultati, coinvolgimento di soggetti terzi (partenariato con soggetti pubblici e privati, ad esclusione dei Comuni), livello di progettazione e/o cantierabilità e caratteristiche territoriali,

quali il tasso di motorizzazione, la popolazione, il mancato rispetto dei limiti tollerati per le sostanze inquinanti. Una specifica tabella è destinata alla definizione dei singoli punteggi in relazione a ciascuno dei parametri sulla base dei quali valutare il progetto. Non potranno essere in ogni caso ammessi al cofinanziamento i progetti che risultino insufficienti rispetto ai parametri di fattibilità, congruità dei costi e monitoraggio delle attività.

Fa presente che, nel corso dell'esame del disegno di legge cosiddetto « collegato ambientale » è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno a firma del collega Gandolfi 9/2093-B/40 che, in relazione al programma sperimentale casa-lavoro e casa-scuola, impegnava il Governo ad attuare una serie di azioni, delle quali solo alcune risultano recepite dallo schema di decreto in esame.

Enrico BORGHI (PD) nel ringraziare il relatore onorevole Zardini per il lavoro svolto, giudica condivisibile l'esigenza di concentrare le risorse disponibili sugli obiettivi della mobilità sostenibile, evitando così interventi surrettizi nel settore dei trasporti locali.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a far pervenire ai relatori eventuali osservazioni che ritenessero utili ai fini della predisposizione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final) della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 40

AUDIZIONI

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final) della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche, attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

La Viceministra Teresa BELLANOVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Andrea VALLASCAS (M5S), Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, Davide CRIPPA (M5S), Gianluca BENAMATI (PD), Ludovico VICO (PD), Enrico BORGHI (PD) e Cristina BARGERÒ (PD).

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia la Viceministra Bellanova e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	43
AVVERTENZA	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

(campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Atto n. 298.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 26 maggio 2016.

Pertanto, le Commissioni, nella seduta odierna, potranno proseguire l'esame e votare il parere sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita i relatori ad illustrare la proposta di parere.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, illustra, anche a nome del relatore per la XI Commissione, onorevole Boccuzzi, la proposta di parere che hanno predisposto (*vedi allegato*).

Maria AMATO (PD) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (Atto n. 298);

considerato che il provvedimento dà attuazione alla delega di cui alla legge 9 luglio 2015, n. 114, che, all'articolo 16, reca uno specifico criterio direttivo riferito all'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva;

rilevato che la direttiva 2004/40/CE, della quale la direttiva in corso di recepimento ha disposto l'abrogazione, non è mai effettivamente entrata in vigore, dal momento che, successivamente alla sua adozione, sono state evidenziate criticità sul piano applicativo, specialmente per quanto attiene all'utilizzo della risonanza magnetica per immagini (RMI) nel settore medico;

espresso apprezzamento per la circostanza che la direttiva 2013/35/UE superi il vuoto normativo a livello europeo, dovuto al reiterato rinvio dell'entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE, sulla

base di un riesame delle disposizioni di tale ultima direttiva anche alla luce delle valutazioni scientifiche acquisite e, in particolare, dei più recenti orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti;

considerato che l'obiettivo della direttiva 2013/35/UE è quello di garantire l'efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici, impostando valori limite congrui e fornendo ai datori di lavoro adeguate informazioni sulle necessarie misure di gestione del rischio, nonché creando, nel contempo, per tutti i lavoratori nell'Unione europea una piattaforma minima di protezione, senza determinare distorsioni della concorrenza;

tenuto conto che, al fine di recepire la direttiva 2013/35/UE, lo schema di decreto legislativo in esame rivede le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, contenute nel Capo IV del Titolo VIII del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché nell'Allegato XXXVI al decreto medesimo;

osservato che nel nuovo testo dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, si precisa, da un lato, che i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti riguardano sol-

tanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici e, dall'altro, si rinvia, per il personale di impianti militari operativi e che partecipa ad attività militare, ad un sistema di protezione equivalente e specifico, come disciplinato dagli articoli 245 e 253 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), sostituendo l'articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure immediate in caso di superamento dei valori limite dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, riportati nell'allegato XXXVI al medesimo decreto, anch'esso sostituito dal provvedimento in esame;

rilevato che i commi 4 e 5 del nuovo articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevedono la possibilità di superare, in presenza di specifiche condizioni, sia i valori limite di esposizione (VLE) sia i valori di azione (VA), ove tale superamento sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo;

tenuto conto che, come previsto dal comma 6 del nuovo articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il datore di lavoro ha l'obbligo, in caso di superamento dei valori limite, di darne notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente, unitamente a una relazione tecnico-protezionistica, contenente, tra l'altro, le motivazioni, il numero dei lavoratori interessati, le tecniche di valutazione utilizzate, le azioni adottate in caso di sintomi transitori e le informazioni fornite ai lavoratori;

considerato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che sostituisce integralmente l'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di valutazione dei rischi e di identificazione dell'esposizione, richiamandosi alle linee guida ema-

nate dalla Commissione europea, dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), dall'IT-NAIIL e dalle regioni quale supporto tecnico nelle attività di valutazione, misurazione e calcolo dei livelli elettromagnetici;

rilevato che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, sostituendo l'articolo 210 del decreto legislativo n. 81 del 2008, reca disposizioni per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, introducendo, per il caso di superamento dei valori di azione, una serie di obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali l'elaborazione e l'attuazione di un programma di azioni che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite, nonché di un programma che preveda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili;

tenuto conto che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 l'articolo 210-bis, recante disposizioni in materia di informazione e formazione dei lavoratori, stabilendo che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori potenzialmente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione ai risultati della valutazione dei rischi;

considerato che lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che sostituisce l'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di sorveglianza sanitaria, disponendo, tra l'altro, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori che accusino effetti indesiderati o inattesi un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati, a sue spese e in orario scelto dal lavoratore;

rilevato che la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che sostituisce l'articolo 212 del decreto

legislativo n. 81 del 2008, disciplina i casi in cui è possibile derogare al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), sulla base di una specifica autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, e con riferimento a circostanze debitamente motivate, secondo modalità da definire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

tenuto conto che la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto reca alcune modifiche testuali all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per coordinare con le modifiche introdotte la disciplina relativa alle sanzioni, e che la lettera *l*) sostituisce l'allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81 del 2008 con il corrispondente allegato alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore;

considerato che le modifiche introdotte non incidono sul livello di protezione dei lavoratori assicurato dalla vigente normativa, assumendo come riferimento i più recenti dati scientifici, tra cui i nuovi orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti;

ritenuto che, anche nell'ottica del rafforzamento delle misure di prevenzione, sia opportuno prevedere una più ampia consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella gestione del rischio derivante dai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro;

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 26 maggio 2016;

preso atto della valutazione favorevole espressa (dei rilievi formulati) dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), nella decisione che si allega al presente parere,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di estendere gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro, attualmente riferiti ai soli lavoratori, anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento alla formulazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento:

a) articolo 208, comma 4, lettera *a*), numero 3);

b) articolo 208, comma 4, lettera *b*), numero 4);

c) articolo 208, comma 6, lettera *g*);

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che sia assicurato un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in sede di elaborazione, da parte del datore di lavoro, del programma di azione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, nonché nell'ambito dell'informazione e della formazione dei lavoratori di cui all'articolo 210-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, inserito dalla lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Emendamenti C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Emendamenti C. 3504, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	47
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Emendamenti C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	48
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Emendamenti C. 2656-3247-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	48

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Emendamenti Doc. XXII, n. 42-A Coppola	48
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Emendamenti C. 2656-3247-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	58
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Testo base C. 2520 Quintarelli ed emendamenti (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	59

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	52
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 3224-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera (<i>Esame e conclusione</i>)	52
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
AVVERTENZA	57

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 giugno 2016. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Emendamenti C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

Emendamenti C. 3504, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Emendamenti C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Emendamenti C. 2656-3247-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 giugno 2016.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamenti Doc. XXII, n. 42-A Coppola.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 giugno 2016. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Emendamenti C. 2656-3247-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti 1.100, 2.100 e 4.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, riguarda l'autorizzazione alla ratifica di alcuni Trattati; si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di una revisione alla luce dell'emergere di nuove esigenze.

Passando a trattare della prima Intesa in titolo – l'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015 – ricorda che *Bioversity International*, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccaresse, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. Evidenzia

che la revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, tenuto conto che, in base all'attuale Accordo di sede, *Bioversity* non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale, considerato che si tratta di un polo di eccellenza.

Illustrando, quindi, la seconda Intesa all'esame della Commissione – l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 – rileva che essa è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'*European Space Research Institute* (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma.

Quanto al terzo Accordo, evidenzia che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo *United Nations System Staff College* (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1º gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. Rammenta, inoltre, che tale nuovo organismo, l'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. Evidenzia, quindi, che, con l'emendamento in esame, l'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ri-

tiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.

Da ultimo, osserva che il Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 è volto ad enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite locali ad uso esclusivo e non esclusivo al fine di sostenere operazioni di pace ed umanitarie.

Si osserva, al riguardo, che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria.

Il provvedimento in esame si colloca nell'ambito della nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto «*Global Field Support Strategy*», presentata dal Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2010, al fine di prevedere un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.

Quanto al contenuto del disegno di legge, fa notare che gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sistema tributario dello Stato, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Testo base C. 2520 Quintarelli ed emendamenti.
(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il Comitato, nella seduta del 2 dicembre 2015, ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge C. 2520 Quintarelli come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente. Successivamente, nella seduta del 10 febbraio 2016, dopo aver approvato quattro emendamenti del relatore che recepivano una condizione posta dalla XIV Commissione, la IX Commissione ha conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento. È stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, trasferimento deliberato dall'Assemblea nella seduta del 21 aprile 2016. Nella medesima data, la IX Commissione ha avviato l'esame in sede legislativa della proposta di legge, adottando come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge medesima, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Nella seduta del 17 maggio 2016 la IX Commissione ha approvato, in linea di principio, gli emendamenti Caparini 2.1 (nuova formulazione), 3.1 (nuova formulazione), 4.1 (nuova formulazione) e Paolo Nicolò Romano 4.3, mentre nella seduta dell'8 giugno 2016 ha approvato gli emendamenti del relatore 3.2, 3.3 e 6.1.

Ricorda che la proposta di legge C. 2520, come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente, consta di sei articoli, recanti disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti e ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete *internet* concentrandosi, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete. Quest'ultimo inteso come possibilità garantita a tutti di accedere agli strumenti, alle informazioni, ai contenuti e ai servizi di *internet*, come delle altre infrastrutture di comunicazione in modo paritario, senza distinzioni o segmentazioni corrispondenti a livelli di utilizzo diversi.

Rispetto al testo su cui il Comitato ha già espresso parere favorevole, il testo in sede referente è stato modificato agli articoli 1, 2, 3 e 6, solo al fine, come già detto, di recepire la condizione posta dalla XIV Commissione che invitava la Commissione di merito ad un esame del provvedimento alla luce dei contenuti del Regolamento (UE) 2015/2120 riguardanti l'accesso a un'*internet* aperta, per evitare sovrapposizioni tra disposizioni normative nella materia oggetto della proposta di legge e conseguenti effetti di disapplicazione della normativa nazionale.

Ricorda che la proposta di legge, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, può essere ricondotta alla materia « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Viene altresì in rilievo la materia « ordinamento della comunicazione », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorda altresì che la Corte costituzionale ha peraltro, in più occasioni, (tra le altre, la sentenza n. 336 del 2005) evidenziato le strette connessioni della materia « ordinamento della comunicazione » con altri ambiti di competenza esclusiva statale.

Con riguardo agli emendamenti approvati in linea di principio, rileva che l'emendamento 2.1. (nuova formulazione) interviene sull'articolo 2 che disciplina la qualificazione dei servizi forniti all'utenza e fa salvo quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento UE n. 2015/2120, che prevede specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a *internet*. Si vieta quindi di definire nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa come « accesso ad *internet* » o « servizio *internet* », un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione *e/o* sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*. Si richiede inoltre che per l'accesso o servizio di connettività la documentazione contrattuale indichi, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete *internet*. Con l'emendamento 2.1 si sopprime poi la definizione di « servizio non *internet* ».

Osserva che altri tre emendamenti approvati in linea di principio incidono sull'articolo 3, che sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*. In particolare l'emendamento 3.2 prevede che ciò avvenga compatibilmente, (anziché « in coerenza » come stabilito nel testo base), con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento n. 2015/2120. L'emendamento 3.3 interviene sulla lettera *a*), prevedendo che tali limitazioni avvengano per prevenire o mitigare (e non « ridurre » come nel testo base) gli effetti della congestione del traffico nella rete *internet*. L'emendamento 3.1 (nuova formulazione) aggiunge un periodo al comma 4, che prevede una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza della rete *internet*, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali, derivanti dal traffico proveniente da un

utente finale dei servizi dell'operatore. In base al periodo aggiunto, solo nei casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, il fornitore di connettività debba segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

Altri due emendamenti approvati in linea di principio intervengono sull'articolo 4 che definisce il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei *software*, contenuti e servizi. In particolare l'emendamento 4.1, al comma 1, dispone che gli utenti abbiano il diritto di reperire *on-line* contenuti e servizi leciti (anziché « legali » come nel testo base) di loro scelta. L'emendamento 4.3 stabilisce al comma 2 che, in riferimento alle disposizioni ivi previste, vadano fatti salvi i casi previsti dal comma 1.

L'emendamento 6.1, infine, interviene sull'articolo 6 che dispone le sanzioni per le violazioni di quanto previsto dalla proposta di legge. In particolare l'emendamento prevede che l'autorità competente a sanzionare l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale sia individuata ai sensi dell'articolo 27 (e non « 144-bis » come nel testo base) del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Riguardo agli emendamenti approvati in linea di principio, osserva quindi che non sussistono elementi di criticità riguardo agli aspetti di competenza della I Commissione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sia sul testo base che sui relativi emendamenti approvati in linea di principio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

C. 3224-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale in titolo ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del

progetto di legge costituzionale il 7 luglio 2015 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 2 febbraio 2016. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 17 maggio 2016.

Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 2 febbraio 2016, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

Avverte che si svolgeranno quindi la relazione e l'esame preliminare, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra brevemente il provvedimento. Nel richiamare le relazioni svolte dal relatore sul provvedimento in prima lettura alla Camera, prima in sede referente il 16 ottobre 2015 e poi in Assemblea il 27 gennaio 2016, desidera ricordare che la proposta di legge costituzionale in esame modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti: soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale (articoli 2-4 e 7-12); abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti consigliere regionale (articolo 5); diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare (articolo 6). Segnala inoltre che l'articolo 1 della proposta sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto, che definisce il territorio regionale al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute, al fine di inserire correttamente tutte le

attuali province della Regione. Nel nuovo testo, infatti, la regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste. La proposta, col sopprimere il livello di governo delle province, delinea quindi un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni, anche nella forma di città metropolitane, e il nuovo ente della città metropolitana, introdotto nello Statuto. Ricorda che la regione ha già disciplinato l'elezione indiretta degli organi delle province con la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.

Si sofferma su alcuni aspetti della proposta di legge, ad iniziare dall'articolo 4, che sostituisce l'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione. La disposizione, infatti, oltre a sopprimere il termine province e a inserire il richiamo all'ente città metropolitana, adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà.

L'articolo 5, come detto, modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come è nel testo vigente, alla maggiore età. Potranno perciò essere eletti alla carica di consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni il giorno delle elezioni. Ricorda al proposito che l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo è stabilita a: 18 anni per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna e per la elezione dei Consigli provinciali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; 21 anni per l'elezione dei consigli regionali delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta; 25 anni per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 56, comma 3, della Costituzione).

L'articolo 6, come già ricordato, modifica l'articolo 27 dello Statuto concernente l'iniziativa legislativa, diminuendo il nu-

mero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale portandolo da 15 mila a 5 mila.

Gli articoli 7, 8 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto, sostituendo l'«insieme degli enti locali», individuato nel testo vigente come «province e comuni», con la nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione: comuni anche nella forma di città metropolitane. Ricorda che gli ambiti di intervento dei suddetti articoli concernono rispettivamente: le entrate della regione e la possibilità per la regione di istituire tributi propri in armonia col sistema tributario dello Stato e degli enti locali (articolo 51); possibilità per la regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi (articolo 54); funzioni del Commissario di Governo nella regione che ha il compito, tra l'altro, di vigilare sull'esercizio da parte della regione e degli enti locali delle funzioni delegate dallo Stato (articolo 62).

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto che attiene agli enti locali, nel senso di stabilire che sono i comuni, anche nella forma di città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della regione e che i medesimi comuni sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.

L'articolo 12 reca «Disposizioni transitorie» e stabilisce al comma 1 la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. La medesima legge regionale è chiamata, ai sensi del comma 2, a disciplinare il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione. Sempre con legge regionale dovranno essere disciplinati la conseguente attribuzione delle risorse

umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché la successione nei rapporti giuridici. Il comma 3 infine stabilisce che fino alla data di soppressione, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, osserva che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione). L'iniziativa, oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Gian Luigi Gigli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 65 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell' 8 giugno 2016.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritiene che il tema in oggetto sia di evidente importanza coinvolgendo argomenti connessi alla convivenza civile e all'integrazione sociale, questioni giudicate di grande attualità, anche alla luce dei fenomeni di urbanizzazione che impongono di ridefinire i perimetri delle città e delle loro periferie. Soffermandosi sul contenuto del provvedimento, ritiene che esso proponga una correlazione eccessiva e troppo stretta tra il tema della sicurezza e del degrado e quello dell'immigrazione, argomenti sui quale andrebbe svolta una riflessione più profonda. Si chiede, inoltre, se non sia il caso di estendere i compiti della Commissione di inchiesta, includendo anche quello di monitorare lo stato di attuazione dei programmi di recupero delle periferie già elaborati a livello locale, quantificando inoltre le risorse a tal fine stanziare.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

Emanuele COZZOLINO (M5S), rileva preliminarmente che la proposta di legge C. 2406 Lombardi « Disposizioni concernenti il coordinamento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale nonché l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza », di cui è cofirmatario, è stata depositata a maggio del 2014, ma che la sua elaborazione è precedente all'approvazione della legge n. 56 del 2014, la cosiddetta legge Delrio. Osserva che la proposta di legge, dunque, non affronta la questione della riorganizzazione della polizia locale alla luce della nuova distribuzione delle funzioni amministrative dei diversi Enti e che, peraltro, essa dovrà essere rivista anche in caso di esito positivo del referendum costituzionale di ottobre.

Evidenzia tuttavia che l'obiettivo della proposta in oggetto, denunciato dal titolo stesso, è quello di dettare una disciplina che coordini i poteri dei vari livelli istituzionali in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale; lo scopo è cioè quello di attuare politiche integrate per la sicurezza, rispondendo ad un'esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini, i quali chiedono con insistenza di incrementare mezzi e risorse per sentirsi più sicuri.

Sottolinea che la polizia locale è individuata da molte regioni come l'insieme delle polizie municipali e provinciali. Osserva altresì che la sicurezza di un Paese parte dal basso, cioè dal rispetto delle più banali regole del vivere comune: i regolamenti urbani, commerciali, edilizi e stradali sono il corollario di una materia più estesa che arriva fino alla disciplina penale dell'ordine pubblico. Si tratta quindi di una tematica vasta e complessa che richiede una riflessione approfondita ma improcrastinabile da parte del legislatore.

Ricorda che gli operatori di polizia locale in Italia sono oltre 60.000, una forza che vanta un rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle nostre città; tuttavia, questa forza non sempre è impiegata nel migliore dei modi, anche perché manca uno strumento legislativo adeguato, fermo ancora ad una legge quadro datata, la

legge 7 marzo 1986, n. 65, e ampiamente superata nei fatti e nelle consuetudini, oltre che nelle pronunce giurisprudenziali e nelle direttive del Ministero dell'interno. Va considerato anche che la necessità di unire gli sforzi delle varie Forze dell'ordine in un impegno sinergico nel controllo del territorio rende sempre più necessario, non solo culturalmente ma anche tecnologicamente, un uso ampio uso di forme di coordinamento fra i vari soggetti; c'è bisogno di un dialogo comune che metta tutti nelle condizioni di avere ruoli definiti e chiari.

È necessario dunque, nel rispetto delle autonomie locali, definire un quadro normativo all'interno del quale le regioni stesse debbano legiferare nella loro autonomia, ma in presenza di alcune condizioni omogenee nell'intero territorio nazionale. Pur lasciando alle regioni, alle province — o a quello che ne rimane — ed ai comuni il loro spazio, vanno quindi stabilite alcune ben definite e precise caratteristiche, affinché un agente di polizia locale sia, da Agrigento a Bolzano, riconosciuto dal cittadino per un profilo base identico e certo dal punto di vista giuridico e professionale. Infatti, gli agenti di polizia locale si trovano ad operare in condizioni professionali che variano completamente da comune a comune, sia in termini di formazione che di equipaggiamenti e dotazioni, rendendo spesso difficile il coordinamento con le altre Forze dell'ordine e la riconoscibilità dei loro compiti da parte del cittadino, ad eccezione ovviamente della classica attività contravvenzionale. Ma in particolare gli operatori delle polizie locali hanno in diverse occasioni espresso il bisogno di una chiara e moderna definizione del loro ruolo, che rende di conseguenza necessaria, in primo luogo, una contrattazione separata dal contratto nazionale degli enti locali, dai quali la tipologia professionale (turnazioni, servizi festivi e notturni, di disagio e di ordine pubblico, solo per fare alcuni esempi) si distingue nettamente. È poi necessario definire: la funzione di polizia giudiziaria, in particolare senza limiti temporali, territoriali e di materia per gli agenti; l'at-

tribuzione della funzione di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale; l'applicazione delle misure normative previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato in materia previdenziale e infortunistica (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari (accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata); garantire l'accesso del personale della polizia locale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile. Sarebbe infine auspicabile l'adozione di criteri di selezione, addestramento, affidabilità, attribuzione di qualifiche e trattamento economico pari alle altre forze di polizia. Osserva, inoltre, che, in relazione ai singoli contesti locali, le autorità devono poter intervenire sugli equipaggiamenti specifici e eventualmente gestire le realtà opportunamente accorpate.

Nell'approvazione di una legge che raccolga le istanze avanzate dai soggetti interessati, va tenuto presente che il criterio su cui basare la nuova disciplina deve essere la centralità delle funzioni istituzionali rispetto al referente dell'ente di appartenenza (il comune o la provincia, anziché lo Stato). Solo così, infatti, si realizzerebbe quell'esigenza di giustizia e di equità fortemente avvertita, essendo obiettivamente inconcepibile che, a parità di poteri, doveri e, non in ultimo, rischi, la linea del discrimine passa ancora per la differenza amministrativa del datore di lavoro.

Sottolinea infine che l'obiettivo della proposta di legge presentata dal suo gruppo è quello di rimuovere le difficoltà che ostacolano lo svolgimento quotidiano dei numerosi compiti che lo Stato ha imposto ai poliziotti locali che ogni giorno con orgoglio tutelano tutti i cittadini.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

C. 56 cost. Alfreider.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella seduta del 13 ottobre 2015, sono stati richiesti, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1972, n. 670), così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, i prescritti pareri del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sulla proposta di legge costituzionale C. 56.

Informa che la Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 5 maggio 2016, i pareri espressi, in data 5 aprile 2016, dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In

particolare, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha espresso sul provvedimento parere favorevole con un'osservazione e il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha espresso parere favorevole.

Non essendo ancora stato trasmesso il parere del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Emendamenti C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (C. 3764, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3764, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d)

Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (testo base C. 2520 Quintarelli ed emendamenti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

richiamato il parere espresso dal Comitato, nella seduta del 2 dicembre 2015;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2520 Quintarelli, adottato come testo base per l'esame in sede legislativa, recante « Disposizioni in materia di

fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti »;

esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo della proposta di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; <i>b)</i> Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

SEDE REFERENTE:

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	72
AVVERTENZA	69

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; *b)* Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

C. 3458, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014, e della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (A. C. 3458 Governo), approvato dal Senato.

Relativamente all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione del 12 febbraio 1971 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, segnala che lo stesso modifica alcune disposizioni in materia di estradizione della Convenzione medesima.

In proposito, ricorda che la Convenzione in questione, è stata ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge n. 1043 del 12 dicembre 1973 ed è in vigore a livello internazionale dal 22 maggio 1975. Essa ha durata indeterminata, salvo denuncia con effetto ad un anno. Con l'Accordo in esame, in particolare, vengono disciplinati in maniera più sistematica i presupposti in presenza dei quali l'estradizione può essere concessa, nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi.

Fa presente che l'Accordo consta di 11 articoli. L'articolo 1 sostituisce l'articolo 31 della Convenzione del 1971 che riguarda i reati che danno luogo all'estradizione. Nella nuova formulazione è previsto che l'estradizione può essere concessa:

quando la richiesta è formulata per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno;

quando la richiesta è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale (estradizione esecutiva) per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti (principio della doppia incriminabilità) e il tempo residuo di esecuzione della pena o del provvedimento restrittivo sia di almeno

sei mesi al momento della presentazione della domanda. La disposizione, inoltre, disciplina l'ipotesi in cui la domanda di estradizione concerna più fatti di reato, alcuni dei quali non rispettino i limiti di pena suindicati e l'ipotesi in cui l'estradizione viene richiesta per reati di natura finanziaria. L'articolo 2 inserisce nel testo della Convenzione del 1971, dopo l'articolo 31 da ultimo richiamato, l'articolo 31 Bis. Il nuovo articolo disciplina l'ipotesi in cui l'estradizione venga richiesta per un reato punibile dalla legge dello Stato richiedente con la pena di morte, e dispone che, in caso di estradizione processuale, lo Stato richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato richiesto e, in caso di estradizione esecutiva, l'estradizione non sarà concessa, salvo che la pena inflitta dallo Stato richiedente sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato richiesto. L'articolo 3 sostituisce l'articolo 32 della Convenzione del 1971, e riguarda i motivi di rifiuto obbligatori. La nuova norma, oltre alle ipotesi tradizionalmente previste nei trattati e nelle convenzioni in materia quali amnistia, prescrizione ed esistenza di un giudicato, contempla anche il rifiuto delle domande di estradizione richiesta per reati militari; il rifiuto è previsto, altresì, laddove vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa: sul punto, in particolare, è precisato che la circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione. L'articolo 4 sostituisce l'articolo 33 della Convenzione del 1971, e riguarda i motivi di rifiuto facoltativi. La norma prevede, quali motivi di rifiuto facoltativi, l'ipotesi in cui lo Stato richiesto abbia la anch'esso giurisdizione sul reato per il quale l'estradizione è richiesta ed intenda sottoporre la persona a procedimento penale, nonché l'ipotesi in cui, avuto riguardo all'età, alle condizioni di salute o ad altre condizioni personali della persona richiesta, l'estradizione appare incompatibile con valutazioni di carattere umanitario. Con l'articolo 5 vengono abro-

gati gli articoli 34 e 35 della Convenzione del 1971 i quali contemplavano alcune ipotesi di ammissibilità ovvero di rifiuto dell'extradizione. Tali ipotesi sono ora disciplinate dagli articoli 31 e 32 della Convenzione medesima come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 dell'Accordo in esame. Con l'articolo 6 nel testo della Convenzione del 1971 viene inserito l'articolo 36 bis il quale stabilisce che la domanda di estradizione ed i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese e che gli atti e i documenti sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione. L'articolo 7 inserisce l'articolo 38 bis, che riguarda la procedura semplificata di estradizione. La norma consente di prescindere dalle regole di documentazione previste dall'articolo 36 della Convenzione del 1971 in presenza del consenso dell'estradando; tale consenso è valido solo se reso, alla presenza di un difensore, ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che deve informare l'estradando dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni normative. L'articolo 8 aggiunge il paragrafo 6 all'articolo 42 della Convenzione e ne integra le disposizioni, prevedendo che il periodo di custodia cautelare, anche agli arresti domiciliari, sofferto dall'estradando dalla data dell'arresto a quella della consegna, deve essere computato dallo Stato richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire. L'articolo 9 dell'Accordo sostituisce con due nuovi paragrafi il paragrafo 3 dell'articolo 43 della Convenzione, in materia di differimento della consegna e della consegna temporanea. Le nuove disposizioni oltre a disciplinare in modo più analitico la consegna temporanea, prevedono la possibilità di differire la consegna anche nelle ipotesi in cui, a causa delle condizioni di salute dell'estradando, il trasferimento può porre in pericolo la vita di questi o aggravarne lo stato. Con l'articolo 10 viene sostituito l'articolo 45 della Convenzione del 1971, che disciplina la materia della riestradizione. La norma prevede in generale che senza il consenso dello Stato richiesto lo Stato richiedente non può consegnare ad uno Stato

terzo la persona che gli è stata consegnata e che è da questo richiesta per reati commessi anteriormente alla consegna. L'articolo 11, che contiene le clausole finali, dispone l'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo al 31° giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica; prevede la possibilità di modifica dell'Accordo per mezzo di accordo scritto tra le due Parti; dispone che l'Accordo aggiuntivo abbia durata illimitata (come d'altronde illimitata è la durata della Convenzione del 1971); stabilisce le modalità di denuncia dell'Accordo, che deve aver forma scritta, con cessazione dell'efficacia trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione di recesso.

Relativamente alla Convenzione tra Italia e Marocco sul trasferimento delle persone condannate, segnala che la stessa è finalizzata allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

Fa presente che la Convenzione si compone di un breve preambolo e di 22 articoli, il primo dei quali è dedicato ai chiarimenti terminologici, mentre l'articolo 2, che dispone in tema di obblighi di informazione, stabilisce che ogni persona condannata, alla quale può essere applicata la Convenzione in esame, deve esserne informata dallo Stato di condanna, così come delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento e dell'evoluzione del relativo procedimento. L'articolo 3, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, salvo casi eccezionali, che egli acconsenta al trasferimento, e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente, che potranno non dar corso al

trasferimento se lo ritengano pregiudizievole per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico dei due Stati interessati, ovvero per i rispettivi principi giuridici fondamentali. L'articolo 4 contempla i casi di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti, che si verificano se la richiesta di trasferimento concerne una persona che abbia anche la cittadinanza dello Stato di condanna, se quest'ultimo ritenga che la persona condannata non ha soddisfatto gli obblighi di natura pecuniaria derivanti dalla condanna medesima, ovvero qualora il reato consista unicamente nella violazione di obblighi di carattere militare. Con l'articolo 5 si definiscono i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata. Con l'articolo 6 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile. Peraltro, invece, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna medesima (articolo 7). È invece facoltà di entrambi gli Stati contraenti della Convenzione in esame la concessione della grazia, dell'amnistia o di altre misure volte a ridurre la pena, in conformità con le rispettive legislazioni (articolo 8). L'articolo 9 contiene anzitutto una clausola di *ne bis in idem*, in base alla quale nessun condannato trasferito in applicazione della Convenzione in esame potrà essere nuovamente oggetto di procedimento, arresto o detenzione nello Stato di esecuzione per il medesimo reato

che aveva dato luogo alla condanna iniziale. Quanto precede non impedisce tuttavia che la persona trasferita possa essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli da cui è scaturita la condanna iniziale, purché quei fatti siano sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per quanto concerne i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applicherà la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna. Ai sensi dell'articolo 13 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura. Le richieste di trasferimento, da formulare per iscritto, - in proposito l'articolo 12 riporta dettagliatamente i documenti da accludere alla richiesta - possono essere presentate dalla persona interessata, ma anche dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione (articolo 11). Le autorità competenti per ricevere la documentazione riguardante l'applicazione della Convenzione in esame sono il Ministero della giustizia per l'Italia e la Delegazione generale dell'amministrazione penitenziaria e del reinserimento per il Marocco. L'accettazione o il rifiuto del trasferimento richiesto dovranno nel più breve tempo possibile essere resi noti alle autorità dello Stato richiedente (articolo 14). Gli atti e documenti correlati alle domande di trasferimento ai sensi della Convenzione in esame sono esenti da legalizzazione (articolo 16): essi verranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e tradotti in francese (articolo 15). Gli articoli 17-19 riguardano le modalità della consegna della persona trasferita ai sensi della Convenzione in esame: è previsto che lo Stato di esecuzione fornisca la scorta per il trasferimento e, di norma, che sopporti tutte le spese relative. È prevista altresì la possibilità del transito della persona interessata, ai fini della consegna allo Stato di esecuzione, nel territorio di uno Stato terzo che abbia in vigore con uno dei due Stati firmatari della Convenzione in

esame un accordo per il trasferimento di persone condannate: il transito è possibile – salvo il trasferimento per via aerea – previa autorizzazione dello Stato interessato, ma può essere rifiutato se il condannato sia un cittadino dello Stato di transito, o se il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisca reato ai sensi della legislazione di detto Stato. Ai sensi dell'articolo 20 la Convenzione è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore di essa. Eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione della Convenzione in esame potranno essere risolte per via diplomatica (articolo 21). L'articolo 23, infine, detta le disposizioni finali della Convenzione, che ha durata illimitata, ma potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata all'altra Parte, con effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della stessa.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge A.C. 3209, approvata in prima lettura al Senato (A.S. 1259), che reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti.

Segnala che la proposta di legge si compone di un unico articolo.

In particolare, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 contiene la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

rafforzamento della patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore;

disciplina delle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;

razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della contro-garanzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;

potenziamento dei servizi a favore delle PMI, attraverso lo sviluppo, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, di strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, anche di carattere non finanziario. Si fa comunque espresso divieto ai confidi di trattare derivati e strumenti finanziari complessi;

semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. Si

prevede, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI;

rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del TUB e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi;

previsione di misure volte ad assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

introduzione di specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso.

Evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge reca i passaggi procedurali per l'approvazione dei decreti legislativi. Nello specifico, gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica, devono essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

Rileva, infine, che il comma 3 della proposta di legge in titolo contiene la clausola di neutralità finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.55.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Verini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione giustizia si trova oggi ad esaminare in seconda lettura il provvedimento volto ad introdurre nell'ordinamento il reato di depistaggio, che era stato approvato dalla Camera il 24 settembre 2014.

Trattandosi di un esame limitato alle sole parti modificate dal Senato, segnala che si limiterà a ricordare solo le motivazioni a sostegno del testo, che rimandano ai momenti più bui della storia della nostra democrazia: mi riferisco, in particolare, alla strage di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, della stazione di Bo-

logna, di Ustica, del caso Moro, alle stragi mafiose degli anni Novanta. Evidenzia, infatti, che le ricostruzioni giudiziarie di tutte queste tragedie sono state estraneamente difficoltose anche a causa del comportamento di infedeli appartenenti alle strutture dello Stato che hanno ostacolato l'accertamento della verità, potendosi dire che ci si è scontrati con un « muro di gomma ».

Rammenta che il testo trasmesso dal Senato risulta dall'approvazione di un testo unificato composto dal testo approvato dalla Camera e da un provvedimento di iniziativa parlamentare. Rispetto al testo già approvato dalla Camera, il Senato, tornando all'impostazione originaria della proposta originaria C. 559, ha previsto che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (c.d. reato proprio), ha elevato le pene edittali ed ha introdotto nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Segnala che il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato (primo comma). Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; nel testo approvato dalla Camera, invece, il reato era comune (« chiunque ») e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava l'applicazione di un'aggravante.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di « impedire, ostacolare o sviare un'indagine ». La pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (secondo comma). Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati (terzo comma). La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per: ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori (quarto comma). Quando le circostanze aggravanti (secondo e terzo comma) concorrono con circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso) – le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalle aggravanti (quinto comma). Il sesto comma del nuovo articolo 375 c.p. prevede che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si ricorda che, in base all'articolo 29 c.p.: la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per

cinque anni. Infine, la disposizione a seguito delle modifiche approvate dal Senato afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dall'ufficio o dal servizio (settimo comma). Viene esclusa la punibilità se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (ottavo comma). È affermata l'applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (nono comma).

Fa presente che l'articolo 1, comma 2, interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale e innalza a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale – nell'ambito di tale procedimento – al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a tre anni. Il provvedimento approvato dal Senato non interviene sul secondo comma dell'articolo 374, relativo alla frode nel processo penale. Si tratta della disposizione che punisce con la medesima pena detentiva prevista dal comma primo (attualmente «da 6 mesi a 3 anni», in seguito alla modifica apportata dal disegno di legge «da 1 a 5 anni») chiunque commette la frode nel corso di un procedimento penale anche davanti alla Corte penale internazionale. Il testo approvato dalla Camera abrogava questa disposizione in quanto ricompresa nel delitto di inquinamento processuale e depistaggio, delitto che poteva essere commesso da chiunque. La scelta del Senato di costruire il depistaggio come reato proprio del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) con-

sente la contemporanea vigenza dell'articolo 374, secondo comma, che dà rilievo penale alle condotte di frode processuale commesse da coloro che non sono pubblici ufficiali.

Osserva che l'articolo 1, comma 3, inserisce nel codice penale l'articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per innalzare le pene. In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia. La pena da applicare è così determinata: reclusione da 4 a 10 anni (anziché da 3 a 8 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni; reclusione da 6 a 14 anni (anziché da 4 a 12 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni; reclusione da 8 a 20 anni (anziché da 6 a 20 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 4, modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato, di cui al terzo comma dell'articolo 375 c.p.

Rammenta che il Senato ha, inoltre, soppresso la modifica – prevista dal testo

della Camera – dell'articolo 384, primo comma, c.p., volta ad aggiungere il reato di inquinamento processuale e depistaggio alle fattispecie cui sono riferibili i casi di non punibilità.

Fa presente che l'articolo 2 della proposta di legge, introdotto dal Senato, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 384-ter (Circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo articolo 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 375 c.p., osserva che anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Si tratta pertanto di una circostanza speciale, con una riduzione di pena maggiore rispetto alla analoga circostanza attenuante comune prevista dall'articolo 62, primo comma, n. 6), c.p.

Infine, segnala che l'articolo 3, anch'esso introdotto dal Senato, modifica l'articolo 376 c.p., per affermare anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.

Ciò premesso, onde consentire la rapida approvazione del provvedimento, ampiamente condiviso da tutti i gruppi par-

lamentari, propone che sia fissato a breve il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Giulia SARTI (M5S), pur condividendo i contenuti della proposta di legge in discussione, osserva come l'impianto della stessa sia stato sostanzialmente modificato rispetto a quello definito dalla Camera nel corso della prima lettura. Per tali ragioni, a nome del suo gruppo, preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative volte ad introdurre nel testo elementi migliorativi, chiedendo che il relativo termine sia fissato non prima della fine della corrente settimana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta della collega Sarti, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo alle ore 18 di lunedì 20 giugno prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

C. 2664 Lauricella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono stati presentati 15 emendamenti al provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Ferraresi 1.10, sul quale esprime, invece, parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Raccomanda,

inoltre, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1.1 del relatore medesimo, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, accetta la riformulazione del suo emendamento testé proposta dal rappresentante del Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'accettare la riformulazione del suo emendamento 1.10 proposta dal relatore, evidenzia, tuttavia, come quello in discussione sia un provvedimento sul quale tanto l'Unione delle Camere penali, quanto l'Associazione nazionale magistrati, hanno manifestato rilevanti perplessità, a suo avviso condivisibili. A suo giudizio, infatti, la proposta di legge, introducendo una fattispecie di reato autonoma rispetto a quella di furto, è del tutto inutile, oltre che ultronea sul piano normativo. Netta contrarietà esprime, inoltre, sia in ordine alla prevista

attribuzione del reato in questione alla competenza delle Direzioni distrettuali antimafia (attraverso l'integrazione dell'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale), sia in merito alla disposizione con la quale si attribuisce alle predette direzioni distrettuali la competenza nelle ipotesi associative finalizzate al furto di rame. Sottolinea, infatti, che tali norme finirebbero, di fatto, con il distogliere le direzioni distrettuali antimafia da compiti ben più impegnativi rispetto ad indagini relative a fatti isolati e di scarso allarme sociale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimerlo.

*1. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

All'articolo 416, ultimo comma, del codice penale, prima delle parole: « si applica », sono aggiunte le seguenti: « nonché di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, n. 7-bis), ».

1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 625, comma 1, n. 7-bis), del codice penale, le parole: « sottratto ad » sono sostituite dalle seguenti: « provenienti da ».

1. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

All'articolo 625, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando ricorre la circostanza di cui al n. 7-bis), le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi della predetta circostanza aggravante ».

1. 6. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 625 del codice penale, comma 1, n. 7-bis) la parola: « sottratto » è sostituita dalle seguenti: « proveniente da ».

1. 7. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 625, n. 7-bis), è aggiunto il seguente capoverso: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al presente numero, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

1. 8. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 625 del codice penale, comma 1, n. 7-bis) la parola: « sottratto » è sostituita dalle seguenti: « proveniente da »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 416 del codice penale, al comma 7, dopo le parole: « 609-undecies » sono aggiunte le seguenti: « articoli 624 e 625 n. 7-bis) »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 625, n. 7-bis), è aggiunto il seguente capoverso: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al presente numero, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

1. 9. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 624-ter, dopo le parole: si impossessa aggiungere le seguenti: sottraendole a chi le detiene.

1. 10. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1. 11. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 416 del codice penale, al comma 7, dopo le parole: « 609-undecies » sono aggiunte le seguenti: « articoli 624 e 625 n. 7-bis) ».

1. 12. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 2.

1. 13. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

1. 14. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, le parole: « 416, secondo e settimo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, secondo, settimo e ottavo comma, ».

1. 1. Il relatore.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

1. 16. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Al comma 1, capoverso articolo 624-ter, primo comma, sostituire le parole « appartenente a » con le seguenti « sottraendole dalle ».

1. 10. Ferraresi *(nuova formulazione)*.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) All'articolo 51, comma 3-quinquies, c.p.p., dopo le parole: « 640 quinquies » sono inserite le seguenti: « 416, comma ottavo ».

1. 1. Il Relatore *(nuova formulazione)*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01015 Quartapelle Procopio: Sull'impegno dell'Italia per il Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00186</i>)	74
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	80

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (<i>Deliberazione</i>)	75
<i>ALLEGATO 2 (Programma)</i>	84
Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico (<i>Deliberazione</i>)	75
<i>ALLEGATO 3 (Programma)</i>	86
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	76
Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa Sub-sahariana (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; <i>b)</i> Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	77
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento approvato)</i>	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

RISOLUZIONI

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — In-

terviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.45.

7-01015 Quartapelle Procopio: Sull'impegno dell'Italia per il Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00186).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra la risoluzione in titolo, ricordando che la Commissione ha già trattato la questione del finanziamento al Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e che vi sono vari impegni globali, in particolare con riferimento all'Agenda 2030, per interrompere il diffondersi delle pandemie in oggetto. Ricorda quindi che il Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria è uno strumento «verticale» di finanziamento dedicato specificamente a tali pandemie e che il nostro Paese ha partecipato alla creazione del meccanismo globale di tale Fondo, nel 2001, nel corso del Vertice del G8 che si tenne a Genova e che, fino al 2008, è stato uno dei principali finanziatori del Fondo. Rammenta altresì che il finanziamento italiano allo stesso Fondo ha subito una riduzione per alcuni anni e che si è riusciti a ristabilirne l'entità nel 2014, per effetto di un'iniziativa dell'allora Ministra Federica Mogherini. Evidenzia, quindi, che la risoluzione in titolo ha l'obiettivo di impegnare il Governo, in vista della Conferenza destinata al rifinanziamento del Fondo che si terrà in Canada, a settembre, sia ad incrementare in modo significativo il contributo del nostro Paese per il prossimo triennio sia a partecipare, dando un senso di presenza politica, ai meccanismi di *governance* del Fondo. Sottolinea inoltre che la risoluzione in esame ha tale obiettivo, in coerenza con la caratterizzazione degli impegni assunti dall'Italia nella cooperazione in campo sanitario e con riferimento ad un auspicato nuovo ruolo di protagonismo del nostro Paese sulla scena della cooperazione internazionale, anche in vista della Presidenza del G7 che l'Italia assumerà il prossimo anno. Ricorda ancora che l'atto di indirizzo in titolo è il risultato di un'ampia collaborazione tra

diverse parti politiche. Auspica, pertanto, che sulla risoluzione in titolo si manifesti un consenso che sia il più ampio possibile, e non solo limitato alla maggioranza di governo. Propone, infine, una riformulazione dell'atto di indirizzo in titolo, sostituendo, al penultimo capoverso delle premesse, le parole, in fine: «con un incremento del 46 per cento rispetto al triennio precedente» con le seguenti: «importo analogo a quello annunciato nel 2013».

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel rilevare che il nostro Paese torna ad essere uno dei maggiori donatori del Fondo globale e intende, in linea con la risoluzione in titolo, ampliare il ruolo attivo che già svolge nella *governance* del Fondo stesso, esprime un orientamento favorevole alla risoluzione in titolo, ivi inclusa la proposta di riformulazione testé illustrata dall'onorevole Quartapelle.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel ricordare l'ampio dibattito che si è svolto tra le forze politiche sull'atto di indirizzo in titolo al di fuori dell'esame in Commissione, esprime apprezzamento per alcuni punti in esso contenuti, in particolare per quanto riguarda l'impegno sul monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di erogazione del contributo finanziario. Pur evidenziando che, come già emerso in precedenza, anche in virtù delle osservazioni del Movimento Cinque Stelle, sarebbe da approfondire la questione dell'attribuzione di fondi a Paesi non propriamente attivi sul fronte della lotta alla corruzione, preannunzia comunque il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in titolo, così come riformulata, in quanto le azioni del Fondo sono fondamentali per debellare le pandemie di cui si tratta.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) auspica che, con riferimento a quanto detto dal sottosegretario Della Vedova, in occasione della quinta Conferenza di ripianamento del Fondo globale, aumentino gli stanziamenti da parte del nostro Paese. Ricorda, infatti, come l'Italia, che pure era stata tra i promotori e tra i principali

contributori di tale strumento, sia scivolata, dal 2008 al 2014, per effetto dell'azzeramento delle somme destinate al finanziamento del Fondo, all'ottava posizione tra i Paesi finanziatori, mentre dal 2014 si assiste ad una ripresa, seppur non dell'entità auspicabile, della nostra contribuzione. Considerata, quindi, l'importanza e, soprattutto, l'efficacia dimostrata da tale Fondo nella lotta all'eradicazione delle pandemie di cui si tratta, auspica, attraverso l'approvazione dell'atto di indirizzo in titolo, che il nostro Paese possa ritrovare un ruolo da protagonista, anche con riferimento ai meccanismi di *governance* del Fondo stesso.

Eleonora CIMBRO (PD) sottoscrive la risoluzione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, all'unanimità la risoluzione n. 7-01015, come riformulata, che assume il n. 8-00186 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(*Deliberazione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella riunione del 7 giugno scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha condiviso in modo unanime l'opportunità che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. A tal proposito, osserva che l'indagine conoscitiva – promossa dalle colleghe Spadoni e Quartapelle e il cui svol-

gimento sarà delegato al Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, presieduto dalla deputata Spadoni, salva la facoltà della Commissione di avocare di volta in volta a sé di specifiche sedute – rappresenta di un'indagine molto attesa, riguardando temi cruciali per lo sviluppo e la pace internazionali e su cui la stessa Presidenza della Camera ha promosso l'istituzione presso le Commissioni permanenti di Comitati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, delegati alla trattazione di temi connessi all'Agenda 2030 secondo le rispettive competenze.

Ciò premesso, avverte che ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, è intervenuta l'intesa della Presidente della Camera allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, il cui termine di conclusione è fissato al 31 dicembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 2*).

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.

(*Deliberazione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella riunione del 7 giugno scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha condiviso in modo unanime l'opportunità che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

A tal proposito segnala che l'indagine – promossa dal collega Alli, oggi impossibilitato a prendere parte alla seduta in quanto impegnato in una concomitante missione all'estero al seguito della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO – attiene una questione di rilievo prioritario che è stata da lui stesso portata all'attenzione del Presidente Renzi in occasione delle Comunicazioni del Governo in Aula in occasione del Consiglio europeo del

mese di marzo scorso. Sottolinea, infatti che il tema dell'Artico implica l'approfondimento sul rapporto tra Unione europea, Russia Stati Uniti, Canada e Cina e, in generale, sulla connessione tra pace e sicurezza europea da un lato e risorse, rotte commerciali e cambiamenti climatici dall'altra.

Ciò premesso, avverte che ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, è intervenuta l'intesa della Presidente della Camera allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, il cui termine di conclusione è fissato al 31 dicembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 3*).

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione svolta il 7 giugno scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata il 4 marzo 2015 e il cui termine di scadenza era stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2016. Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2016.

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa Sub-sahariana.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione svolta il 7 giugno scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo, deliberata il 4 marzo 2015 e il cui termine di scadenza era stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2016. Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2016.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016 — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

C. 2800 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura e Attività produttive, mentre la Commissione per le questioni regionali ha preannunciato di non procedere all'espres-

sione del previsto parere. Avverte, inoltre, che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Valentini, ha presentato l'emendamento 3.1.

Valentino VALENTINI (FI-PdL), *relatore*, illustra quindi il suo emendamento 3.1 (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore, onorevole Valentini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.
C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli

delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Propone quindi, a seguito di intese intercorse all'interno del gruppo del Partito Democratico, che la Commissione conferisca all'onorevole Cimbro il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, per il quale la funzione di relatore durante l'*iter* in Commissione è stata assolta dal collega Chaouki.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire all'onorevole Cimbro il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio TACCONI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento in titolo, evidenzia che l'Accordo all'esame della Commissione stabilisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare e ad intensificare la cooperazione transfrontaliera, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo. Osserva, al riguardo, che il contesto internazionale e la contiguità territoriale pongono l'obbligo di aumentare e perfezionare la collaborazione nel contrasto alle attività della criminalità organizzata. Rileva, quindi, che l'Intesa si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico più ade-

rente alla realtà e più attuale rispetto all'Accordo attualmente in vigore – che risale al 1998 – per disciplinare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Evidenzia, inoltre, che l'Accordo prende spunto da strumenti giuridici di collaborazione transfrontaliera già esistenti in ambito internazionale. Segnala, a tal proposito, che specifiche forme di cooperazione di polizia sono state fissate dal Trattato di Prüm del 27 maggio 2005 e che l'Accordo, già operativo per 14 Stati dell'Unione europea, non è ancora entrato in vigore nel nostro Paese.

Ricorda, poi, che anche la Svizzera non è parte del Trattato, pur se il Consiglio federale elvetico ha annunciato, nel marzo 2015, che intende negoziare l'adesione al Trattato stesso, per semplificare lo scambio di informazioni al fine di contrastare la criminalità transfrontaliera tra gli Stati dell'Unione europea. Osserva, tuttavia, che la Confederazione ha concluso con l'Unione europea, il 28 gennaio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Schengen sulla libera circolazione ed il 28 febbraio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Dublino, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo.

Rileva, altresì, che l'Accordo sancisce quali sono le rispettive « zone di frontiera » ove esercitare le singole modalità di cooperazione, nonché definisce i termini « centro comune », « agenti » e « sorveglianza » utilizzati nell'articolato corpo dell'Accordo.

Sottolinea, quindi, che nel Titolo II seguono altre disposizioni che definiscono l'ambito della cooperazione, la cui attuazione avverrà in conformità alle proprie legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali; e che sono elencati gli ambiti criminosi oggetto dell'Accordo, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale al traffico dei migranti alla criminalità informatica.

In conclusione, evidenzia che il disegno di legge, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, quantifica in circa 100 mila

euro annui gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, che saranno coperti mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore, osservando che l'Accordo in titolo riveste una grande importanza nell'ambito di una *partnership* ristabilita di recente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 2710 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, illustrando l'articolato del provvedimento in titolo, evidenzia che il *Memorandum* che la Commissione si accinge ad esaminare disciplina la collaborazione per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare per i casi in cui la prevenzione, la scoperta e la repressione dei reati e l'individuazione dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorità dei due Paesi. Evidenzia, al proposito, che l'Intesa mira a definire uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia, sia sotto il pro-

filo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'applicazione. Osserva, quindi, che, in tale prospettiva, essa si inserisce in un contesto internazionale che richiede sempre maggiore attenzione sulla necessità di collaborazioni più strette per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo.

Evidenzia, inoltre, che, tra gli obiettivi del Memorandum, figurano quelli della collaborazione nella lotta alla criminalità, in generale, e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati, nonché l'individuazione dei criminali, richiedono un'azione comune tra le autorità dei due Paesi preposte all'applicazione dell'Accordo.

Sottolinea, inoltre, che l'Accordo è finalizzato, in particolare, a contrastare, attraverso la cooperazione di polizia, il traffico illegale di armi, l'immigrazione illegale, il terrorismo e altri reati attinenti alla criminalità organizzata.

Rileva, poi, le ulteriori disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, nonché l'assistenza nei settori dello sviluppo scientifico e tecnico di polizia, delle indagini e dell'equipaggiamento. Rileva, inoltre, che particolari forme di collaborazione sono sancite nel settore della formazione, quali lo scambio di mezzi e di cognizioni tecniche per l'addestramento delle Forze di polizia.

Sottolinea ancora che il Memorandum indica le motivazioni per cui le richieste di assistenza possono essere rifiutate e prevede un'adeguata tutela per la protezione dei dati personali.

Rileva anche che l'Atto internazionale individua quali autorità competenti: per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per Doha, il Dipartimento per la cooperazione internazionale dell'omologo dicastero.

Pone in evidenza, quindi, che gli oneri di attuazione dell'Intesa ammontano a circa 49 mila euro annui.

Nell'auspicare, quindi, una celere conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento in titolo, ne sottolinea la rilevanza ai fini del consolidamento dei rapporti del nostro Paese con Doha, con cui si registra una significativa consonanza di vedute su tutti i principali dossier regionali, così come nel sostegno alle candidature presentate dall'Italia nelle sedi internazionali, anche se non possono essere sottaciute le forti zone d'ombra che condizionano l'impegno del Qatar per accreditarsi come nuovo attore della scena internazionale, dall'incapacità di bloccare i flussi di finanziamento alle organizzazioni jihadiste alle inchieste per presunta corruzione nell'assegnazione dei Mondiali di calcio 2022, fino alle denunce da parte di organizzazioni sindacali ed umanitarie per le pesantissime condizioni nelle quale sono costretti i lavoratori immigrati.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 giugno 2016.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-01015 Quartapelle Procopio: Sull'impegno dell'Italia per il Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

il « Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria » (*The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – GFATM*) è stato ufficialmente costituito a Ginevra nel gennaio 2002, sulla base della dichiarazione del Vertice africano di Abuja dell'aprile 2001, della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di giugno 2001 e delle conclusioni e degli impegni assunti al Vertice G8 di Genova del luglio 2001;

il Fondo Globale è un meccanismo internazionale di finanziamento destinato a raccogliere, amministrare ed erogare fondi per la lotta alle tre pandemie AIDS, tubercolosi e malaria;

in ragione di un approccio innovativo rispetto alle modalità di funzionamento proprie di altre organizzazioni internazionali, all'interno del Fondo Globale operano, oltre agli Stati, anche la società civile, il settore privato e le comunità di persone colpite dalle tre pandemie, tutti rappresentati nell'ambito del Consiglio di amministrazione con diritto di voto;

nato come organizzazione di emergenza strutturata per intervenire « verticalmente » e in forma esclusiva sulle tre pandemie, il Fondo Globale è ormai diventato un'istituzione *leader* nel finanziamento di interventi a favore della salute globale, con un'attenzione particolare per gli interventi a elevato impatto a favore

delle popolazioni vulnerabili, tenendo conto di un approccio che garantisca l'eguaglianza di genere nella risposta alle tre pandemie e con ricadute positive sui fragili sistemi sanitari dei Paesi più poveri, con particolare riguardo alla salute riproduttiva, dei minori e delle donne;

il Fondo Globale fino ad oggi ha erogato, secondo cicli annuali, finanziamenti per un totale pari a 29,4 miliardi di dollari in favore di progetti proposti da organismi locali di coordinamento dei Paesi implementatori (*Country Coordinating Mechanisms*, CCM) ed in linea con i loro piani sanitari nazionali, vagliati da un suo apposito organismo tecnico indipendente (*Technical Review Panel*, TRP) e, infine, approvati da un comitato composto da esperti del Fondo Globale e da partner bilaterali;

nell'erogare risorse ai Paesi a medio e basso reddito, l'approccio di investimento innovativo del Fondo Globale si poggia su finanziamenti collegati alla titolarità del Paese e ai risultati e all'efficacia dei programmi già finanziati; tale metodo d'investimento ha per effetto di consentire ai responsabili nei Paesi beneficiari di sviluppare i programmi in base alle loro priorità nazionali;

dalla sua istituzione, il Fondo Globale sostiene più di 470 programmi in oltre 100 Paesi assicurando una terapia anti-retrovirale contro l'AIDS a circa 8,6 milioni di individui, fornendo diagnosi e cure contro la tubercolosi a 15 milioni di persone e distribuendo 600 milioni di

zanzariere trattate con insetticida per la prevenzione della malaria;

secondo i dati pubblicati dall'OCSE, nel 2014 il Fondo Globale si è confermato il principale finanziatore multilaterale nel settore della salute globale, assicurando il 57 per cento dei finanziamenti internazionali per la tubercolosi, il 44 per cento per la malaria e il 22 per cento per la lotta all'AIDS; il Fondo Globale finanzia anche il rafforzamento strutturale dei sistemi sanitari, con particolare riguardo a quelli più inadeguati, per garantire migliori condizioni generali di salute, come premessa essenziale per le azioni di contrasto delle tre pandemie;

con i propri partner, il Fondo Globale ha fino ad oggi contribuito a salvare più di 17 milioni di vite umane; l'incremento degli investimenti da parte dei donatori e dei Paesi colpiti dalle tre pandemie, così come le recenti scoperte scientifiche, la riduzione dei costi e un migliore *know-how* hanno consentito di raggiungere alcuni importanti successi; la diffusione dell'HIV ha iniziato a rallentare e l'incidenza della tubercolosi e della malaria è diminuita;

nel 2014, rispetto al 2000, ci sono stati oltre 1,1 milioni di casi in meno di nuove infezioni HIV in tutto il mondo, che rappresentano una diminuzione di oltre il 35 per cento; rileva altresì che nei Paesi nei quali il Fondo Globale è attivo, il numero di morti causate dall'AIDS è scemato di oltre il 40 per cento, passando dai 2 milioni del 2004 agli 1,1 milioni del 2014; in particolare, le nuove infezioni fra i bambini sono diminuite dal 2000 al 2014 del 58 per cento e le morti causate dall'AIDS sono diminuite del 42 per cento da quando è stato raggiunto il picco negativo del 2004;

si sono registrati, inoltre, importanti progressi nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi: la mortalità è scesa del 47 per cento dal 1990 e la vita di 43 milioni di persone è stata salvata tra il 2000 e il 2014;

anche grazie agli interventi del Fondo Globale, il numero di morti causate dalla malaria a livello mondiale è sceso da circa 839 mila nel 2000 a 438 mila nel 2015, con un calo del 48 per cento;

le tre pandemie, tuttavia, continuano a imporre un tributo devastante in termini di vite umane ed economici: nel 2014 si sono registrati nel mondo ancora 1,2 milioni di decessi correlati all'AIDS; 1,5 milioni sono invece persone decedute a causa della tubercolosi; si stima che la malaria costituisca oltre il 40 per cento della spesa pubblica sanitaria di molti Paesi nei quali la malattia è endemica, con costi che equivalgono all'1,3 per cento dei relativi prodotto interno lordo;

la grave crisi economica internazionale che dal 2007 ha colpito gran parte dei Paesi nel mondo rischia di produrre pesanti conseguenze, con una distribuzione delle risorse più iniqua, con un aumento della povertà e del disagio sociale e con effetti negativi sul piano sanitario, a partire da una potenziale recrudescenza nella diffusione di pandemie, che rischia di compromettere i progressi realizzati fino a oggi;

gli Stati donatori, consapevoli dei rischi e dei costi derivanti da una riduzione dei contributi ai programmi internazionali di cooperazione come il Fondo Globale, si sono trovati in questi anni sotto una pressione crescente dovendo dimostrare il valore economico dei loro investimenti, salvaguardando gli impegni di spesa e, al contempo, dovendo operare drastiche politiche di austerità nella gestione dei bilanci pubblici; rileva, in proposito, che da quando sono stati lanciati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nell'anno 2000 gli aiuti internazionali per la salute sono costantemente cresciuti fino all'anno 2011, quando è invece cominciato un periodo di stagnazione o di riduzione delle risorse e degli investimenti;

per rispondere a questo stato particolarmente critico, il Fondo Globale ha intrapreso un processo di riorganizzazione interno conclusosi nel 2012 per assicurare

massima efficienza e trasparenza nella gestione degli investimenti, garantendone un approccio strategico che valorizzi al massimo i risultati;

sono stati pertanto elaborati una nuova strategia ed un nuovo modello di finanziamento, con il risultato che attualmente gli interventi del Fondo Globale si focalizzano prevalentemente sui Paesi più poveri e con il maggiore carico di malattia (*burden of disease*); a ciascun Paese beneficiario è assegnato un importo di finanziamento disponibile per ogni componente di malattia (AIDS, tubercolosi, malaria) per un periodo di tre anni. L'importo è stabilito combinando diversi fattori: principalmente il livello di reddito del Paese, che riflette la capacità dello stesso di sostenere i costi per la salute, e il carico di malattia (*disease burden*), ulteriormente ponderati tenendo in considerazione altri elementi fra i quali la qualità della gestione delle sovvenzioni ottenute precedentemente e il loro impatto, l'incremento eventuale dei tassi di infezione, la capacità di assorbimento dei fondi da parte del Paese, nonché gli eventuali rischi correlati;

L'Italia ha avuto un ruolo di primo piano nel Fondo Globale sin dalla sua fondazione, quando in occasione del G8 di Genova del 2001 si impegnò a contribuirvi con 200 milioni di dollari divenendo così il secondo donatore dopo gli Stati Uniti ed acquisendo di diritto uno dei seggi unici riservati ai maggiori donatori nel Consiglio di amministrazione;

fino al 2008 l'Italia è stata dunque il terzo donatore in assoluto del Fondo Globale, con un'erogazione totale di 790 milioni di euro, pari all'8 per cento del totale delle risorse di tutti i donatori;

nel periodo 2006-2008 l'Italia versava mediamente al Fondo Globale 130 milioni di euro l'anno;

tra il 2009 e il 2013 il Governo in carica non ha mantenuto gli impegni verso il Fondo e ha mancato l'erogazione dei contributi già promessi per gli anni 2009 e 2010;

non avendo annunciato alcun contributo, inoltre, in occasione della terza conferenza di rifinanziamento del Fondo, l'Italia ha perso il seggio unico al Consiglio di amministrazione del Fondo globale;

nel 2013, tuttavia, in corrispondenza con la quarta conferenza di rifinanziamento del Fondo, l'Italia ha opportunamente annunciato il proprio rientro fra i donatori del Fondo impegnandosi con un contributo per il periodo 2014-2016 pari a 100 milioni di euro;

nel novembre 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Fondo globale hanno firmato un protocollo d'intesa (*Memorandum of Understanding*) nel quale viene specificamente menzionato l'interesse dell'Italia a partecipare ai « Meccanismi di Coordinamento Paese » (*Country Coordinating Mechanisms – CCM*) in alcuni Paesi prioritari per la cooperazione italiana, quali Sudan, Etiopia, Afghanistan e Burkina Faso, nonché l'intenzione di esplorare l'opportunità di fornire assistenza tecnica in Eritrea e in Somalia;

L'Italia, con 850 milioni di euro di contributi versati al Fondo Globale dal 2002, rappresenta oggi il settimo Paese donatore;

il contributo versato dall'Italia al Fondo Globale nel 2014 ha fatto accrescere l'APS sanitario italiano sia in volume che in percentuale sul prodotto interno lordo, raggiungendo 249 milioni di euro equivalenti allo 0,015 per cento del PIL, segnando un passo di avvicinamento all'obiettivo indicato dalla raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di finanziare la salute globale con lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo;

un adeguato finanziamento del Fondo Globale concorrerebbe così al progressivo riavvicinamento dell'Italia agli obiettivi sanitari internazionali, recentemente riformulati anche con l'impegno sottoscritto da 178 Paesi del mondo per i nuovi *Sustainable Development Goals* 2015-2030;

il lavoro del Fondo Globale è stato sostenuto negli anni con convinzione dalla comunità scientifica italiana, a partire dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», così come da molte organizzazioni della società civile italiana;

nell'autunno 2016 si terrà la riunione conclusiva del quinto processo di rifinanziamento del fondo globale (*The Global Fund Fifth Replenishment*), nel corso della quale i donatori saranno chiamati ad esprimere il proprio impegno finanziario per il periodo 2017-2019; tale impegno dovrà concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di 13 miliardi di dollari per il triennio citato;

nel quadro del G7 ospitato dal Giappone e in vista della quinta Conferenza di rifinanziamento, il Governo nipponico ha annunciato il *pledge* di 800 milioni di dollari al Fondo globale, importo analogo a quello annunciato nel 2013;

il Commissario europeo per la cooperazione e lo sviluppo internazionale, Neven Mimica, ha annunciato un aumento del contributo della Commissione europea

al Fondo Globale di oltre il 27 per cento, con il raggiungimento di 470 milioni di euro per il triennio 2017-2019,

impegna il Governo:

a formalizzare in occasione della sessione finale della quinta Conferenza di rifinanziamento del Fondo globale un significativo rafforzamento dell'impegno dell'Italia per il triennio 2017-2019, a conferma del rinnovato impegno italiano nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo;

a promuovere, accanto al rafforzato impegno finanziario, un ruolo politico più attivo dell'Italia in seno alla struttura di governo del Fondo Globale in sinergia con le priorità nazionali di politica estera e di cooperazione internazionale, assicurando di monitorare e incidere sulle decisioni che riguardano la trasparenza e la rendicontazione nella gestione dei programmi di finanziamento, il sostegno ai sistemi sanitari nazionali dei Paesi beneficiari, nonché il pieno coinvolgimento dei Paesi fruitori e della società civile nelle fasi decisionali.

(8-00186) «Quartapelle Procopio, Palazzotto, Locatelli, Braga, Cimbro».

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.**PROGRAMMA**

Il 25 settembre 2015, in occasione dell'apposito Summit a margine della 70ma Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata adottata all'unanimità la cosiddetta Agenda 2030, intitolata «*Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*», che ha segnato l'intesa della comunità internazionale su 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), sottoarticolati in 169 target attuativi e che è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, con il conseguente superamento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio adottati nel 2000. L'Agenda è essenzialmente un piano d'azione globale della durata di quindici anni finalizzato a porre fine alla povertà, a ridurre le disuguaglianze e a proteggere l'ambiente, mediante il perseguimento degli Obiettivi.

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e i 169 target attuativi per il loro conseguimento, pur presentando evidenti analogie con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, ne operano un allargamento estendendo l'Agenda 2030 dal solo pilastro sociale ad altri due pilastri economico ed ambientale.

Un altro sforzo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile risiede nell'intenzione di una integrazione totale, nel perseguire gli Obiettivi, delle tre dimensioni sociale, economica e ambientale, superando precedenti logiche settoriali. Il risultato è quello di una potenziale maggior difficoltà nell'azione delle Agenzie tradizionalmente incaricate a livello internazionale delle politiche di sviluppo, chiamate ad un approccio più trasversale ed interdisciplinare.

Non a caso nell'Agenda 2030 diversi target sono correlati a due o anche a tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. A riprova

di ciò si osserva come la lievitazione del tema dei mezzi per l'attuazione (*Means of Implementation*) in seno all'Agenda 2030 si articoli in 19 ulteriori target.

Tutto ciò premesso l'indagine conoscitiva ha per obiettivo l'approfondimento dell'attività posta in essere dalla Comunità internazionale e dal Governo italiano per il raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, anche in quanto orizzonte di riferimento per il settore della cooperazione italiana allo sviluppo.

Nel quadro dei diversi soggetti che operano nella Comunità internazionale, l'indagine conoscitiva svolgerà in particolare un'azione di monitoraggio sulle iniziative assunte dai Paesi del G7, di cui l'Italia nel corso del 2017 assumerà la presidenza.

L'indagine non trascurerà di valutare iniziative, aspetti finanziari ed eventuali rapporti con istituzioni internazionali utili a qualificare la posizione dell'Italia sulle diverse questioni e ad individuare le modalità più opportune per dare maggiore visibilità, soprattutto nelle sedi europee, all'impegno italiano per la realizzazione dell'Agenda 2030.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione alla Presidenza della Camera.

L'organizzazione dei lavori sarà affidata al Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, istituito nell'ambito della III Commissione ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, fermo

restando il compito della Commissione plenaria di esaminare le risultanze dell'indagine conoscitiva e di approvare il documento conclusivo.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2016.

Soggetti da audire:

rappresentanti dei Dicasteri competenti;

rappresentanti di Organizzazioni internazionali e regionali;

rappresentanti delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;

rappresentanti della società civile;

rappresentanti del settore privato;

rappresentanti organi di informazione;

accademici ed esperti.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**PROGRAMMA**

I mutamenti degli scenari internazionali investono in modo sempre più rilevante gli equilibri geopolitici regionali in cui è coinvolta l'Italia, secondo dinamiche che prendono avvio in aree del pianeta per noi remote. È il caso della Regione Artica che ha assunto una rilevanza particolare in seguito ai mutamenti climatici che, provocando l'anticipato scioglimento dei ghiacci, rendono più facilmente accessibili sia le enormi risorse naturali del sottosuolo, sia le importanti rotte commerciali che consentono collegamenti tra Europa e Asia assai più rapidi ed economici rispetto ai tradizionali itinerari a sud.

L'interesse dell'Italia rispetto ai problemi dell'Artico potrebbe apparire poco giustificato sul piano della prossimità geografica. In realtà sono molti gli elementi che suggeriscono una particolare attenzione a queste tematiche da parte del nostro Paese che è anche membro osservatore del Consiglio Artico, al quale partecipano Russia, Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca. Non a caso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha pubblicato, nel dicembre 2015, il documento « *Verso Una Strategia Italiana Per l'Artico – Linee-Guida Nazionali* » e la questione è emersa anche in occasione del dibattito, svoltosi alla Camera dei deputati, sulle Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.

Sul piano geopolitico, la Russia possiede e controlla una parte rilevante delle coste che si affacciano sull'Artico. Grazie al suo sviluppo costiero e agli investimenti effettuati, la sua presenza nell'Oceano Artico è di gran lunga superiore a quella

degli Stati Uniti e del Canada, sia in termini di controllo delle rotte, sia per quanto riguarda il potenziale sfruttamento delle risorse naturali. Nonostante questa evidente disparità, l'Artico rimane per ora un'area di tensione politica relativamente bassa. Tuttavia va considerato che gli interessi geostrategici in gioco sono enormi e lo dimostra, tra le altre cose, l'attenzione della Cina, che ha aperto la propria più grande ambasciata europea proprio a Reykjavík. Questi interessi potrebbero facilmente portare ad un deterioramento degli attuali equilibri in un prossimo futuro, ad esempio in relazione al difficile rapporto tra Groenlandia e Danimarca.

Come conseguenza di tale contesto geopolitico, è in crescita la militarizzazione dell'Artico, soprattutto ad opera della Federazione Russa. Ciò costituisce un elemento di seria preoccupazione non solo per l'Europa ma per molti Paesi della Regione per il possibile mutamento sensibile degli scenari della sicurezza globale.

Tutto ciò premesso, la finalità dell'indagine conoscitiva consiste in un approfondimento sugli interessi geopolitici dell'Italia nei confronti della Regione Artica, attesa la cruciale rilevanza strategica che essa ormai riveste. Occorre, infatti, accrescere il grado di conoscenza e di sensibilità sulle problematiche che interessano il Grande Nord nell'interesse della pace e della sicurezza internazionali, nonché degli obiettivi di internazionalizzazione del Sistema Paese secondo le linee direttrici della politica estera dell'Italia, anche grazie alla sua presenza come osservatore permanente nel Consiglio Artico.

L'attività di indagine potrà articolarsi principalmente in audizioni di soggetti

rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, nello svolgimento di missioni di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2016.

Soggetti da audire:

rappresentanti di Organizzazioni internazionali e regionali;

rappresentanti diplomatici italiani ed esteri;

rappresentanti del settore privato;

rappresentanti di istituti ed enti di ricerca;

esponenti di organizzazioni non governative;

analisti ed esperti.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (C. 3458 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo

Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema

delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere reca l'autorizzazione alla ratifica di quattro Accordi di sede tra l'Italia e altrettante Organizzazioni internazionali presenti sul territorio nazionale ed è già stato approvato, in prima lettura, dal Senato lo scorso 20 aprile.

Rileva quindi, preliminarmente, che si tratta di Organizzazioni internazionali che, in virtù di precedenti intese, hanno già la propria sede in Italia, ma con le quali si è reso necessario rinegoziare dette intese in ragione dei molti anni trascorsi dalla relativa firma, nonché delle mutate esigenze delle Organizzazioni internazionali interessate, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte.

Dei quattro trattati interessa le competenze della Commissione soltanto il Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle stesse Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. Al riguardo, segnala che in Italia la base logistica delle Nazioni Unite, sita a Brindisi ed inizialmente utilizzata come deposito del materiale dismesso dalla missione United Nations Protection Force – UNPROFOR nella ex Jugoslavia, ha visto negli anni progressivamente ampliarsi le proprie funzioni, parallelamente all'accresciuto impegno delle Nazioni Unite nella stabilizzazione delle aree di crisi ed ora svolge un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.

Passando ai contenuti di merito, evidenzia che il Memorandum, composto da 25 articoli, regola i termini e le condizioni attraverso le quali il Governo italiano mette a disposizione delle Nazioni Unite locali di installazioni militari ad uso esclusivo e non esclusivo affinché l'ONU possa sostenere le missioni di pace e umanitarie.

Le norme pattizie disciplinano inoltre le inchieste relative agli incidenti di varia natura che avvengano nelle installazioni militari (articolo 7), il regime dei beni, dei servizi e delle strutture delle installazioni militari (articolo 8), l'inviolabilità dei locali ad uso esclusivo, dei quali è previsto che saranno soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite (articolo 11), le agevolazioni in materia di comunicazioni e finanziarie (articolo 13 e 14), le condizioni di sicurezza, le operazioni di polizia relative al perimetro esterno e l'accesso alle installazioni militari in cui sono ubicati i locali messi a disposizione (articolo 15), i privilegi e le immunità dei membri dell'organizzazione operanti nei locali messi a disposizione (articolo 17), nonché degli esperti in missione (articolo 18), l'identificazione dei membri assegnati ai locali (articolo 21) e la risoluzione di eventuali controversie (articolo 24). Infine, le disposizioni finali (articolo 25) impongono all'Italia di collaborare con le Nazioni Unite al fine di aiutarle a conseguire i loro scopi ed espletare le funzioni del Memorandum, stabiliscono in dieci anni la durata del diritto ad utilizzare i locali delle installazioni militari e regolano la rescissione del Memorandum, che dovrà avvenire con un preavviso di 60 mesi.

Tutto ciò premesso, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole.

Michele PIRAS (SI-SEL) chiede alla presidenza di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, per consentire al suo gruppo di svolgere alcuni approfondimenti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento né obiezioni rispetto alla proposta del deputato Piras, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, la cui data verrà fissata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	93
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	94
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	95
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	103
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	100

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	101
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	102

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	112
<i>ERRATA CORRIGE</i>	102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, rammenta preliminarmente che il provvedimento in titolo – nel testo approvato, con modificazioni, in seconda lettura dal Senato – è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2016, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in data 8 giugno 2016 la Commissione affari sociali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportarvi ulteriori modificazioni. Alla luce di ciò, poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta variazioni rispetto a quello sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che è intendersi confermato il parere favorevole su di esso deliberato nella citata seduta del 7 giugno scorso.

Venendo quindi alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, se-

gnala l'emendamento Nicchi 2.2, che è volto a prevedere che l'assistenza sanitaria e sociale deve essere garantita alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza, eliminando quindi la previsione del testo secondo cui la predetta assistenza debba essere garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari dalle medesime derivanti, segnala le seguenti:

Nicchi 1.3 e Di Vita 2.4, che prevedono misure volte ad evitare o superare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;

Gregori 1.2, Mantero 1.13 e Colonese 6.10, che sono volte ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in oggetto, eliminando il requisito della gravità della disabilità al fine di beneficiare di determinate misure;

Nicchi 1.1, che è volta a precisare che le misure di cui al provvedimento in esame devono prevedere una progressiva deistituzionalizzazione dei soggetti che vivono in strutture e residenze segreganti, a favore di progetti individuali di inclusione;

Nicchi 2.1, che prevede che le regioni siano tenute, in collaborazione con gli enti locali e anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli standard qualitativi e quantitativi delle medesime;

Nicchi 2.3, che prevede che le regioni garantiscano idonee modalità di verifica dell'efficacia delle prestazioni domiciliari e delle soluzioni residenziali e semiresidenziali, al fine di escludere l'istituzionalizzazione dei soggetti interessati dal presente provvedimento;

Nicchi 6.51, che prevede che il patrimonio residuo del *trust* non costituisce comunque alcun presupposto impositivo ai fini reddituali, ed è esente dall'applicazione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora detto patrimonio residuo sia destinato per interventi a favore dei soggetti con disabilità di cui alla presente legge che escludano l'istituzionalizzazione dei medesimi, e ne favoriscano l'inclusione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle proposte emendativa puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.2 e Di Vita 2.4, in quanto suscettibili di determinare oneri, peraltro non quantificati, privi di specifica copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Gregori 1.2, Mantero 1.13 e Colonnese 6.10, giacché l'eliminazione del requisito della disabilità grave ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo del provvedimento in esame comporterebbe l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.1 e 6.51, in quanto privi di una relazione tecnica volta a suffragarne l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime, invece, nulla osta sugli emendamenti Nicchi 1.3, 1.1 e 2.3, nel presupposto che alle previsioni ivi contenute potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chia-

rimenti forniti dal Viceministro Morando, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, 6.10, 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc. XXII, n. 42-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 maggio 2016, che ha espresso nella predetta sede un parere favorevole. Rammenta altresì che, in data 19 maggio 2016, la Commissione affari costituzionali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, avverte che è da intendersi confermato il parere favorevole già deliberato sul testo del

provvedimento nella citata seduta del 17 maggio 2016.

Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso in data odierna dall'Assemblea, segnala che le medesime non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in titolo dispone l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Ricorda che il provvedimento, già approvato dalla Camera in data 17 aprile 2014, è stato modificato dal Senato. Osserva che, proprio durante l'esame presso il Senato, sono state presentate due relazioni tecniche, la seconda delle quali è stata trasmessa dal Ministero dell'ambiente in data 18 aprile 2016 ed è stata accompagnata dalla nota della Ragioneria generale dello Stato del 22 aprile 2016 nella quale si prendeva atto di quanto sostenuto dal Ministero dell'ambiente circa la non onerosità del provve-

dimento in esame. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, al fine di escludere comunque eventuali riflessi finanziari delle previsioni in esso contenute, condizionava la verifica positiva della relazione tecniche all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento e che, in relazione a tale richiesta, le modifiche apportate dal Senato – oltre ad un intervento di mero carattere formale relativo all'aggiornamento di un riferimento normativo – hanno per l'appunto previsto l'introduzione all'articolo 17 di una clausola generale di invarianza finanziaria. Tanto premesso, non avendo osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti contenente la sola proposta emendativa Grimoldi 17.1, volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. Su tale proposta emendativa propone pertanto di esprimere parere contrario, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte con riferimento al testo del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Grimoldi 17.1, tenuto conto del fatto che, come già ricordato dal presidente Boccia, la verifica positiva della relazione tecnica prodotta dal competente Ministero è stata condizionata nel corso dell'esame presso il Senato proprio all'introduzione nell'articolato di una specifica clausola di invarianza finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in titolo, approvata dal Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1, 2, 5 e 6, recanti disposizioni in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di attuazione delle norme da parte delle regioni e di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che gli oneri, valutati in 25.715.000 euro annui, sono riferiti dalla norma esclusivamente ai costi aggiuntivi derivanti dall'inclusione nei LEA degli *screening* neonatali, senza che peraltro venga indicata la decorrenza del predetto onere. Al fine di una verifica della congruità delle risorse stanziare, ritiene che andrebbero inoltre forniti i dati e gli elementi di valutazione alla base della quantificazione recata dalla norma in esame, con riferimento, fra l'altro, al numero dei soggetti potenzialmente interessati e ai relativi costi delle prestazioni previste. Osserva come indicazioni appaiano altresì utili in merito all'effettiva possibilità di rinvenire risorse nella misura di 15.715.000 euro mediante la procedura di aggiornamento dei LEA, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016. Tale possibilità, infatti, presuppone una rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Inoltre, nella fase che precede la predetta procedura, l'applicazione transitoria delle norme del provvedimento, prevista dall'articolo 5, appare comunque suscettibile di recare oneri aggiuntivi a carico dei servizi sanitari regionali, che si finanziano

nell'ambito delle risorse complessive del SSN. In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento all'onere, che non sembra configurato come limite di spesa, segnala che lo stesso non è corredato da una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Anche a tale riguardo, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Andrebbe infine confermato che l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013 non incida su impegni già assunti o su interventi già programmati in attuazione della medesima legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 6, evidenzia che la disposizione in commento stabilisce, al comma 1, che, con la procedura di definizione ed aggiornamento dei LEA, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Alla copertura degli oneri derivanti da tale previsione, valutati in 25.715.000 euro annui, il comma 2 prevede: a) quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica; b) quanto a 10 milioni di euro, utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità 2014, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge di stabilità 2015, relative alla sperimentazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Conseguentemente il comma 3 dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA ai sensi del comma 1, cessa la predetta sperimentazione con la soppressione della relativa autorizzazione di spesa. Ciò posto, appare opportuno, secondo quanto evidenziato anche nella

parte relativa ai profili di quantificazione, acquisire dal Governo una rassicurazione circa la possibilità di reperire le risorse di cui alla lettera *a*) sulla base della nuova disciplina relativa alla definizione e all'aggiornamento dei LEA introdotta dalla legge di stabilità 2016, che sembrerebbe presupporre una rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA. Andrebbe inoltre acquisita una conferma che l'utilizzo delle dotazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) non pregiudichi interventi già programmati in attuazione della norma interessata.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni sul Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, evidenzia, in primo luogo, l'esigenza di precisazioni circa il coordinamento delle attività svolte dal Centro istituito dalla norma in esame presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) rispetto a quelle attribuite all'omologo Centro di coordinamento istituito dalla legge di stabilità per il 2014 presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.), di cui non è espressamente prevista la soppressione. Qualora il Centro di coordinamento previsto dalla norma in esame dovesse sostituire quello previsto dalla vigente normativa, rileva infatti che l'onere indicato dal provvedimento è espressamente riferito soltanto all'inclusione delle prestazioni di *screening* neonatale nei LEA. Andrebbe, quindi, verificata la possibilità che l'ISS possa svolgere i compiti assegnati al nuovo Centro di coordinamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le attività in questione appaiono definite in maniera più dettagliata di quanto previsto dalla vigente normativa. Per quanto riguarda la gratuità della partecipazione dei componenti al Centro di coordinamento, evidenzia che la norma non esclude esplicitamente la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 4, recante Protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, ritiene utile acquisire

una conferma circa il fatto che le attività in questione possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che parte delle stesse sembrano attualmente svolte nell'ambito della sperimentazione dello *screening* neonatale già avviata con la legge di stabilità 2014.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto la relazione tecnica sul provvedimento elaborata dal competente Ministero della salute, verificata negativamente (vedi allegato 1). Stante l'imminente avvio dei lavori in Assemblea, si riserva tuttavia di illustrarne i contenuti alla ripresa della seduta, anche al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere di propria competenza già nel corso della giornata odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 14.45.

Il Viceministro Enrico MORANDO, procedendo all'illustrazione dei contenuti della nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato con cui si provvede a verificare negativamente la relazione tecnica sul provvedimento elaborata dal Ministero della salute, evidenzia che tale nota pone in rilievo le criticità che hanno impedito di verificare positivamente la predetta relazione tecnica, suggerendo talvolta possibili modalità per superare tali criticità.

Un primo profilo problematico attiene all'istituzione, prevista dall'articolo 3, del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), che potrebbe comportare una duplicazione di competenze rispetto all'omologo Centro di coordinamento già istituito presso l'Age.n.a.s. dall'articolo 1, comma 229, della legge di

stabilità 2014. Al riguardo fa presente che le attività che saranno svolte dal Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali istituito dall'articolo 3 del provvedimento in esame non sembrerebbero sovrapponibili a quelle dell'omologo Centro di coordinamento già istituito dalla legge di stabilità 2014, anche in considerazione del fatto che l'articolo 6 prevede la cessazione della sperimentazione dello *screening* neonatale svolta da quest'ultimo, utilizzando integralmente le risorse stanziare per tale finalità per la copertura finanziaria delle attività previste dal presente provvedimento.

Per quanto riguarda poi le nuove attività, attribuite dall'articolo 3, comma 4, all'Istituto superiore di sanità e dall'articolo 4 all'Age.na.s., avverte di aver ricevuto rassicurazioni dal Ministero competente in merito alla possibilità del loro svolgimento nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e propone pertanto di inserire nel provvedimento apposite clausole di invarianza finanziaria, secondo le quali le amministrazioni interessate provvedono agli ulteriori adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, in relazione all'articolo 6, sottolinea che le criticità evidenziate nella nota a proposito del comma 1, che prevede l'inserimento nei LEA degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, sono state risolte per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, mentre, per quanto riguarda le osservazioni relative ai commi 2 e 3, ritiene che le stesse possano essere superate mediante la precisazione che gli oneri – valutati in 25.715.000 euro annui – decorrono dall'anno 2016, l'introduzione di apposita clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, nonché l'espunzione dal testo della soppressione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, si riserva di formulare la proposta di parere sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dalla relativa nota della Ragioneria generale dello Stato nonché degli ulteriori chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

C. 3759 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere alle richieste di chiarimento formulate in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che nella quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della Convenzione, è stata prudenzialmente ipotizzata, pur nella esiguità degli importi rilevati anche nelle precedenti annualità, la riduzione alla metà delle somme imponibili delle prestazioni artistiche e professionali, segnalando in particolare che si è ipotizzato che tali prestazioni siano svolte, senza l'ausilio di una base fissa, sotto forma di redditi di impresa, sui quali, in base alla Convenzione, viene meno la postestà impositiva.

Sottolinea quindi che alle perdite di gettito derivate da tale ipotesi vanno aggiunte la totalità delle ritenute su provvigioni corrisposte in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti, se non comprese in altri articoli della Convenzione, sulle quali, con l'entrata in vigore della stessa, viene meno la potestà impositiva.

In merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento – anziché quella ridotta del 5 per cento – evidenzia che il riferimento all'aliquota del 10 per cento è risultato più congruo, in quanto si è provveduto ad analizzare puntualmente gli importi dei dividendi e, considerata l'esiguità degli stessi, si è concluso che essi siano sottostanti a rapporti di partecipazione non qualificata – cui si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento – fenomeno osservato anche per le annualità pregresse.

Osserva infine che, sulla base delle informazioni disponibili, è stato rilevato, per i compensi percepiti da artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione, un importo di ritenute di scarsa significatività.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3759 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in merito alla quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della Convenzione, è stata prudenzialmente ipo-

tizzata, pur nella esiguità degli importi rilevati anche nelle precedenti annualità, la riduzione alla metà delle somme imponibili delle prestazioni artistiche e professionali;

in particolare si è ipotizzato che tali prestazioni siano svolte, senza l'ausilio di una base fissa, sotto forma di redditi di impresa, sui quali in base alla Convenzione viene meno la potestà impositiva;

alle perdite di gettito derivate da tale ipotesi vanno aggiunte la totalità delle ritenute su provvigioni corrisposte in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti, se non comprese in altri articoli della Convenzione, sulle quali, con l'entrata in vigore della stessa, viene meno la potestà impositiva;

in merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento – anziché quella ridotta del 5 per cento – il riferimento all'aliquota del 10 per cento è risultato più congruo in quanto si è provveduto ad analizzare puntualmente gli importi dei dividendi e, considerata l'esiguità degli stessi, si è concluso che essi siano sottostanti a rapporti di partecipazione non qualificata – cui si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento – fenomeno osservato anche per le annualità pregresse;

sulla base delle informazioni disponibili è stato rilevato, per i compensi percepiti da artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione, un importo di ritenute di scarsa significatività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Nuovo testo C. 3651.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricordando che nella seduta del 7 giugno 2016 la rappresentante del Governo aveva chiesto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa di acquisire i necessari elementi di informazione, chiede se la stessa sia ora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che la modifica del calcolo degli interessi comunitari, stabilita in misura semplice anziché composta, non comporta effetti negativi sulla situazione patrimoniale dell'INPS, posto che i crediti afferenti ai citati interessi non risultano iscritti nel bilancio del predetto istituto. Proseguendo, osserva che il ricalcolo degli interessi in misura semplice anziché composta potrebbe comportare un potenziale rimborso nella misura del 55 per cento di quanto al medesimo titolo eventualmente corrisposto e che tale rimborso non comporta sostanziali effetti finanziari per l'INPS, giacché la quasi totalità delle imprese che hanno restituito gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti ha provveduto alla restituzione della sola parte capitale del proprio debito, senza alcun versamento a titolo di interessi.

Segnala peraltro che il ridimensionamento complessivo dell'importo dovuto dalle imprese a titolo di interessi dovrebbe agevolare l'attività di recupero da parte dello Stato, consentendone una più rapida

conclusione con conseguenti risparmi dovuti ai minori esborsi per penalità inflitte dalla Corte di Giustizia per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

Conclude sottolineando che l'importo eventualmente da restituire alle imprese ove si procedesse al ricalcolo degli interessi nella nuova misura prevista dal testo in esame dovrebbe rappresentare pertanto una cifra estremamente esigua se raffrontata al citato risparmio.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3651, recante Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la modifica del calcolo degli interessi comunitari, stabilita in misura semplice anziché composta, non comporta effetti negativi sulla situazione patrimoniale dell'INPS, posto che i crediti afferenti ai citati interessi non risultano iscritti nel bilancio del predetto istituto;

il ricalcolo degli interessi in misura semplice anziché composta potrebbe comportare un potenziale rimborso nella misura del 55 per cento di quanto al medesimo titolo eventualmente corrisposto;

il rimborso nella misura del 55 per cento degli interessi sui predetti aiuti derivante dal presente provvedimento non comporta sostanziali effetti finanziari per l'INPS, giacché la quasi totalità delle im-

prese che hanno restituito gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti ha provveduto alla restituzione della sola parte capitale del proprio debito, senza alcun versamento a titolo di interessi;

peraltro il ridimensionamento complessivo dell'importo dovuto dalle imprese a titolo di interessi dovrebbe agevolare l'attività di recupero da parte dello Stato consentendone una più rapida conclusione con conseguenti risparmi dovuti ai minori esborsi per penalità inflitte dalla Corte di Giustizia per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione europea;

l'importo eventualmente da restituire alle imprese ove si procedesse al ricalcolo degli interessi nella nuova misura prevista dal testo in oggetto dovrebbe rappresentare pertanto una cifra estremamente esigua se raffrontata al citato risparmio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Atto n. 298.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno 2016 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'osservanza da parte dei soggetti pubblici dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (Atto n. 298);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'osservanza da parte dei soggetti pubblici dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando come non siano ancora stati completati i necessari approfondimenti istruttori, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore, avverte che sono state presentate 71 proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 652 dell'8 giugno 2016:

a pagina 236, prima colonna, trentaseiesima riga, le parole: « *conclusione – Valutazione favorevole* » sono sostituite dalla seguente: « *rinvio* ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

RELAZIONE TECNICA



Prot. N. 50261
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 2
Risposta a nota del:

Roma, 13 GIU. 2016

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 3504 -- Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica elaborata dal Ministero della salute relativamente al provvedimento di cui all'oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Il provvedimento prevede all'articolo 3 l'istituzione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali presso l'Istituto superiore di sanità, nonostante sia attivo un omonimo Centro, già istituito presso l'Age.n.a.s. ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della Legge 147/2013, con l'attribuzione delle stesse funzioni, il che individua una duplicazione di competenze nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche non sostenibile.

Al riguardo la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione per cui, ribadendo quanto già richiesto con nota 35560 del 21 aprile 2016, è necessario che la relazione tecnica fornisca elementi informativi in merito.

Inoltre, in relazione alle nuove attività previste dall'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 4, attribuite rispettivamente all'Istituto superiore di sanità e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, è necessario acquisire da parte delle due istituzioni assicurazioni sulla capacità di sostenere tali attività aggiuntive nel rispetto dell'invarianza finanziaria: in tal caso, il provvedimento dovrà prevedere, relativamente agli articoli 3 e 4, la necessaria clausola di invarianza finanziaria secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto sopra segnalato non è possibile verificare positivamente la relazione tecnica al provvedimento di cui all'oggetto.

Con riferimento al testo del provvedimento, si richiama quanto già rappresentato con la nota n. 6753 del 1° febbraio 2016 in merito all'articolo 6 (disposizioni di attuazione e copertura finanziaria):

- comma 1: la disposizione prevede che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'inclusione degli screening neonatali si completi entro il 31 dicembre 2015. Tenuto conto del fatto che il predetto termine è ormai decorso e che, in materia di aggiornamento dei LEA è altresì intervenuto il comma 553 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) che stabilisce che al generale aggiornamento dei LEA si provveda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge 208/2015, risulta necessario quantomeno aggiornare il termine del 31 dicembre 2015. Si fa altresì rinvio al competente Ministero della salute;
- comma 2: trattandosi di oneri valutati, è necessaria l'introduzione della relativa clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 196/2009;
- comma 3: è necessaria, alla fine del comma, l'eliminazione delle seguenti parole "ed è soppressa la relativa autorizzazione di spesa".

Infine, allo stesso articolo 6, comma 2, si ritiene necessario aggiungere le parole "a decorrere dall'anno 2016" dopo la parola "valutati".

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA
AC 3504

La proposta di legge, concernente disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, conata di 6 articoli.

Il provvedimento nasce dall'esigenza di adottare ulteriori e più significative misure per garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso accertamenti diagnostici obbligatori da effettuare sui neonati per consentire un tempestivo trattamento delle patologie. Infatti, il testo come approvato dal Senato, recepisce le proposte di modifica sostenute da questo Dicastero, specificando, tra l'altro, che tali accertamenti vengono effettuati separatamente per le patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistono evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, ovvero anche per tutte quelle patologie per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti una reale e comprovata utilità. Tale previsione è volta ad assicurare una comprovata efficacia di accertamenti in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, estendendo detto vantaggio anche in ordine all'accesso alle terapie di tipo dietetico.

Quanto alle disposizioni di attuazione e copertura finanziaria, le modifiche recepite nell'attuale testo sono volte a garantire, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto delle nuove disposizioni del Patto per la salute 2014-2016, una efficace prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, sull'intero territorio nazionale, sulla base delle tecniche diagnostiche aggiornate.

L'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità che il provvedimento si prefigge, volte, cioè, a garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di accertamenti diagnostici obbligatori da effettuare su tutti i neonati, nati a seguito di parti effettuati nelle strutture ospedaliere o a domicilio, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie.

Il successivo articolo 2, individua l'ambito di applicazione, ed in particolare stabilisce che gli accertamenti diagnostici obbligatori di cui al precedente articolo, siano effettuati per le malattie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. La norma delineando l'ambito di applicazione del disegno di legge in parola, è volta a garantire, nell'ambito degli accertamenti diagnostici obbligatori previsti ai sensi del richiamato articolo 1, che gli stessi vengano effettuati separatamente per le patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistono evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, ovvero anche per tutte quelle patologie per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti una reale e comprovata utilità.

Tale previsione, pertanto, ha la precipua finalità di assicurare una comprovata efficacia di accertamenti in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione. La norma, inoltre, assicura detto vantaggio ampliandolo anche in ordine all'accesso alle terapie di tipo dietetico.

L'articolo 3 introduce l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, del Centro di coordinamento sugli screening neonatali. In particolare il comma 1, statuisce la finalità del predetto Centro, volto a favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale. Il comma 2, invece stabilisce che il Centro di cui al comma 1 sia composto dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di coordinatore; tre membri designati dall'Istituto superiore di sanità, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia; tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo comma 3 chiarisce che la partecipazione dei componenti del Centro di cui al comma 2 è a titolo gratuito.

Il comma 4 indica i compiti allo stesso attribuiti, consistenti nel monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale; nel collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale; nel controllare i costi per la realizzazione degli screening neonatali individuando standard comuni; nel definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di riferimento regionale al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue; nel fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, nonché sui benefici conseguibili attraverso l'attività di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica; nello stabilire, per le finalità di cui alle lettere a) e d), le modalità di raccolta dei campioni di sangue nonché i tempi di consegna entro ventiquattro ore presso i centri di riferimento regionali; nell'istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi.

In ordine all'istituzione del succitato Centro di coordinamento sugli screening si forniscono rassicurazioni circa la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

Allo scopo si chiarisce che tale disposizione viene attuata con le risorse umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente. In particolare, relativamente all'istituzione dell'archivio centralizzato, l'Istituto superiore di sanità svolgerà la nuova attività nell'ambito di processi similari già attivati.

Il successivo articolo 4 del disegno di legge in parola, individua, invece, un apposito protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali, stabilendo che il Ministro della salute, acquisito il parere dall'Istituto superiore di sanità e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle società scientifiche di riferimento, predisponga un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali nel quale sono definite le modalità della presa in carico del paziente positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie.

E' affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.s.) il compito di una valutazione di HTA (*Health technology assessment*) su quali tipi di screening neonatale effettuare.

Anche con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, si assicura la neutralità finanziaria, tenuto conto che la medesima è attuata con le risorse umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali svolgerà la nuova attività nell'ambito di processi similari già attivati.

L'articolo 5, detta le disposizioni transitorie, stabilendo che le regioni provvedano all'attuazione di quanto disposto dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in parola.

Quanto all'articolo 6, che reca le disposizioni finanziarie, si forniscono di seguito le osservazioni in merito alla quantificazione degli oneri e alla conseguente copertura finanziaria.

Al riguardo, in via preliminare corre l'obbligo di segnalare, che la proposta di legge in parola, reca il richiamo alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, del 158, che, come è noto, è stata superata dall'articolo 1, comma 554, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che dispone *"La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché' con la procedura di cui al comma 559. Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 563. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato"*.

Fatta salva la precisazione di cui sopra, si rassicura, tuttavia, che la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria di cui all'articolo 6, non subiscono modifiche a seguito della mutata procedura di adozione dei LEA— come introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 - al riguardo, si osserva quanto segue.

Il comma 1 prevede che, con la procedura di cui al comma 2, da completare entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Il comma 2 individua le modalità con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui.

Nello specifico, quanto a 15.715.000 euro, ancorché nel testo si faccia riferimento alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, ormai abrogato - in ragione di tale abrogazione il corretto riferimento è l'art.1, comma 554 della succitata legge di stabilità 2016 - si rassicura comunque, che l'adempimento della previsione normativa, anche mediante la nuova procedura sarà effettuato nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Quanto, invece a 10 milioni di euro, la disposizione prevede l'utilizzo delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

E' previsto, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna i LEA, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La norma proposta è volta a garantire, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto delle nuove disposizioni del Patto per la salute 2014-2016, o ricorrendo anche alle autorizzazioni di spesa finalizzate rispettivamente dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n.190, una efficace prevenzione

delle malattie metaboliche ereditarie, sull'intero territorio nazionale, sulla base delle tecniche diagnostiche aggiornate.

A tale scopo è previsto che in occasione dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con la procedura di cui all'art.1, comma 554 della succitata legge n.208 del 2015, che abroga, come sopra riferito, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, si provveda ad estendere gli accertamenti diagnostici sui neonati con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili. Si ritiene utile precisare che, ad oggi nel LEA sono previsti gli screening per l'ipotiroidismo congenito, per la fenilchetonuria e per la fibrosi cistica.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari connessi alla proposta normativa in esame, si ricorda che la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha già stanziato 5 milioni di euro annui per effettuare anche in via sperimentale, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Lo stanziamento è condizionato alla predisposizione di un decreto del Ministro della Salute che attui quanto prescritto; inoltre, la norma prescrive che il Ministro della Salute definisca l'elenco delle patologie su cui effettuare detto screening. Lo schema di decreto è stato già trasmesso in data 30 aprile 2015, per acquisire il prescritto parere, alla Conferenza Stato-Regioni.

Va, inoltre, osservato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 167, ha previsto un incremento dello stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Pertanto allo stato risultano già stanziati 10 milioni di euro per lo screening neonatale esteso delle malattie metaboliche ereditarie. Detto stanziamento incrementa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Infine quanto alla stima dell'onere connesso all'attuazione della proposta normativa in questione, che prevede, in estrema sintesi, che tali screening siano inseriti a regime, nel provvedimento che fissa i Livelli essenziali di assistenza, si precisa quanto segue.

In base alle informazioni che emergono dal documento "linee Guida per lo screening neonatale esteso e la conferma diagnostica" approvato dalla Società italiana studio malattie metaboliche ereditarie (SISMME) e dalla Società italiana screening neonatali (SISN) nel 2008, il costo medio dello screening neonatale esteso risulta pari a circa 55 euro per campione.

Atteso che il medesimo documento riferisce di una forte variabilità delle stime, e ritenendo ragionevole che dal 2008 ad oggi il costo di alcuni fattori che entrano nel processo produttivo si siano ridotti per effetto dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore (kit reagenti, apparecchiature informatiche, ecc), il costo medio per campione può essere stimato in circa 50 euro.

Poiché il numero annuo dei nuovi nati è stato pari a 514.308 nel 2013, il costo complessivo annuo si attesterebbe intorno a 25,715 milioni di euro.

Pertanto, quanto alla copertura finanziaria, si fa fronte, quindi, per l'importo pari a 10 milioni di euro, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa rispettivamente della legge n.147 del 2013 e n.190 del 2014, sopra citate; per l'importo pari a 15,715 milioni di euro, mediante la compensazione da realizzarsi in sede di definizione del dPCM che fissa i livelli essenziali di assistenza, attraverso l'esclusione delle prestazioni ritenute, sulla base delle più aggiornate evidenze scientifiche e dell'evoluzione tecnologica, obsolete o di dubbia efficacia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


de

POSITIVO

NEGATIVO

13 GIU. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato





Prot. N. 35560
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 3
Risposta a nota del:

Roma, 21 APR. 2016

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 3504 – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla nota n. 1572 dell'8 marzo u.s. del Ministero della salute relativa al provvedimento in oggetto nella quale il citato Ministero - facendo seguito alle osservazioni di questo Dipartimento, di cui, da ultimo, alle note n. 6753 del 1° febbraio 2016, n. 14351 del 24 febbraio 2016 e n. 17481 del 1° marzo 2016, circa la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al testo e di predisporre la relazione tecnica di accompagnamento- nel condividere le osservazioni di questo Dipartimento al testo in esame, ha altresì trasmesso la necessaria relazione tecnica al provvedimento.


Al riguardo, per quanto di competenza, con riferimento alla citata relazione tecnica, si rappresenta quanto segue:

- art. 3, comma 4: la disposizione prevede l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità di un archivio centralizzato di dati degli screening neonatali da rendere disponibili. La relazione ne assicura la neutralità finanziaria mediante il ricorso alle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo risulta necessario che la relazione dia effettiva dimostrazione del fatto che l'Istituto superiore di sanità sia in grado di svolgere l'attività richiesta senza nuovi e maggiori oneri;
- art. 4: la disposizione affida nuovi compiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.). La relazione tecnica assicura la neutralità finanziaria attraverso le risorse umane e strumentali già a disposizione.

Al riguardo risulta necessario che la relazione dia dimostrazione del fatto che l'Age.n.a.s. sia in grado di svolgere l'attività richiesta senza nuovi e maggiori oneri.

Risulta infine necessario che la relazione tecnica chiarisca se l'istituzione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali presso l'Istituto superiore di sanità comporti o meno la cessazione dell'attività dell'omonimo Centro istituito presso l'Age.n.a.s. ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della Legge 147/2013, atteso che il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede la cessazione del periodo di sperimentazione degli screening neonatali disposto dallo stesso comma 229 della legge 147/2013.

Il Ragioniere Generale dello Stato



09278 

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

Prot. N. 6753
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

Roma, 1 FEB. 2016

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 3504 - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Testo.

È stato esaminato il provvedimento di cui in oggetto nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati.

Preliminarmente è necessaria la predisposizione della relazione tecnica aggiornata. Con riferimento al testo si fa presente quanto segue.

Articolo 6 (disposizioni di attuazione e copertura finanziaria);

comma 1: la disposizione prevede che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'inclusione degli screening neonatali si completi entro il 31 dicembre 2015.


Tenuto conto del fatto che il predetto termine è ormai decorso e che, in materia di aggiornamento del LEA è altresì intervenuto il comma 553 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) che stabilisce che al generale aggiornamento dei LEA si provveda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge 208/2015, risulta necessario quantomeno aggiornare il termine del 31 dicembre 2015;

comma 2: trattandosi di oneri valutati, è necessaria l'introduzione della relativa clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 196/2009;

comma 3: è necessaria, alla fine del comma, l'eliminazione delle seguenti parole "ad è soppressa la relativa autorizzazione di spesa".

Pertanto, il parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento in oggetto è subordinato all'accoglimento delle susposte richieste.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: « la Camera dei deputati » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché gli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, hanno accesso diretto, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica ».

1. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Carriello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: , ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri,.

1. 2. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraiolianni, Airaudo.

Al comma 1, sostituire le parole: ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento con le seguenti: ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena

consultazione da parte dei membri del Parlamento.

1. 3. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fraiolianni, Airaudo.

Al comma 1, dopo le parole: anche al fine di consentirne la aggiungere la seguente: piena.

1. 4. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraiolianni, Airaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « in formato elettronico elaborabile » sono inserite le seguenti: « , secondo lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità ».

1-ter. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* I *software* utilizzati ai fini della realizzazione, aggiornamento e fruizione del sito di cui al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

all'aliena, le parole: pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 *sono sostituite dalle seguenti:* pari a 3.210.000 euro per l'anno 2016, a 2.560.000 euro per l'anno 2017 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 5. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Carriello, Brugnerotto.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* il disegno di legge di bilancio, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, la lettera *d)* è abrogata.

alla lettera e), sostituire le parole: lettere *a), b), d)* ed *e)* *con le seguenti:* lettere *a), b), c)* ed *e).*

1. 6. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dodici giorni *con le seguenti:* tre giorni.

1. 7. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dodici giorni *con le seguenti:* sette giorni.

1. 8. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: dodici *con la seguente:* quindici.

1. 38. Palese.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: comma *2-bis* *aggiungere il seguente periodo:* . In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere

1. 9. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21,

comma 1-ter, lettera g)» e le parole: « Patto di stabilità interno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

1. 37. Palese.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo volto a garantire il concorso degli enti territoriali, articolato per singoli livelli, agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ».

1. 16. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 4, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo è trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre previa presentazione formale alle Camere ».

1. 10. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, *con le seguenti:* previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,.

1. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, sostituire la parola: « triennio », ovunque ricorra, con la seguente: « quinquennio ».

1. 12. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).

1. 13. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: « ordinamento europeo » aggiungere le seguenti: « e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione europea ».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere la lettera b).

1. 14. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

« e) gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per i contratti e gli strumenti finanziari derivati, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* influenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni

pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i settori di cui alla lettera a); ».

- 1. 15.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, lettera e), le parole: « definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo » sono soppresse.

- 1. 17.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: le parole « del periodo di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non inferiore a 20 anni » e.

- 1. 27.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « periodo di riferimento » sono inserite le seguenti: « e proiettati per non meno di 15 anni successivi al periodo di riferimento » e.

- 1. 26.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Better Life Index*, nonché ai relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

- 1. 18.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché ai relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono aggiunte le seguenti: « , dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

1. 19. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Genuine Progress Indicator* » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono aggiunte le seguenti: « , dell'indicatore *Genuine Progress Indicator* »;

sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento *Genuine Progress Indicator* di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

1. 20. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , agli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono aggiunte le seguenti: « , degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale »;

la lettera f) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile

adottati a livello internazionale, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

1. 21. Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Better Life Index*, nonché ai relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 22. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché ai relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 23. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Genuine Progress Indicator* »;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore *Genuine Progress Indicator* »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore *Genuine Progress Indicator*, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 24. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , agli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale »;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 25. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« *e-bis)* gli scostamenti tra gli obiettivi programmatici di cui alla lettera e) assunti dai Documenti di economia e finanza del quinquennio precedente ed i risultati effettivamente conseguiti, nonché l'analisi delle cause di tali scostamenti; ».

1. 28. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

1. 29. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, lettera f), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e sulla gestione, consistenza e previsione dei rischi finanziari correlati all'assunzione di strumenti finanziari derivati ».

1. 30. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: « sistema economico » sono inserite le seguenti: « , di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico ».

1. 36. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

- 1. 31.** Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF. ».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora nell'imminenza della presentazione della nota di aggiornamento al DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla nota di aggiornamento al DEF. ».

- 1. 39.** Palese.

Al comma 5, lettera d), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che sarà approvato con una deliberazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

- 1. 32.** Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Al fine di integrare le previsioni macroeconomiche di cui al comma 2,

lettera c), con l'analisi di altri aspetti socio-economici dello sviluppo umano e rendere più trasparenti i legami tra strumenti e fini dell'intervento pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, sentito l'ISTAT, sono individuati indicatori multivariati di benessere sociale volti a stimare l'equità e la sostenibilità dello sviluppo, tenendo conto delle dimensioni socio-economiche già adottate a livello nazionale e di quelle condivise in ambito internazionale.

10-ter. In apposito allegato al DEF, sono riportati l'andamento, nel triennio precedente, degli indicatori di cui al comma 10-bis, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi per ciascun anno del periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e, per il medio e lungo periodo, sulla base dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5.

10-quater. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

10-quinquies. Le modalità di calcolo degli indicatori di cui al comma 10-bis possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ISTAT, sentite le competenti Commissioni parlamentari ».

- 1. 33.** Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

al capoverso 10-bis, sostituire le parole: sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli

indicatori di benessere equo e sostenibile istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

al capoverso 10-ter, sostituire le parole: sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: sostenibile (BES).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 34. Marcon, Alberto Giorgetti, Melilla.

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

1. 35. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

6-ter. All'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche »;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».

1. 40. Palese.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio »;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

c) al comma 3, quarto periodo, le parole: « dall'articolo 11, comma 3, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) »;

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il disegno di legge di stabilità e » sono soppresse.

2. 1. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 1-ter, lettera b), dopo le parole: triennio di riferimento, inserire le seguenti: nonché variazioni;

al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: « medesime »;

al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppressa;

al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).

2. 13. Palese.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-ter, lettera b), sopprimere le parole: attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative.

2. 2. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

2. 3. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies inserire i seguenti:

1-quinquies.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le

misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

1-quinquies. 2. La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

2. 5. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies inserire il seguente:

1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizza-

zione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

2. 7. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-quinquies. 1. Il disegno di legge di bilancio non deve in ogni modo contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, né questi possono essere inseriti nel corso dell'esame parlamentare.

2. 8. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b):

dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere

interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica;

dopo il capoverso 1-sexies, inserire il seguente:

1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

2. 6. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

2. 4. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Al fine di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità delle misure introdotte con la prima sezione della legge di bilancio, in sede di approvazione e pubblicazione della medesima, alle norme di cui al comma 1-ter devono corrispondere distinti articoli, in appositi capi con riferimento alla materia e al settore economico, in corrispondenza della suddivisione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

2. 9. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

2. 10. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera f), capoverso 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

2. 15. Palese.

Al comma 3, lettera f), capoverso 12-bis, lettera b), dopo le parole: di spesa aggiungere le seguenti: per programma.

2. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, lettera b), capoverso 3, lettera a), dopo le parole: piano finanziario dei pagamenti aggiungere le seguenti: di cui al comma 1-ter.

2. 14. Palese.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , anche tenendo conto delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva ».

2. 12. Cenni.

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, alinea, le parole: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ».

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) al comma 13, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81,

quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ».

3. 3. Palese.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura, disponendone il relativo versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri ».

3. 4. Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche

attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. Per le unità elementari di bilancio su cui incide la clausola di neutralità finanziaria, nel corso dell'esercizio e in sede di formulazione delle proposte del disegno di legge di bilancio per l'esercizio successivo, sono consentite esclusivamente variazioni compensative secondo le modalità di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, della presente legge ».

3. 6. Palese.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il capoverso 12 con il seguente: 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, per almeno un triennio decorrente dalla data di entrata in vigore delle leggi medesime.

sostituire il capoverso 12-bis, con il seguente: 12-bis. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 12 si rilevino, per l'esercizio in corso, scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa mediante trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di cui all'articolo 28-bis alle dotazioni di competenza e di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondi di riserva).

1. Dopo l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere il se-

guente: « ART. 28-bis. *(Fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa).* – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un « fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa » per provvedere, per l'esercizio in corso, alle deficienze delle assegnazioni di bilancio che si verificano a causa di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni recate da leggi di spesa. La dotazione del fondo è determinata, con apposito articolo, dalla seconda sezione della legge di bilancio.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa. I predetti decreti sono trasmessi alle Camere corredate di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti di cui al comma 1, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi di cui al medesimo comma 1.

3. Qualora nel corso dell'esercizio, sulla base del monitoraggio delle leggi effettuato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, la dotazione del fondo risulti superiore alle effettive occorrenze finanziarie, essa può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere destinata ad altre finalità.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti e delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, nonché delle leggi per le quali è in corso il monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, con le indicazioni dell'ammontare delle risorse prelevate dal fondo di cui al presente articolo e dei motivi per i quali si è

proceduto ai prelevamenti dal medesimo fondo ».

3. 2. Marchi.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il capoverso 12 con il seguente: 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1.

sostituire il capoverso 12-bis, con il seguente: 12-bis. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 12 si rilevino, per l'esercizio in corso, scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa mediante trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di cui all'articolo 28-bis alle dotazioni di competenza e di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondi di riserva).

1. Dopo l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere il seguente: « ART. 28-bis. — *(Fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa).* — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un « fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa » per provvedere, per l'esercizio in corso, alle deficienze delle assegnazioni di bilancio che si verificano a causa di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni recate

da leggi di spesa. La dotazione del fondo è determinata, con apposito articolo, dalla seconda sezione della legge di bilancio.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa. I predetti decreti sono trasmessi alle Camere corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti di cui al comma 1, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi di cui al medesimo comma 1.

3. Qualora nel corso dell'esercizio, sulla base del monitoraggio delle leggi effettuato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, la dotazione del fondo risulti superiore alle effettive occorrenze finanziarie, essa può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere destinata ad altre finalità.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti e delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, con le indicazioni dell'ammontare delle risorse prelevate dal fondo di cui al presente articolo e dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal medesimo fondo ».

3. 1. Marchi.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione del disegno di legge di bilancio »;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

3) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce anche per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo esercizio ».

3. 5. Palese.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

5. 1. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Semplificazione delle procedure di reinscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti).

All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: « in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità. » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soppresso capitolo ».

5. 05. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « nei limiti dei pertinenti stan-

ziamenti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. »;

b) al comma 7, ultimo periodo, le parole: « , di tale piano viene data pubblicità. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica ».

5. 07. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1, commi 1, 3 e 4, » sono soppresse.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio. ».

5. 08. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. All'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è abrogato.

5. 01. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale » sono sostituite dalle seguenti: « con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale ».

5. 06. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

« ART. 44-quater.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tale circostanza, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono sanzionati in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministero competente mediante corrispondente trattenuta sulle competenze degli stessi.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione per ciascuna gestione della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. ».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'articolo 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole da: « È vietato » fino alla fine dell'articolo sono soppresse.”.

5. 02. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « in via telematica » sono inserite le parole: « e in formato elaborabile ».

5. 03. Palese.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di un

testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

5. 04. Palese.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Risorse fino alle parole: 15 maggio 2015 con le seguenti: Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2016.*

6. 1. Palese.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del professor Alberto Lupoi (*Svolgimento e conclusione*) 130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08887 Pelillo: Chiarimenti in merito alla decorrenza del termine entro il quale trasferire la residenza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di acquisto di immobili in costruzione 131

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 151

5-08888 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie 131

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 153

INTERROGAZIONI:

5-08733 Pisano: Modifiche alla disciplina concernente l'imputazione delle ritenute a titolo di acconto 132

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 155

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 132

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 144

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza
del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori
finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del professor Alberto Lupoi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto LUPOI, *Docente di diritto bancario e diritto del mercato finanziario della facoltà di economia dell'Università degli studi di Padova*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Sandra SAVINO (FI-PdL), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Maurizio BERNARDO, *presidente*, ai quali risponde Alberto LUPOI, *Docente di diritto bancario e diritto del mercato finanziario della facoltà di economia dell'Università degli studi di Padova*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il professor Lupoi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.40.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assi-

curata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08887 Pelillo: Chiarimenti in merito alla decorrenza del termine entro il quale trasferire la residenza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di acquisto di immobili in costruzione.

Caterina BINI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Caterina BINI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la precisa risposta, riservandosi di presentare una proposta normativa sulla materia oggetto dell'interrogazione.

5-08888 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare alla seduta di domani lo svolgimento delle interrogazioni Alberti 5-08889 e Sandra Savino 5-08890 e di rinviare alla prossima di settimana lo svolgimento dell'interrogazione Paglia 5-08891, al fine di acquisire su di esse più compiuti elementi di risposta.

Paolo PETRINI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal Sottosegretario, e concordi i presentatori, avverte che le interrogazioni a risposta immediata Alberti 5-08889 e Sandra Savino 5-08890 saranno svolte in una seduta da convocare nella giornata di domani, mentre l'interrogazione Paglia 5-08891 sarà svolta la prossima settimana.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), a seguito del rinvio dello svolgimento della sua interrogazione a risposta immediata 5-08891, chiede che il suo gruppo possa inserire all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana anche un'interrogazione a risposta in Commissione.

Paolo PETRINI, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Paglia, ricorda che, in analoghi casi, in precedenza si è consentito, al gruppo interessato dal rinvio dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata, di inserire all'ordine del giorno della settimana successiva anche un'interrogazione a risposta in Commissione.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.45.

5-08733 Pisano: Modifiche alla disciplina concernente l'imputazione delle ritenute a titolo di acconto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Girolamo PISANO (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale elude del tutto il tema centrale posto dalla sua interrogazione, oltre a porsi in contraddizione con gli elementi precedentemente forniti sulla medesima tematica.

Rileva quindi come l'atteggiamento dell'Esecutivo confermi come la questione posta sia di grande rilevanza, considerato che l'Agenzia delle entrate non dispone delle informazioni necessarie per verificare in modo corretto lo scomputo delle ritenute a titolo di acconto, operando conseguentemente una massa enorme di controlli che generano notevoli complicazioni sia per l'Agenzia sia per i contribuenti interessati dai controlli stessi.

A fronte della palese inadeguatezza della risposta a dare soluzioni concrete ai molti contribuenti coinvolti da tale problematica, si riserva pertanto di prendere ulteriori iniziative per sollecitare il Governo a integrare la risposta stessa fornendo ulteriori, idonei chiarimenti in merito.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite

sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3764, recante ratifica ed esecuzione di quattro atti internazionali: a) Accordo con *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia e Scambio di Note, fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo con le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994.

In merito rileva innanzitutto come il disegno di legge trovi la sua omogeneità nel fatto di proporre l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi accordi internazionali, tutti però riguardanti la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie organizzazioni internazionali già presenti in Italia, ma rispetto alle quali, in ragione dei molti anni trascorsi e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività delle varie organizzazioni, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese.

La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea come la presenza di dette organizzazioni internazionali sia rilevante per l'Italia non solo in termini di prestigio internazionale, ma anche quale volano per il settore della ricerca scientifica e della formazione di personale internazionale ad alto livello, oltre che sotto il profilo delle ricadute economiche generate dall'indotto che la presenza di dette organizzazioni internazionali e del relativo personale genera per l'economia circostante.

Passando a illustrare l'Accordo tra Italia e *Bioversity International*, relativo alla sede centrale dell'Organizzazione, fa in primo luogo presente come *Bioversity International*, dopo 17 anni di esistenza in seno alla FAO con la denominazione di Commissione internazionale per le risorse fitogenetiche, sia divenuta nel 1994 un'Organizzazione indipendente, del cui Accordo istitutivo è depositario proprio il Ministero italiano degli affari esteri: l'attuale denominazione legale di *Bioversity International* è quella di Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI).

La relazione introduttiva segnala come la sede centrale di *Bioversity International* sia stata ubicata a Maccarese (RM), dove *Bioversity International* opera nell'ambito del Consorzio del Gruppo di consulenza sulla ricerca agricola internazionale, che comprende 15 centri di ricerca operanti in diversi paesi del mondo. La *mission* fondamentale di *Bioversity International* è la tutela della biodiversità in agricoltura con la finalità di promuovere la sicurezza alimentare, in consonanza con il *trend* mondiale che ha individuato nella gestione corretta della biodiversità agraria una delle chiavi di volta per la riduzione della povertà, attraverso l'incremento dei livelli di salute e nutrizione delle popolazioni. Oltre a collaborare con numerosi centri accademici e di ricerca italiani, *Bioversity International* si inserisce efficacemente nel Polo romano delle Nazioni Unite, che comprende la FAO, l'IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e il Programma alimentare mondiale (WFP): tuttavia, a differenza di queste tre istituzioni, *Bioversity International* non gode di

alcun contributo fisso da parte del Governo italiano, in contrasto con la prassi vigente in ambito internazionale, che vede la corresponsione, di norma, di un contributo fisso per spese correnti dell'Organizzazione ospitata da parte del paese ospitante. La necessità che in tal modo ha *Bioversity International* di coprire i costi operativi a valere sui fondi erogati da altri Stati per specifici progetti, potrebbe indurre l'Organizzazione a lasciare il nostro Paese, seguendo le manifestazioni di interesse da parte di altri Stati europei. In tal modo verrebbero meno per l'Italia i ritorni economici dati dalla presenza di *Bioversity International*, che comporta la spesa nel nostro Paese di circa 18 milioni di euro annui per l'acquisto di beni e servizi e per il pagamento di stipendi al personale, che ammonta a circa 400 unità.

Per quanto riguarda il contenuto del nuovo Accordo di sede tra Italia e *Bioversity International*, che si compone di un breve preambolo e 19 articoli, l'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo medesimo.

L'articolo II concerne l'inviolabilità della sede centrale di *Bioversity International*, alla quale si potrà derogare soltanto con il consenso del Direttore generale dell'Organizzazione: tuttavia il consenso sarà considerato presunto nel caso di calamità naturali, incendio o altra eventualità che costituisca minaccia alla vita umana.

In base all'articolo III, le autorità italiane adotteranno ogni misura possibile per assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale di *Bioversity International*, così come assicureranno, secondo l'articolo IV, la fornitura di servizi pubblici necessari al corretto svolgimento delle attività dell'Organizzazione.

L'articolo V prevede per l'Organizzazione l'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, salvo espressa rinuncia del Direttore generale: i beni dell'Organizzazione e i suoi archivi saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di intervento coattivo.

L'articolo VI stabilisce che il Governo italiano riconosce che *Bioversity International* è un'Organizzazione con personalità giuridica internazionale atta a concludere accordi, stipulare contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio nei casi di rinuncia all'immunità giurisdizionale.

L'articolo VII prevede la completa libertà delle comunicazioni dirette a *Bioversity International* o da questa indirizzate: l'esenzione da censure, intercettazioni o ingerenze si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori. *Bioversity International* ha altresì il diritto di usare cifrari e servizi equivalenti a corriere o valigia diplomatici.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo VIII, il quale prevede la libertà di *Bioversity International* di acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute, nonché di tenerli e disporne, come anche di gestire conti esteri e interni e altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica italiana, di trasferire fondi, titoli e valute nella Repubblica italiana o dal territorio di questa, e altresì di convertire qualsiasi valuta in suo possesso.

L'articolo IX stabilisce che l'Organizzazione garantirà ai membri del proprio personale un'adeguata copertura sanitaria e di previdenza sociale.

In base all'articolo X il Governo italiano adotterà ogni misura necessaria per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal proprio territorio dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, così come dei partecipanti ai programmi di *Bioversity International* e delle persone in visita alla sede centrale dell'Organizzazione. È prevista la concessione degli eventuali visti necessari con sollecitudine e a titolo gratuito.

Sempre con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo XI riguarda le immunità fiscali riconosciute a *Bioversity International*: l'Organizzazione, unitamente alle sue proprietà e redditi, saranno esentati da qual-

siasi forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali. In particolare, per quanto riguarda l'IVA *Bioversity International* sarà esente per gli acquisti rilevanti connessi ai suoi obiettivi istituzionali e alle sue funzioni.

Bioversity International sarà altresì esente, sempre nell'ambito delle sue attività istituzionali, da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate. Sono invece escluse dalle predette esenzioni e agevolazioni le tasse e imposte che costituiscano il pagamento di servizi resi a *Bioversity International*.

L'articolo XII concerne i privilegi accordati al personale di *Bioversity International* nel territorio della Repubblica italiana: questi comprendono anzitutto l'immunità dalla custodia cautelare, salvo il caso di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; l'immunità da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; l'immunità per parole dette e scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali. Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere d) ed e) del paragrafo 1, le quali prevedono l'esenzione per i funzionari che non siano cittadini italiani e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, pensioni e altri assegni pagati da *Bioversity International*.

Sempre con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere h) e i) del medesimo paragrafo 1, le quali prevedono il diritto per i funzionari che non siano cittadini italiani e che non siano residenti permanenti di importare in esenzione doganale e senza altre imposizioni, al momento dell'assunzione al loro posto, i loro mobili ed effetti personali, nonché il diritto di acquistare, sempre in esenzione doganale e senza altre imposizioni fiscali, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione.

In base al paragrafo 3, inoltre, il Governo italiano, inoltre, accorderà al Diret-

tore generale, nonché al suo vice o eventuale sostituto, i privilegi e le immunità concessi ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente – purché non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel nostro Paese.

L'articolo XIII specifica ulteriormente in ordine ai privilegi e immunità dei membri del Consiglio direttivo dell'Organizzazione nello svolgimento delle loro funzioni: si tratta in particolare dell'inviolabilità personale, inclusa l'immunità dall'arresto e dal fermo; dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere – salvo il caso di un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo, un natante o un aereo non coperti da assicurazione e di proprietà delle persone interessate; dell'inviolabilità di tutte le carte e documenti; delle immunità e facilitazioni per bagagli personali accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, tuttavia nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato italiano può applicare in base al diritto internazionale.

In tale ambito, con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera f) del paragrafo 1, la quale prevede le facilitazioni e immunità in materia di esenzioni valutarie e di cambio, dello stesso rango di quelle accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

L'articolo XIV precisa che i privilegi e le immunità di cui in precedenza sono conferiti nell'interesse di *Bioversity International* e non dei singoli membri del personale di essa; i vertici dell'Organizzazione hanno pertanto il diritto-dovere di togliere l'immunità se questa impedisca il corso della giustizia, e comunque di cooperare con le Autorità italiane per evitare abusi connessi ai privilegi e alle immunità concessi. I beneficiari dei privilegi e delle immunità, inoltre, hanno comunque l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti della Repubblica italiana, e soprattutto di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.

L'articolo XV specifica che le disposizioni dell'Accordo non sono intese quale

ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o di controllo da parte delle Autorità italiane.

In base all'articolo XVI è previsto che il Governo italiano verserà a *Biodiversity International* un regolare contributo annuo di 2,5 milioni di euro quale rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. È altresì prevista la possibilità di decurtare tale contributo della quota relativa ai costi di locazione se il Governo italiano metterà a disposizione di *Biodiversity International* un adeguato immobile demaniale.

L'articolo XVII prevede che, in caso di controversie tra il Governo italiano e *Biodiversity International* sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, queste saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.

L'articolo XVIII prevede che per le controversie sorte tra l'Organizzazione e il suo personale sia competente il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro. In tale ambito viene stabilito che *Biodiversity International* curerà che nei contratti con gli altri soggetti vi siano clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato e che l'Organizzazione dovrà avere un'adeguata copertura assicurativa per far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

L'articolo XIX contiene le disposizioni finali dell'Accordo, che rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui *Biodiversity International* manterrà la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, salvo risoluzione anticipata per concorde volontà delle Parti – le quali peraltro potranno anche consultarsi per eventuali modifiche all'Accordo. All'entrata in vigore dell'Accordo cesserà il già citato precedente Accordo di sede tra Italia e *Biodiversity International*, con i successivi Scambi di Note.

Passando a illustrare l'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea (ESA) del 12 luglio 2012, con Scambio di Note dell'aprile 2015, relativo alle strutture dell'ESA in Italia, rammenta in primo luogo che l'Accordo ha la finalità di definire i termini per la concessione delle strutture

necessarie all'espansione dell'attività dell'Istituto di ricerche spaziali, già presente sul territorio italiano in base al precedente Accordo del 14 gennaio 1993, che aveva fissato la sede delle strutture italiane dell'Agenzia spaziale europea a Frascati. L'Accordo di cui si propone la ratifica recepisce inoltre il *Memorandum* d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN).

Con riferimento al contenuto del nuovo Accordo tra Italia ed ESA, esso si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015.

La parte prima dell'Accordo contiene disposizioni generali: in tale ambito l'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nel prosieguo dell'Accordo medesimo, mentre l'articolo 2 ne riporta l'oggetto, ovvero la definizione di quanto necessario all'insediamento e al funzionamento della sede dell'Agenzia spaziale europea sul territorio italiano, al fine di consentire all'Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace.

La parte seconda dell'Accordo è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia: al riguardo l'articolo 3 concerne la sede dell'ESRIN, prevedendo che l'Italia conceda all'ESRIN il diritto di edificare su un terreno per lo svolgimento delle sue attività ufficiali in Italia, terreno la cui ubicazione ed estensione sono definite dalle lettere *a)* e *b)* dell'allegato I all'Accordo, e che in cambio l'Agenzia si impegna a corrispondere all'Italia un canone simbolico di 1 euro per l'utilizzo del terreno.

Ai sensi dell'articolo 4 l'Italia faciliterà l'espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa. In ogni caso l'Agenzia si consulterà con l'Italia nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 21 dell'Accordo, qualora vi fosse l'esigenza di costruire nuove sedi o ampliare quella esistente.

Per quanto riguarda i diritti relativi all'uso del terreno, l'articolo 5 prevede che

le opere necessarie per il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate d'interesse di Stato per l'Italia.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala come il terreno concesso all'ESRIN sia di proprietà del demanio italiano e sia garantito libero da diritti di terze parti o liti. L'ESRIN avrà il diritto di costruire sul terreno concesso le installazioni che riterrà necessarie per l'esercizio delle proprie attività, nonché le strade che ugualmente riterrà necessarie — sempre nei confini del terreno. Il terreno potrà essere dall'ESRIN legittimamente recintato e l'accesso precluso agli estranei.

In base all'articolo 6 tutte le autorizzazioni necessarie all'ESRIN saranno concesse rapidamente dall'Italia.

Per quanto concerne i servizi e il supporto all'attività dell'ESRIN, l'articolo 7 prevede che l'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della sede, quali illustrati dell'allegato II dell'Accordo. Per quanto concerne le tariffe dei servizi prestati o il trattamento in caso di interruzione totale o parziale degli stessi, l'Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale accordato alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche estere. L'Italia si adopererà altresì per ottenere i servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'ESRIN.

In ordine alle telecomunicazioni dell'ESRIN l'Italia, in base all'articolo 8, curerà il loro tempestivo rilascio, curando altresì la compatibilità delle frequenze radio prescelte con l'insieme dello spettro radio esistente nell'area.

L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede centrale dell'ESRIN, alla quale si potrà derogare soltanto con il consenso del Direttore generale o di un suo sostituto: tuttavia il consenso sarà considerato presunto nel caso di calamità naturali, incendio o altra eventualità che costituisca minaccia alla vita umana.

L'articolo 10 prevede l'inviolabilità della corrispondenza diretta all'ESRIN o da questo indirizzata: l'esenzione da cen-

sure, intercettazioni o ingerenze si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori. In tale ambito viene altresì sancito il diritto dell'ESRIN di usare servizi equivalenti a corriere o valigia diplomatici.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 11 disciplina le immunità fiscali per l'ESRIN, prevedendo che l'Istituto, unitamente alle sue proprietà e redditi, saranno esentati da qualsiasi forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali, oltre a godere delle stesse esenzioni e agevolazioni previste in favore delle amministrazioni statali italiane per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecarie e catastali, compresa l'imposta di bollo su atti contratti e formalità necessarie per la concessione in uso del predetto terreno.

In riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11 (relativo all'esenzione dalle imposte di consumo) con nota del 13 aprile 2015, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Parigi ha chiarito che, ai fini della ratifica il testo del predetto paragrafo 4 dell'articolo 11 deve intendersi riformulato nel senso che l'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, sul gas metano e sull'addizionale regionale del gas naturale consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. È previsto altresì che, in luogo delle esenzioni, potranno essere accordati rimborsi.

Ai sensi del paragrafo 5 sono invece esclusi dalle esenzioni previste dall'articolo le tasse o diritti che costituiscono corrispettivo di servizi di pubblica utilità resi all'Agenzia.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 12 stabilisce che, nell'ambito delle attività istituzionali, l'ESRIN sarà esente dall'IVA per acquisti e importazioni in misura anche superiore al tetto vigente per le Organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese, nonché da dazi

doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate.

Ancora in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala altresì l'articolo 13, in base al quale, per quanto concerne i veicoli e relative parti di ricambio destinati all'uso istituzionale dell'ESRIN, anche in questo caso l'istituto sarà esente da IVA, dazi ed ogni altro diritto relativamente all'acquisto o all'importazione di essi.

Un'ulteriore esenzione fiscale sarà applicata, nei limiti dei contingenti stabiliti, per i carburanti e lubrificanti occorrenti per detti veicoli, nonché per le tasse automobilistiche, in consonanza con il trattamento accordato alle Organizzazioni internazionali già presenti in Italia. I predetti veicoli non potranno essere ceduti o venduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane e con il pagamento delle imposte, tariffe e dazi pertinenti.

La parte terza dell'Accordo riguarda il personale dell'Agenzia: ai sensi dell'articolo 14 i membri del personale dell'ESRIN godranno dei privilegi e immunità già previsti dall'articolo XVI dell'allegato I alla Convenzione istitutiva dell'ESA: è previsto tra l'altro – in consonanza con una prassi che si rinviene di recente anche in numerosi accordi bilaterali dell'Italia – che i familiari del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana potranno esercitare a determinate condizioni un'attività lavorativa, rimanendo assoggettati alla legislazione italiana per i profili fiscali, previdenziali e lavorativi.

Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell'ESA durante le sue visite in Italia, in base all'articolo 15 egli gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Il Capo dell'ESRIN gode dei medesimi privilegi, in quanto rappresentante in Italia del Direttore generale. Il personale dirigente dell'ESRIN non italiano né residente permanentemente nel nostro Paese gode dei medesimi privilegi e immunità riconosciuti agli agenti delle missioni diplomatiche sul territorio ita-

liano – salvo il caso di reati stradali o di danni provocati da veicoli da essi condotti. L'articolo 22 specifica che i privilegi e le immunità riconosciuti in base all'Accordo in esame non sono conferiti a beneficio personale dei singoli individui, e resta dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che ne godono di osservare per ogni altro riguardo leggi e regolamenti italiani.

Per ciò che concerne la previdenza sociale, l'articolo 16 stabilisce che l'ESA, il Direttore generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti italiani, avendo l'ESA medesima istituito un proprio sistema di previdenza sociale. Ciò non preclude ai membri del personale di versare contributi volontari agli enti previdenziali italiani.

In tale contesto segnala, per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 17, il quale prevede che l'Italia non prenderà in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall'Agenzia e esenti dall'imposta nazionale sul reddito ai sensi dell'Articolo XVIII dell'Allegato I alla Convenzione, ai fini del calcolo dell'indice di imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che composta l'obbligo di dichiarazione.

Gli articoli da 18 a 20 recano l'elenco dei soggetti ai quali l'Italia garantirà libera entrata e uscita dal territorio nazionale in ragione della loro appartenenza o del loro collegamento con le attività dell'ESRIN, mediante rilascio tempestivo e gratuito dei visti necessari.

La parte quarta dell'Accordo consta del solo articolo 21, dedicato al Comitato consultivo congiunto che agevolerà l'attuazione dell'Accordo mediante consultazioni tra le competenti Autorità italiane e l'Agenzia, riunendosi quando necessario. Il Comitato è composto da rappresentanti dell'ESA e dalle Autorità italiane interessate, ovvero il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia spaziale italiana e il Comune di Frascati.

La parte quinta dell'Accordo contiene le disposizioni finali e, oltre al già ricordato articolo 22, si compone degli articoli da 23 a 28.

In particolare, l'articolo 23 prevede un discarico di responsabilità a favore dell'Italia, alla quale non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine all'attività dell'Agenzia sul suo territorio.

In base all'articolo 24, all'entrata in vigore dell'Accordo è da ritenersi abrogato l'Accordo tra Italia ed ESA sull'Istituto europeo di ricerche spaziali del 14 gennaio 1993.

L'articolo 25 prevede che l'Accordo e i relativi allegati possano essere emendati dalle Parti di comune accordo.

L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando l'Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o più sedi nel territorio italiano: tuttavia, in base all'articolo 26, l'Accordo potrà cessare anticipatamente in caso di scioglimento dell'ESA o nel caso di denuncia della Convenzione istitutiva dell'ESA da parte dell'Italia. Le Parti potranno anche decidere di intesa fra loro di porre fine per una sede specifica all'Accordo medesimo.

Secondo l'articolo 27 sono previste disposizioni regolatorie degli effetti dell'eventuale cessazione dell'Accordo, mentre l'articolo 28 prevede meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione del medesimo che non possano risolversi tramite consultazioni bilaterali, le quali verranno deferite dall'una o dall'altra Parte a un tribunale arbitrale in base all'articolo XVII della Convenzione istitutiva dell'ESA.

Passando quindi a illustrare il contenuto dell'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 16 settembre 2003, emendato nel 2006, relativo allo *status* dello *Staff College* dell'ONU in Italia, rileva innanzitutto come l'Emendamento non modifichi alcuna parte del vigente Accordo, ma introduce un nuovo articolo, nel quale si prevede il versamento da parte italiana allo *Staff College* di un regolare contributo annuo di 500.000 euro, senza precludere la possi-

bilità di versare ulteriori contributi volontari in base alla disponibilità finanziarie dell'erario italiano.

La relazione introduttiva al disegno di legge specifica come l'Emendamento costituisca una concreta manifestazione dell'importanza che l'Italia annette alla presenza a Torino dello *Staff College*, all'attività del quale intende contribuire – anche seguendo sollecitazioni delle stesse Nazioni Unite – in maniera più regolare, in modo da rendere possibile all'Istituto una programmazione di attività sulla base di entrate certe.

In merito ricorda che lo *Staff College* è sorto nel 1996, inizialmente con la veste di programma ONU di durata quinquennale, affidato alla cura del Centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), anch'esso con sede a Torino, con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupavano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica.

La creazione dello *Staff College*, e in particolare la sua trasformazione in organismo autonomo, si inserisce negli sforzi tesi ad accrescere le capacità operative ed a promuovere la riforma del Sistema delle Nazioni Unite. Il mandato dell'organismo, sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea generale, riguarda in particolare i settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del Sistema delle Nazioni Unite. Successivamente è stata sviluppata l'attività di formazione di operatori nel campo del rispetto dei diritti umani fondamentali.

In particolare lo Statuto dello *Staff College* all'articolo 2 chiarisce come obiettivo dell'Istituto sia quello di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali.

Attraverso lo *Staff College* si intende dunque rafforzare la collaborazione all'in-

terno dell'ONU nelle aree di comune responsabilità organizzativa; aumentare l'efficacia delle diverse attività, nonché sviluppare la cooperazione con gli Stati membri e gli osservatori delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate, le organizzazioni regionali, le organizzazioni non governative e la società civile. L'istituto svolge inoltre la sua attività sulla base delle esigenze espresse dalle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite ed in stretta cooperazione con gli altri organismi operanti nell'ambito dell'ONU.

Dal punto di vista finanziario, venuto meno il legame funzionale con l'OIL, lo *Staff College* ha dovuto provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali; al fine di consentire un ordinato avvio delle attività del Centro, l'Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004-2009. Successivamente ulteriori provvedimenti hanno assicurato, con l'eccezione del 2010, contributi annuali di vario importo allo *Staff College*, aggiuntisi a quelli accordati dalla Cooperazione allo sviluppo italiana.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge segnala come attualmente il bilancio dello *Staff College* sia costituito per il 65 per cento dai proventi dei corsi svolti, per il 18 per cento dal contributo di alcuni Stati membri delle Nazioni Unite – tra cui in primo piano l'Italia –, per il 10 per cento dai contributi provenienti da enti e fondazioni e per il 7 per cento da erogazioni delle stesse Nazioni Unite.

Passando a illustrare il Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015 al *Memorandum* d'intesa tra Italia e Nazioni Unite del 23 novembre 1994, relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, ricorda preliminarmente che, con la legge n. 62 del 1997, l'Italia ha ratificato il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Na-

zioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

In tale ambito rammenta che l'articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite prevede che «al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale». In tale quadro, su richiesta delle Nazioni Unite a seguito del proliferare delle azioni di mantenimento della pace, l'Italia ha offerto la disponibilità di basi logistiche sul proprio territorio, che consentissero la creazione di una base permanente per dette operazioni. Un'apposita missione delle Nazioni Unite ha individuato nella base aerea di Brindisi le infrastrutture più idonee per le previste attività di stoccaggio, manutenzione e trasporto dei materiali destinati ad operazioni umanitarie e di *peacekeeping*.

La relazione introduttiva al disegno di legge specifica come la Base logistica dell'ONU a Brindisi abbia visto progressivamente ampliare le proprie funzioni dalla metà degli Anni Novanta, in parallelo al crescente impegno dell'ONU nei tentativi di stabilizzazione delle aree di crisi. La Base di Brindisi ha così visto progressivamente concentrare su di sé sempre maggiori servizi a sostegno delle operazioni di pace e umanitarie, divenendo una sorta di centro di servizi globale, soprattutto per le comunicazioni satellitari e il supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace. Da tutto ciò deriva la *ratio* della necessità di un adattamento del *Memorandum* d'intesa del 1994, operata con il Protocollo di emendamento in discussione.

Passando quindi al contenuto del Protocollo di emendamento che modifica il *Memorandum* d'intesa del 1994 stipulato

tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace e umanitarie, segnala come l'articolo I del predetto *Memorandum* d'intesa contenga le definizioni dei termini che ricorrono nell'atto stesso: in proposito l'articolo I del Protocollo propone, in tutto il testo inglese del *Memorandum*, una modifica meramente formale sulla denominazione del nostro Paese.

L'articolo II del *Memorandum*, non modificato dal Protocollo, ne definisce l'obiettivo, che è quello di enunciare i termini e le condizioni a cui il Governo italiano avrebbe messo a disposizione dell'ONU la suddetta base.

L'articolo III del *Memorandum* estende alle proprietà ed al personale delle Nazioni Unite di cui al Memorandum in esame il godimento dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 febbraio 1946.

In proposito l'articolo II del Protocollo emenda il predetto articolo III del *Memorandum* aggiungendo un periodo in cui viene chiaramente ribadito che nel caso di procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'utilizzazione dei locali, le competenti Autorità italiane adotteranno le idonee misure protettive dei privilegi e immunità riconosciute alle Nazioni Unite nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge precisa che tale impegno rafforzato è stato espressamente richiesto dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011.

Ai sensi dell'articolo IV del *Memorandum*, non modificato dal Protocollo, le Parti si impegnano alla stipula di un successivo accordo di attuazione del *Memorandum* al momento in cui l'Italia avrebbe messo effettivamente a disposizione le citate strutture: al riguardo se-

gnala tuttavia come tale accordo non risulti in vigore e non sia stato nemmeno firmato.

L'articolo V del *Memorandum*, non modificato dal Protocollo, disciplina nel dettaglio l'utilizzo, da parte dell'ONU, dei locali ad uso esclusivo che il Governo italiano metterà a disposizione della stessa Organizzazione. In particolare è previsto che di tali locali, che saranno chiaramente definiti, le Nazioni Unite garantiranno l'ordinaria manutenzione mentre all'Italia spetteranno le riparazioni di danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Le Nazioni Unite si faranno inoltre carico dei lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione, preventivamente concordati con le autorità italiane.

L'articolo VI del *Memorandum*, anch'esso non modificato dal Protocollo, esonera l'Italia dalle responsabilità giuridiche internazionali derivanti dalle attività delle Nazioni Unite sul suo territorio ai sensi del Memorandum e prevede che l'ONU stipulerà un'adeguata assicurazione per danni a terzi nonché assicurazioni sui veicoli o velivoli.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala i paragrafi 4 e 5 del predetto articolo VI. In particolare, il paragrafo 4 prevede che l'assicurazione commerciale o l'autotassazione per coprire la responsabilità nei confronti di terzi in relazione alle loro attività ufficiali sarà in aggiunta alle normali polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli nonché sui velivoli presi in affitto dalle Nazioni Unite. In tale ambito il paragrafo 5 specifica che i veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. Tale disposizione non si applica ai veicoli che siano custoditi nei Locali ad Uso esclusivo delle Nazioni Unite, tranne nel caso in cui i veicoli custoditi in detti locali vengano impiegati nel territorio italiano, al di fuori di detti locali.

L'articolo VII del *Memorandum*, non modificato dal Protocollo, riserva alle Nazioni Unite la competenza a condurre inchieste su incidenti che si dovessero verificare nei locali ad uso esclusivo, men-

tre, per quelli che avvenissero al di fuori di essi, le Parti agiranno congiuntamente nei termini che saranno stabiliti da un apposito accordo di attuazione.

L'articolo VIII del *Memorandum* suddivide tra le parti l'imputazione delle spese necessarie per le strutture, mentre l'articolo IX prevede l'esenzione dei beni delle N.U. da imposte e dazi, nonché da divieti e restrizioni.

L'articolo III del Protocollo modifica il paragrafo 1 del predetto articolo VIII, nel senso di prevedere che le Nazioni Unite rimborseranno al Governo italiano, anche eventualmente con la fornitura di beni e servizi, le spese straordinarie per servizi, strutture, attrezzature e personale correlate all'operatività della installazione militare sulla quale siano ubicati i locali ad uso esclusivo dell'ONU — fermo restando che le spese ordinarie sono a carico del Governo italiano —, purché quelle spese straordinarie siano direttamente imputabili all'utilizzo dei locali da parte delle Nazioni Unite. In ogni caso accordi di attuazione successivi dovranno fissare termini e condizioni del rimborso.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo IV del Protocollo, il quale modifica il paragrafo 3 dell'articolo IX del *Memorandum*, dedicato all'esenzione delle Nazioni Unite dall'IVA, stabilendo più chiaramente la non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti operati da strutture dell'ONU: la norma specifica altresì che gli acquisti rilevanti si intendono in misura anche superiore al tetto vigente per le organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese.

In base al predetto articolo IX, paragrafo 1, del *Memorandum*, inoltre, le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, nell'ambito delle loro attività istituzionali saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa in Italia.

In tale materia il paragrafo 6 del citato articolo IX prevede che le Nazioni Unite saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta su beni, articoli e materiali importati o esportati per uso o attività istituzionali, mentre il paragrafo 7

specifica che i beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili.

Con l'articolo X del *Memorandum* il Governo italiano riconosce il diritto delle Nazioni Unite di esporre la propria bandiera ed emblema nei locali ad uso esclusivo e nei propri veicoli, navi ed aerei, mentre l'articolo XI del *Memorandum* sancisce l'inviolabilità di detti locali nonché la loro soggezione alla giurisdizione esclusiva delle Nazioni Unite.

L'articolo V del Protocollo modifica il predetto articolo XI del *Memorandum*, essenzialmente aggiungendo un secondo paragrafo nel quale si prevede l'immunità da perquisizione, sequestro, confisca, esproprio o altra forma di interferenza a favore delle proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, ivi compresi attrezzature e materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione per le operazioni di mantenimento della pace e le azioni ad esse collegate.

Ai sensi dell'articolo XII del *Memorandum*, non modificato dal Protocollo, le autorità italiane si impegnano a favorire l'accesso delle Nazioni Unite ai servizi (elettricità, acqua, fognature, gas, posta, raccolta rifiuti, ecc.) alle tariffe più favorevoli.

L'articolo XIII del *Memorandum* stabilisce le norme di garanzia del godimento da parte delle Nazioni Unite dei diritti di comunicazione.

Al riguardo l'articolo VI del Protocollo emenda il predetto articolo XIII del *Memorandum*, e più precisamente le lettere a) e b) del paragrafo 2, essenzialmente allo scopo di ricomprendere, nelle strutture e nelle tecnologie comunicative di cui il Governo italiano si impegna a riconoscere a favore delle Nazioni Unite la più completa libertà, nuovi dispositivi nel frattempo resi fruibili dallo sviluppo delle tecnologie informatiche. In merito la re-

lazione tecnica sottolinea che tale esigenza è stata espressamente rappresentata dalle Nazioni Unite alle Autorità italiane.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala altresì l'inserimento, al paragrafo 2, delle lettere *c)* e *d)*, le quali prevedono che le frequenze operative dei servizi indicati alle lettere *a)* e *b)* verranno determinate di comune accordo tra l'ONU e le Autorità italiane, per essere sollecitamente messe a disposizione e l'attribuzione di dette frequenze e il loro utilizzo sarà per le Nazioni Unite esente da qualsiasi imposta o tariffa. Le Nazioni Unite avranno il diritto all'utilizzo di comunicazioni in codice, nonché di inviare e ricevere la corrispondenza a mezzo di corrieri e bollette diplomatiche.

Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo XIV del *Memorandum*, non modificato dal Protocollo, tratta della materia finanziaria, sancendo il diritto delle Nazioni Unite di disporre, trasferire o convertire qualsiasi valuta o fondo e gestire conti in qualsiasi valuta, senza limitazioni di alcun genere.

L'articolo XV del *Memorandum* disciplina la sicurezza della base sia all'esterno sia all'interno dei locali ad uso esclusivo, mentre l'articolo XVI riconosce ai mezzi delle Nazioni Unite la libertà di movimento sul territorio italiano.

Al riguardo l'articolo VII del Protocollo emenda il richiamato articolo XV del *Memorandum*, aggiungendovi il paragrafo 6, in base al quale il Governo italiano si impegna espressamente ad assicurare, al personale assegnato ai locali in uso esclusivo delle Nazioni Unite, nonché a chi vi si rechi in visita e ai rispettivi equipaggiamenti e proprietà, l'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato.

Inoltre l'articolo VIII del Protocollo emenda il paragrafo 4 dell'articolo XVI del *Memorandum*, inserendo una speciale previsione riguardante i voli realizzati da *jet* supersonici, che saranno tenuti al rispetto

di particolari disposizioni presenti negli *standard* dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

Gli articoli da XVII a XXII del *Memorandum* regolano i privilegi e immunità – di ingresso, residenza, giurisdizionali e fiscali – del personale della base e degli esperti in missione, in conformità alla Convenzione del 1946.

In tale ambito l'articolo IX del Protocollo modifica sostanzialmente l'articolo XVII del *Memorandum*: più precisamente, oggetto di modifiche sono le lettere *d)* e *g)* del paragrafo 1, nonché il paragrafo 2; viene inoltre aggiunto il paragrafo 3.

Più in dettaglio, la modifica alla lettera *d)* del paragrafo 1 specifica la procedura per consentire ai familiari residenti in Italia dei membri del personale dell'ONU assegnati alla Base la possibilità di trovare un impiego nel territorio della Repubblica italiana.

Segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, la modifica alla lettera *g)* del paragrafo 1 dell'articolo XVII, la quale estende le esenzioni fiscali al personale delle Nazioni Unite con riferimento al diritto non più solo di importare, bensì anche di acquistare autoveicoli per uso personale ed effetti personali in esenzione doganale e fiscale – seppure con un limite di due ogni triennio per quanto concerne l'esenzione doganale.

La modifica al paragrafo 2 del medesimo articolo XVII estende i privilegi e immunità accordate in Italia ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, non solo – come già previsto – al funzionario direttivo della Nazioni Unite e ai suoi familiari, ma anche ai membri del personale dal grado P5 a salire (compresi i familiari). La relazione tecnica allegata al disegno di legge rileva a tale proposito che la disposizione comporterà un onere stimato di 45.000 euro annui.

Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo XVII contiene l'impegno delle Autorità italiane ad assicurare un rapido ingresso e il soggiorno nel nostro Paese di un domestico per ciascun membro del personale internazionale assegnato alla base.

Meramente formali appaiono le modifiche che l'articolo X del Protocollo apporta all'articolo XXI del *Memorandum*, in materia di documenti di identificazione.

L'articolo XXIII del *Memorandum*, non modificato dal Protocollo, stabilisce che il personale della base, essendo tenuto a partecipare al sistema di sicurezza sociale delle Nazioni Unite, è esonerato dal versare i contributi previsti dall'ordinamento italiano.

L'articolo XXIV del *Memorandum* regola la composizione delle controversie, mentre l'articolo XXV reca le disposizioni finali.

In proposito l'articolo XI del Protocollo modifica il paragrafo 3 del predetto articolo XXV del *Memorandum*, su richiesta delle Nazioni Unite, in modo da sancire il diritto di queste di usare e occupare i locali della Base logistica per dieci anni a far data dalla firma del Protocollo di emendamento. In tale prospettiva, viene altresì accresciuto il periodo di preavviso che ciascuna Parte dovrà rispettare nell'esprimere per iscritto all'altra Parte contraente la volontà di rescindere il *Memorandum* d'intesa, periodo che passa da 36 a 60 mesi.

L'articolo XII del Protocollo ne contiene le disposizioni finali.

Per quel che attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International*; dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea, con successivo Scambio di Note; dell'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College dell'ONU; del Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015 al *Memorandum* d'intesa tra Italia e ONU sull'uso di locali ed installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di *peacekeeping* e umanitarie.

L'articolo 3, al comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri che l'autorizzazione alla ratifica di tre dei quattro

accordi bilaterali comporta, in quanto, secondo la relazione tecnica l'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea non comporta oneri per la finanza pubblica.

In tale ambito specifica come si tratti, in particolare, di 2.500.000 euro annui per quanto concerne l'Accordo tra Italia e *Bioversity International*, di 500.000 euro annui per il contributo a regime allo *Staff College* dell'ONU e di 45.000 euro annui per l'estensione alle categorie di personale P5 e superiori delle esenzioni accordate dall'Italia al personale diplomatico di rango equivalente (nuova formulazione del paragrafo 2 dell'articolo XVII del *Memorandum* d'intesa).

L'onere complessivo che il disegno di legge comporta è pertanto di 3.045.000 euro a decorrere dall'anno 2016, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2016-2018, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esa-

minare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente), l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Con riferimento a tale ulteriore nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base, segnala preliminarmente come esso risulti notevolmente snellito rispetto al precedente testo, pur preservandone intatti i principi fondamentali.

Passando a illustrare il contenuto del nuovo testo unificato, che si compone di 16 articoli, l'articolo 1 indica le principali finalità del provvedimento e le definizioni dei termini in esso utilizzati.

In particolare il comma 1 prevede che, ai sensi degli articoli 3, 44, 117 e 119 della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti fissati dall'Unione europea, il provvedimento è volto a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, a garantirne l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni e a valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Rileva altresì come, nel contrastare lo spopolamento e incentivando l'afflusso turistico nei citati comuni, si intende inoltre fornire una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto al dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

In base al comma 2, le regioni possono definire interventi ulteriori per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1,

anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini dei finanziamenti disposti dal provvedimento, per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che rientri in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui all'intervento legislativo alle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani;

l) comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione.

In tale ambito il comma 4 stabilisce la facoltà, per le regioni, di prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

Il comma 5 specifica che, ai fini di cui al comma 3, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono periodicamente aggiornati e resi pubblici e che, in sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

In base ai commi 6 e 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata sarà definito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'elenco dei piccoli comuni, da aggiornarsi ogni tre anni.

Il comma 8 prevede che gli schemi dei decreti di definizione e aggiornamento del predetto elenco siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2, al comma 1, in materia di attività e servizi, prevede la promozione nei piccoli comuni, da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, dell'efficienza e della qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali.

In tale quadro il comma 2 prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi e che le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una

dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, prevedendo che esso sia destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

In base al comma 2, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Il comma 3 precisa che, in particolare, il predetto Piano assicurerà priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici;

g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

Il comma 4 prevede che il Piano definisca le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

d) valorizzazione delle filiere della *green economy* locale;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

Il comma 5 stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e che, in tale ambito, si assicuri un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Alla ripartizione delle risorse del Fondo si provvede con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto

capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 7-*bis* prevede che le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

L'articolo 4 interviene in materia di recupero e riqualificazione dei centri storici e di promozione di alberghi diffusi.

In particolare il comma 1 prevede la facoltà per i piccoli comuni di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

Tali interventi, in base al comma 2, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

Il comma 3 disciplina la possibilità per le regioni di prevedere forme di indirizzo e coordinamento, mentre il comma 4 stabilisce che, per le finalità di cui all'articolo 4, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal

recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico.

L'articolo 5 prevede misure per il contrasto all'abbandono di terreni e di edifici sia per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, sia allo scopo di prevenire, nel caso di edifici in stato di abbandono o di degrado, crolli o comunque situazioni di pericolo.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che i piccoli comuni possono acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere della società ANAS Spa, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali.

In base al comma 2, al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei principi della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.

Il comma 3 stabilisce l'applicazione ai piccoli comuni delle disposizioni di cui all'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di piani paesaggistici.

L'articolo 7 prevede che i piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'articolo 8 prevede lo sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di *e-government*.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale europea di garantire l'accesso, entro il 2020, a tutti i cittadini alle reti a connessione veloce ed ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree cosiddette a fallimento di mercato dei piccoli comuni, nelle quali non vi è un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla delibera del CIPE n. 65 del 6 agosto 2015.

In tale ambito, il comma 2 stabilisce che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. Il comma 3 prevede inoltre che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, anche in forma associata.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, illustra l'articolo 9, il quale reca disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti.

Al riguardo il comma 1 stabilisce che, per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto

della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

Il comma 2 prevede inoltre che i piccoli comuni possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali; le iniziative valutate favorevolmente dal fornitore del servizio universale postale sono comunicate, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sempre con riferimento ad aspetti attinenti alle materie di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 disciplina la possibilità, per i piccoli comuni, di stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

Viene inoltre previsto che i piccoli comuni possono affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Passando a illustrare l'articolo 10, esso disciplina la promozione della filiera corta, prevedendo, al comma 1, che i piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Il comma 2 reca le definizioni, ai fini del provvedimento, di: filiera corta; prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile; prodotti agroali-

mentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile; mercato alimentare di vendita diretta.

In tale contesto il comma 3 prevede che, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile.

In base al comma 4, l'utilizzo di tali prodotti in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato al comma 3, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati.

L'articolo 11 disciplina la vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, prevedendo in particolare che i piccoli comuni riservino agli imprenditori agricoli i quali esercitano l'attività di vendita diretta di tali prodotti almeno il 25 per cento del totale dei parcheggi situati in aree pubbliche, mentre l'articolo 12 interviene in materia di vendita, nei mercati alimentari di vendita diretta, dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, stabilendo i requisiti degli imprenditori agricoli e delle aziende agricole.

L'articolo 13 prevede che i comuni i quali esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. A tal fine non è consentito il ricorso alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture

comunque denominate. In base al comma 2, sulla base di quanto previsto dal medesimo articolo 13, le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

L'articolo 14 interviene in materia di trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane.

In tale ambito il comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese di cui alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), predisponga due distinti e specifici piani:

a) il Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione;

b) il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

In base al comma 2 i predetti Piani sono predisposti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 16 dispone che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità dell'intervento legislativo ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-08887 Pelillo: Chiarimenti in merito alla decorrenza del termine entro il quale trasferire la residenza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di acquisto di immobili in costruzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano la problematica relativa alla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della « prima casa », nell'ipotesi di acquisto di immobili in corso di costruzione.

Gli onorevoli rappresentano che detta fattispecie non trova alcuna esplicita collocazione all'interno della disciplina normativa di riferimento ma che la suddetta possibilità è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la quale, con numerose sentenze (*ex plurimis*: sentenza n. 10011/2009), ha sostenuto che le agevolazioni per l'acquisto della « prima casa » sono fruibili anche nel caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione.

Tuttavia, gli onorevoli evidenziano che devono ancora registrarsi criticità in merito alla corretta individuazione del *dies a quo* dal quale decorre il termine di 18 mesi previsto dalla lettera a), della Nota 11-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico registro), per fissare la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato, qualora si tratti di un edificio in corso di costruzione.

Pertanto, gli onorevoli chiedono di assumere iniziative volte a chiarire definitivamente che il termine dei 18 mesi per trasferire la residenza, utile per usufruire delle agevolazioni fiscali « prima casa », qualora si tratti dell'acquisto di un immobile in corso di costruzione, decorre dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, così da salvaguar-

dare i contribuenti che si sono trovati per causa di forza maggiore impossibilitati a trasferire la propria residenza nell'abitazione acquistata entro i termini previsti dalla legge.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La disposizione di cui lettera a) alla nota II-bis), dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, prevede, tra le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni « prima casa », solo quella che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.

Il possesso di tale requisito ovvero l'impegno a trasferire la residenza deve essere attestato dall'acquirente, mediante il rilascio di un'apposita dichiarazione nell'atto di trasferimento dell'immobile.

Con particolare riferimento all'applicabilità di tale previsione normativa, nel caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione, la Corte di Cassazione, con recenti sentenze, ha avuto modo di precisare che non costituisce causa di forza maggiore la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, con la conseguenza che il mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato, nel termine di 18 mesi, costituisce l'inadempimento di un

obbligo del contribuente, che determina la decadenza dal beneficio «prima casa» provvisoriamente accordato.

In particolare, la Corte di legittimità ha affermato che: «La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pena la decadenza dall'agevolazione, pure da parte dell'acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini dell'attuazione della destinazione dichiarata in seno all'atto» (cfr., sentenze 26 marzo 2014, n. 7067, e 7 ottobre 2015, n. 20042); l'unica deroga ammessa al suddetto obbligo di trasferire la residenza è costituita dalla «sopravvenienza di un caso di forza maggiore e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata

e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento» (cfr., sentenza n. 14399 del 7 giugno 2013).

La Suprema Corte, con la sentenza 12 marzo 2015, n. 5015, ha altresì chiarito che: «... non integra l'evento inevitabile ed imprevedibile (e, dunque, una causa di forza maggiore), la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato».

Pertanto, i comportamenti tenuti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate che hanno inviato avvisi di liquidazione per recuperare l'indebito utilizzo delle agevolazioni «prima casa», qualora gli acquirenti degli immobili in costruzione non abbiano provveduto a trasferire la residenza nel comune della relativa ubicazione entro 18 mesi dalla registrazione dell'atto pubblico di acquisto, devono ritenersi coerenti con la normativa di riferimento, così come interpretata dalla menzionata giurisprudenza di legittimità.

Alla luce di quanto suesposto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che non è possibile effettuare in via interpretativa il chiarimento auspicato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 2

5-08888 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito all'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con cui è stata modificata la disciplina fiscale applicabile ai trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito delle vendite giudiziarie, limitandone l'applicazione ai soggetti che svolgono attività di impresa e che si impegnano a trasferirli entro due anni.

In particolare, l'onorevole interrogante chiede che venga precisato se l'agevolazione in parola possa trovare applicazione anche nel caso in cui l'acquirente dell'immobile, esercente attività di impresa, prima di rivendere il bene acquistato, nel termine di due anni, proceda alla trasformazione, demolizione o divisione dello stesso.

Inoltre, l'onorevole chiede se il regime agevolativo in parola possa ritenersi applicabile anche nel caso in cui il trasferimento immobiliare, eseguito nell'ambito delle procedure giudiziarie di cui al citato articolo 16, avvenga a favore di una persona fisica, imprenditore agricolo, iscritto presso la camera di commercio.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, stabilisce che « Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni

immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni ».

In base al comma 2 del citato articolo 16, inoltre, « Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria ».

Dalla lettura della riportata previsione normativa, emerge, dunque, che l'agevolazione si applica a condizione che si formalizzi l'impegno a vendere l'immobile entro due anni dall'acquisto e che tale impegno sia poi rispettato.

In assenza di specifiche disposizioni normative che limitino l'applicazione della previsione agevolativa in argomento, deve ritenersi che la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto non opera qualora l'immobile trasferito nel-

l'ambito della procedura giudiziaria sia stato oggetto di interventi di demolizione, trasformazione o divisione prima della rivendita da effettuarsi entro il biennio dall'acquisto.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di riconoscere il trattamento agevolativo in argomento per i trasferimenti immobiliari a favore di piccoli imprenditori agricoli, iscritti presso la camera di commercio, si rileva che la norma in

argomento trova applicazione nei confronti dei « soggetti che svolgono attività di impresa... ».

In considerazione dell'ampia formulazione utilizzata dal legislatore, l'Agenzia delle entrate precisa che il trattamento di favore previsto, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve essere riconosciuto, anche nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di un soggetto che svolge attività di impresa agricola.

5-08733 Pisano: Modifiche alla disciplina concernente l'imputazione delle ritenute a titolo di acconto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti ripropongono all'attenzione del Governo le criticità derivanti dalla disciplina di cui agli articoli 22 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), in merito allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto da parte delle società ai fini dell'IRES che determinerebbe notevoli complicazioni di carattere contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni, perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri.

Pertanto, gli onorevoli chiedono se non ritenga opportuno rivedere la propria posizione in merito alla possibilità di consentire l'imputazione delle ritenute subite con il principio di cassa ovvero assumere iniziative per modificare gli obblighi dichiarativi, affinché l'amministrazione finanziaria possa ricevere in modo automatico, attraverso le dichiarazioni trasmesse dai sostituti di imposta, le informazioni necessarie per la verifica del corretto scomputo delle ritenute *ex* articolo 22, comma 1, lettera c).

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato in sede di risposta ai recenti atti di sindacato ispettivo richiamati dagli onorevoli interroganti, è opportuno preliminarmente osservare che la dichiarazione dei redditi costituisce lo strumento attraverso il quale rappresentare e mantenere la correlazione fra i

redditi in essa dichiarati e l'imposta (Irpef o Ires) che sugli stessi deve essere assolta nel periodo d'imposta di riferimento.

L'effettuazione della ritenuta a titolo d'acconto, costituendo una forma di prelievo anticipato rispetto alla nascita dell'obbligazione tributaria, fa sorgere in capo a chi la subisce un credito nei confronti dell'Erario, credito che, pertanto, viene fatto valere dal sostituto in sede di redazione della dichiarazione medesima.

Le norme richiamate consentono, dunque, di rispettare tale correlazione attribuendo rilevanza a tutte le ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (principio di competenza). Solo in via « eccezionale » e, cioè, nell'ipotesi in cui le ritenute siano operate dopo tale termine, le stesse potranno essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono state operate (principio di cassa).

Deve quindi precisarsi che l'articolo 22 del TUIR è diretto a favorire il sostituto consentendogli di scomputare per « competenza », anziché per « cassa », la ritenuta subita. L'applicazione di tale norma comporta necessariamente un disallineamento temporale tra la dichiarazione del sostituto, in cui è imputato per competenza il reddito cui la ritenuta accede, e la dichiarazione del sostituto di imposta, relativa all'anno solare in cui la ritenuta è stata operata. Costituisce comunque onere del sostituto conservare la documentazione atta a dimostrare di aver effettivamente subito la ritenuta e tenerne conto in sede di predisposizione

della dichiarazione, indipendentemente dall'imputazione per « competenza » o per « cassa » della ritenuta.

L'Agenzia delle entrate evidenzia che il controllo formale operato dagli uffici si basa sulla certificazione rilasciata dal sostituto e, solo ove tale certificazione non sia esibita dal contribuente, si richiede la dimostrazione del pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta.

Pertanto, il problema sollevato dagli onorevoli interroganti, relativamente alla sussistenza di presunti oneri amministrativi gravanti sui contribuenti e connessi alla dimostrazione dell'incasso del corrispettivo al netto della ritenuta, appare residuale.

L'Agenzia delle entrate evidenzia, altresì, che la predisposizione di modelli dichiarativi, che tengano conto del particolare regime delle ritenute effettuate sui redditi tassati per competenza, potrebbe essere utile per verificare l'allineamento dei dati rilevati nelle dichiarazioni dei redditi con quelli esposti nelle dichiarazioni dei sostituti. Tuttavia, detta procedura comporterebbe a carico di questi ultimi, maggiori complessità di compilazione, a causa della analiticità dei dati da inserire e da verificare, in contrasto con le attuali tendenze alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi.

Infine, in relazione all'affermazione degli onorevoli interroganti per cui l'Agenzia delle entrate « non potrà che assoggettare ripetutamente le imprese sostituite al controllo formale », si fa presente che i con-

trolli sono effettuati a campione e non riguardano tutte le imprese che subiscono la tipologia di ritenuta in esame.

In merito ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interrogazione n. 5-05950 del 1° luglio 2015, si precisa che il numero comunicato, pari a 58.885 controlli formali effettuati per l'anno d'imposta 2011, concerne tutte le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente. Tale dato, quindi, è riferibile solo per una parte minoritaria alla particolare tipologia di ritenute rappresentata dagli interroganti, riguardando soprattutto le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

Di questi controlli, solo n. 20.152 hanno dato luogo a variazioni della dichiarazione, mentre per le restanti 38.733 posizioni non sono state operate « variazioni » e, di conseguenza, non sono stati effettuati recuperi d'imposta, né sono stati instaurati contenziosi.

Inoltre, la valutazione dei costi del controllo formale rappresentata dagli onorevoli interroganti è sovrastimata, se si considera che il tempo unitario medio previsto per il controllo formale è pari a 45 minuti, rispetto alle 50 ore indicate dagli onorevoli interroganti.

In ogni caso, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la valutazione della proficuità dell'attività di controllo svolta ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non può prescindere dal considerare anche l'effetto di deterrenza, diretto a prevenire i comportamenti evasivi, connesso a tale tipologia di controlli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti 157

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio (*Svolgimento e conclusione*) 158

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 158

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi (*Esame e rinvio*) 158

ALLEGATO (*Relazione dell'On. Tamara Blažina*) 163

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 159

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 161

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 giugno 2016.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'edilizia scolastica in Italia.**Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.***(Svolgimento e conclusione).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

L'ing. Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento della Protezione civile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti i deputati Manuela GHIZZONI (PD) e Umberto D'OTTAVIO (PD).

L'ing. Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento della Protezione civile*, nel replicare, annuncia che presenterà una relazione scritta per rispondere alle domande sollevate nel corso degli interventi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia l'ing. Curcio per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Trifone Altieri.

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi.*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, rinvia alla relazione che deposita (*vedi allegato*), dichiarando di volersi limitare solo a poche considerazioni sulle tre proposte di legge. Afferma che queste sono molto simili tra loro e, per molti aspetti, addirittura identiche. Ricorda che la legge n. 6 del 1989 è una legge-quadro che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina e che la stessa ha già subito alcune modifiche, alcune delle quali scaturite a seguito della sentenza della Corte costituzionale 372 del 1989 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge n. 6 del 1989, per indebita compressione del ruolo riservato alle regioni. Evidenzia, inoltre, che fine della legge è stato l'adeguamento della normativa alle novità intervenute in materia di escursionismo e di *sport* legati alla montagna e alla loro sempre maggiore diffusione. Le tre proposte di modifica individuano nuove figure professionali (quale quella di maestro di arrampicata e di guida *canyoning*) e apportano modifiche alla disciplina di quelle già previste e regolamentate. Inoltre, dispongono che le regioni in cui sono presenti vulcani attivi possano prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche. Evidenzia, quindi, che alcune

disposizioni prevedono l'applicazione alle figure professionali di maestro di arrampicata, guida *canyoning*, guida escursionistica di montagna e guida vulcanologica di una serie di previsioni attualmente già vigenti per le guide alpine. Le proposte recano anche disposizioni per il rinnovo del direttivo del consiglio regionale delle guide alpine, affidando l'indizione delle elezioni al Presidente della regione. Ritiene importante che nell'esame ci si soffermi su due aspetti fondamentali. Il primo di questi concerne la necessità di tener conto, nel delineare le competenze delle figure professionali, delle specifiche esperienze delle diverse Regioni in materia. Il secondo aspetto riguarda l'opportunità di prevedere il riconoscimento delle nuove figure professionali a livello europeo. Infatti, per le guide alpine – come anche per i maestri di sci – è prevista la tessera professionale europea (EPC), che di fatto facilita l'esercizio dell'attività in un altro Paese.

Per le conseguenze che la nuova legge potrebbe avere sull'ambiente montano, ma anche rispetto alle attività previste per le nuove figure professionali, tra le quali ad esempio la manutenzione delle falesie, sarà, a tempo debito, opportuno acquisire il parere anche della Commissione ambiente che risulta, al momento, tra le commissioni assegnatarie in sede consultiva. Nel rinviare, per ogni opportuno approfondimento, al *dossier* predisposto dal Servizio Studi, nel quale sono segnalate anche alcune necessità di riformulazione del testo, auspica l'avvio di un'ampia discussione sul tema, eventualmente supportata dallo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e da un esame delle leggi regionali in materia.

Generoso MELILLA (SI-SEL) ricorda che la sua proposta nasce da una sollecitazione del Collegio nazionale delle Guide Alpine che aveva già sensibilizzato diverse forze politiche sulla necessità di modificare la legge n. 6 del 1989, in quanto superata e non più in grado di rispondere alle nuove esigenze che stanno emergendo nel settore. Tra queste segnala l'attività del

torrentismo, svolto soprattutto all'interno dei parchi nazionali, ma con scarso riguardo alla sicurezza dei fruitori. È certo che su questa materia possa facilmente verificarsi una convergenza a livello parlamentare delle diverse forze politiche. Reputa necessario lo svolgimento di audizioni e raccomanda di includervi il Collegio nazionale delle guide alpine. Spera che sul provvedimento possa registrarsi una vasta concordia e sottolinea la necessità di procedere al relativo esame con urgenza, anche perché le disposizioni andrebbero certamente a beneficio dei giovani che oggi si affacciano a queste professioni.

Andrea VALLASCAS (M5S), nel condividere la necessità di modificare la legge n. 6 del 1989, esprime la propria convinzione sull'ampio favore che le nuove norme incontreranno nel delineare le nuove figure professionali, per le quali occorre prevedere una formazione idonea a dotarle delle necessarie cognizioni. Si allinea sulla posizione dei colleghi in merito all'auspicio che l'approvazione avvenga in tempi brevi.

Enrico BORGHI (PD) condivide quanto sostenuto dai colleghi Blažina, Melilla e Vallascas e manifesta la propria disponibilità alla predisposizione di un testo unico. Si dichiara d'accordo in merito alla necessità di un esame rapido.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo

tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, reca l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi accordi internazionali, tutti però riguardanti la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie Organizzazioni internazionali già presenti nel nostro Paese. Sottolinea, come riportato anche nella relazione introduttiva al disegno di legge, la rilevanza di tali organizzazioni per l'Italia, non solo in termini di prestigio internazionale, ma anche quale volano per il settore della ricerca scientifica e della formazione di personale internazionale ad alto livello. Specifica che il disegno di legge consta di quattro articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (pari a 3.045.000 euro annui, a decorrere dal 2016) e all'entrata in vigore del testo. Dei quattro Accordi di cui viene autorizzata la ratifica, la Commissione cultura è chiamata in causa per quello tra Italia e *Bioversity International* e quello tra Italia e Agenzia spaziale europea, in quanto

investono il settore della ricerca. Più in particolare, vi sono disposizioni volte a tutelare i contenuti culturali, i prodotti e i servizi scolastici offerti alle famiglie del relativo personale.

Ricorda che *Bioversity International*, la cui denominazione legale è quella di Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), è un'organizzazione indipendente con sede centrale a Maccarese (Roma) e comprende 15 centri di ricerca operanti in diversi paesi del mondo. La ratifica dell'Accordo istitutivo di tale organizzazione è avvenuta con l'approvazione della legge 15 gennaio 1994, n. 66. Al centro dell'attività condotta dall'Istituto si pone la tutela della biodiversità in agricoltura con la finalità di promuovere la sicurezza alimentare allo scopo di incrementare i livelli di salute e nutrizione delle popolazioni. Il nuovo Accordo di sede tra Italia e *Bioversity International* si compone di un preambolo e 19 articoli, tra i quali vanno sottolineati quelli finalizzati a sancire che l'Istituto gode di specifici privilegi ed immunità anche in termini di inviolabilità di sede e di immunità giurisdizionale. Segnala, per quanto di competenza della Commissione, l'articolo VII che prevede la completa libertà delle comunicazioni dirette a *Bioversity International* o da questa indirizzate, nonché l'esenzione da censure, intercettazioni o ingerenze che si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori.

Con riferimento all'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea (ESA) del 12 luglio 2012 con Scambio di Note dell'aprile 2015, relativo alle strutture dell'ESA in Italia, ricorda che l'Agenzia spaziale europea (ESA) è presente sul territorio italiano in virtù del precedente Accordo del 1993 che ha fissato a Frascati (Roma) la sede delle strutture italiane dell'Agenzia. L'Accordo attualmente all'esame per essere ratificato recepisce anche il Memorandum d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN). Esso si compone di un preambolo, 28 articoli e 2 Allegati ed è accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015 ed

è fondamentalmente finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per l'espansione e il funzionamento della sua sede in Italia nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale. La prima parte dell'Accordo (articoli 1-2) contiene disposizioni generali. La seconda parte (articoli 3-13) è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia. In particolare, per quanto concerne la specifica competenza della Commissione, segnala le disposizioni dell'articolo 7 – in materia di riconoscimento da parte dell'Italia della necessità di determinati servizi e supporti per un appropriato funzionamento della Sede, tra cui l'assistenza per l'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia nei pressi dell'ESRIN – e l'articolo 10 recante disposizioni relative all'inviolabilità della corrispondenza e degli archivi dell'Agenzia, della corrispondenza, dei documenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei film, delle registrazioni, dei dati informatici e mediatici. La terza parte dell'Accordo (articoli 14-20) è rivolta alla tutela dei membri del personale che esercita la propria attività in Italia. La quarta parte dell'Accordo (articolo 21) prevede l'istituzione di un Comitato Consultivo Congiunto composto dai rappresentanti dell'Agenzia e delle autorità italiane interessate, tra i cui compiti rientra l'agevolazione dell'attuazione dell'Accordo. Infine, la parte V (articoli 22-28) reca le disposizioni finali e le norme relative all'entrata in vigore dell'Accordo e alla sua emendabilità. Considerato il contenuto dei due Accordi, propone l'espressione di un nulla osta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, nel ricordare che la XIII Commissione Agricoltura ha approvato il 6 aprile scorso un testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati, evidenzia che il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare la normativa vigente derivante dal susseguirsi di norme dal livello europeo a quello locale e da norme di attuazione che hanno dato origine, nel corso degli anni, ad un coacervo normativo alquanto complesso, con conseguenti rischi interpretativi. Viene pertanto proposta una disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino non meramente ricognitiva, ma innovativa anche nella struttura che, in 8 titoli, disciplina l'attività dell'intero ciclo economico, dalla produzione alla vendita dei prodotti al consumatore e le relative implicazioni normative di interesse settoriale e generale. Ricorda, quindi, che la disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino è attualmente riconducibile principalmente alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 (« Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino »), al decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61 (« Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ») ed al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (« Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 »). Tali disposizioni vengono ora ad essere abrogate.

Per quel che concerne la competenza della Commissione Cultura, segnala l'articolo 1 che dispone che la Repubblica salvaguarda, per la loro specificità e il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale, il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli, quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, nonché frutto di un insieme di

competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni. Sottolinea come il vino italiano, infatti, prodotto di una lunghissima tradizione, sia simbolo di prestigio per il nostro Paese nel mondo e che l'Italia è uno dei Paesi in cui la produzione e la degustazione di vino è un fatto culturale che coinvolge tutte le regioni. La cultura vinicola italiana è molto radicata e legata al territorio, a causa del forte legame dei vini italiani con la tradizione contadina e, negli ultimi trent'anni si è anche verificato un imponente sviluppo della ricerca di maggiore qualità e pregio, con un *appeal* internazionale prima sconosciuto. Sostiene che riconoscere il vino e gli altri prodotti derivati dalla coltivazione della vite nonché i territori viticoli come parte del patrimonio ambientale e culturale, significa dare il giusto riconoscimento al legame con le tradizioni, ai saperi e alla creatività nazionale che, nel corso dei secoli, ha caratterizzato la cultura italiana nelle sue infinite declinazioni, costituendone un significativo valore aggiunto, al pari delle prassi, delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, del *know how* che recentemente, proprio nella Commissione cultura, hanno costituito oggetto di dibattito nel corso dell'esame del provvedimento recante modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti

la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Con riferimento all'articolo 86-*bis*, che interviene sulla normativa recata dalla legge n. 268 del 1999 « Disciplina delle strade del vino », afferma che esso ha l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola. In particolare, l'articolo reca disposizioni in merito alle modalità di somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, nonché ai requisiti richiesti per la loro somministrazione da parte delle aziende.

Considerato che le disposizioni del provvedimento sono chiaramente finalizzate alla tutela di un prodotto italiano sintesi di antichi valori e tradizioni, di indiscusso valore in termini di ritorno economico e di richiamo turistico e che certamente offrono un quadro di riferimento normativo univoco e approfondito per gli operatori del settore, ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallasca e C. 3847 Borghi.

RELAZIONE DELL'ON. TAMARA BLAŽINA

Le proposte di legge di cui oggi avviamo l'esame, identiche per la maggior parte delle previsioni, intendono modificare la L. 6/1989 – che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina –, al fine di adeguare la normativa alle novità intervenute in materia di escursionismo e di sport legati alla montagna e soprattutto alla loro sempre maggiore diffusione. In particolare le proposte individuano nuove figure professionali e apportano modifiche alla disciplina di quelle già previste e regolamentate. Al riguardo segnalo sin da ora che sarà necessario aggiornare il titolo della L. 6/1989 introducendo il riferimento alle figure professionali ulteriori rispetto a quella di guida alpina.

Con riferimento alle nuove figure professionali le proposte di legge dispongono, anzitutto, la possibilità, per le regioni, di prevedere la formazione e l'abilitazione di maestri di arrampicata che accompagnano e istruiscono persone in arrampicata su roccia, ovvero su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, con esclusione delle zone alpine e delle aree innevate e glaciali, e, solo negli A.C. 3011 e 3233, limitatamente ai monotiri.

Inoltre, tra le mansioni dei maestri di arrampicata sono inserite la cura dell'attrezzatura e la manutenzione delle falesie. La sola pdl A.C. 3011 circoscrive tale possibilità a coloro che risultino in possesso della qualifica di addetto ai lavori in fune. È rimessa alle regioni, sentito il parere dei collegi regionali o del collegio

nazionale delle guide alpine, l'individuazione delle aree in cui è consentita l'attività del maestro di arrampicata. Inoltre, gli A.C. 3011 e 3233 prevedono che le regioni possono chiedere al collegio nazionale delle guide alpine l'istituzione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per ampliare le competenze del maestro di arrampicata, con validità solo nel territorio della regione che lo richiede.

Altra nuova figura professionale è la guida *canyoning*, che accompagna e istruisce le persone nella pratica del torrentismo su percorsi appositamente predisposti. Anche in questo caso si dispone che le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione per potervi accedere.

Le attività di maestri di arrampicata e di guide *canyoning* possono essere svolte anche dalle guide alpine.

Con riferimento alle figure professionali già esistenti, le proposte di legge modificano la denominazione dell'attuale accompagnatore di media montagna in guida escursionistica di montagna, confermando la possibilità anche in questo caso per le regioni, di prevedere la relativa formazione e abilitazione e la possibilità per le guide alpine di svolgere le relative attività. Tra le novità rispetto alla legislazione vigente, una sembrerebbe riguardare il superamento della limitazione all'esercizio della professione nel territorio della regione alla quale si riferisce l'elenco speciale nel quale si è iscritti. Tale interpretazione, peraltro, parrebbe discendere anche dalla nuova disciplina recata dalle pdl in materia di elenchi speciali, che non accenna a limitazioni territoriali per l'e-

esercizio delle professioni. Potrebbe, peraltro, essere opportuno chiarire se l'intenzione sia effettivamente questa.

Ulteriore novità riguarda la possibilità di svolgere l'attività anche su terreno montano innevato, sul quale è consentito l'uso delle racchette da neve, ma non degli sci. Inoltre, nell'elencare le zone in cui l'attività non è consentita, si conferma sostanzialmente l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che per la progressione richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e sci-alpinistici, mentre si stabilisce che, purché non sia necessario l'uso di tali tecniche e materiali, la guida escursionistica di montagna può svolgere la sua attività anche nelle zone rocciose (attualmente escluse). Infine, si specifica che l'illustrazione delle caratteristiche del territorio montano percorso, già affidata all'accompagnatore di media montagna, riguarda gli aspetti culturali, ambientali, naturalistici e antropici e si aggiunge, ora, che la guida escursionistica di montagna collabora con i docenti delle scuole per iniziative e programmi di educazione ambientale.

Inoltre, le proposte di legge dispongono esplicitamente che le regioni in cui sono presenti vulcani attivi possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche. Alle guide vulcanologiche iscritte nei relativi elenchi speciali, oltre che alle guide alpine iscritte nei relativi albi, è riservata l'attività di accompagnare e istruire le persone in ascensioni o escursioni su vulcani attivi, anche quando prevedano percorsi in zone rocciose o innevate (resta, invece esclusa l'attività di tale figura professionale in presenza di ghiacciai e nelle zone con caratteristiche alpine). Limitatamente all'Etna, è consentito alla guida vulcanologica, per la progressione, anche l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche. La guida vulcanologica può svolgere anche l'attività di guida escursionistica di montagna.

Le proposte di legge disciplinano pure la costituzione di elenchi speciali relativi a tutte le figure professionali elencate e cioè maestro di arrampicata, guida *canyoning*,

accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, finora previsti, a livello legislativo, solo per gli accompagnatori di media montagna (ma, di fatto, esistenti anche per le guide vulcanologiche).

In particolare, l'istituzione degli elenchi speciali è affidata alle regioni dall'A.C. 3011, mentre non è affidata ad uno specifico soggetto dall'A.C. 3233 e dall'A.C. 3847, mentre la tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine, di cui gli iscritti negli stessi elenchi speciali fanno parte. I medesimi iscritti, inoltre, partecipano all'assemblea del collegio regionale, con diritto di voto (a differenza di quanto finora previsto per gli accompagnatori di media montagna), ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, sempre con diritto di voto, la composizione del direttivo del collegio regionale. A loro volta, i rappresentanti degli elenchi speciali che partecipano al direttivo del collegio regionale eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il direttivo del collegio nazionale delle guide alpine.

La previsione del diritto di voto sia nell'assemblea sia nel direttivo del collegio regionale e nel direttivo del collegio nazionale appare collegata ad un'altra rilevante novità rispetto alla normativa vigente, e cioè la previsione che, nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito solo dagli iscritti negli elenchi speciali.

L'iscrizione negli elenchi speciali abilita all'esercizio delle relative professioni. Possono essere iscritti i soggetti che, in possesso dei requisiti generali già previsti dall'articolo 5 della L. 6/1989, possiedono anche la specifica abilitazione tecnica, conseguita mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Al riguardo, per il requisito anagrafico, dovremo chiarire se si intenda fare riferimento ai 21 anni previsti per le guide alpine-maestri di alpinismo o ai 18 anni previsti per gli aspiranti guida.

L'A.C. 3233 e l'A.C. 3847 dispongono che la formazione delle figure professionali è di competenza delle regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi consigli regionali delle guide alpine, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale 372/1989 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della L. 6/1989, in quanto determinavano una indebita compressione del ruolo riservato alle regioni in materia di istruzione professionale, dal momento che affidavano l'organizzazione dei corsi professionali, di abilitazione o di aggiornamento agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide – dovremmo preferire la previsione di una collaborazione tra regioni e organismi professionali. Va comunque sottolineato che nella nuova legge si dovrà tenere conto della riforma del titolo V della Costituzione ed in particolare del superamento delle competenze concorrenti, tra le quali rientrava appunto anche la materia oggi alla nostra attenzione.

Entrambe le proposte dispongono, poi, che alle figure professionali di maestro di arrampicata, guida *canyoning*, guida escursionistica di montagna e guida vulcanologica si applichino una serie di previsioni vigenti per le guide alpine. In particolare, si richiamano gli obblighi di aggiornamento professionale per il rinnovo dell'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9, comma 1 e 2, della L. 6/1989. Alla luce della stessa sentenza della Corte costituzionale, dovremo sostituire il riferimento a tali disposizioni con la previsione esplicita dell'obbligo di aggiornamento triennale, richiamando le modalità organizzative dei corsi di cui all'articolo 23 della L. 81/1991.

Inoltre, si richiamano i doveri nell'esercizio della professione, la previsione che l'iscrizione negli elenchi speciali ha efficacia per tre anni, la possibilità di esercitare, parallelamente, impieghi pubblici o privati o altre attività di lavoro

autonomo, le disposizioni sulle tariffe professionali e quelle sulle sanzioni disciplinari e i ricorsi.

Le proposte recano anche disposizioni per il rinnovo del direttivo del consiglio regionale delle guide alpine, affidando l'indizione delle elezioni al presidente della regione. Solo l'A.C. 3011 dispone che il direttivo in carica sia sciolto alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Infine, solo l'A.C. 3487 prevede che il titolo di guida ambientale escursionistica e i « titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione », sono riconosciuti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli utili per l'iscrizione negli elenchi speciali indicati e predispone un programma di formazione specifico, che prevede il superamento di un esame finale.

I soggetti in possesso dei titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, dovremo chiarire se con la locuzione « titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione » si intenda fare riferimento ad ulteriori denominazioni della guida ambientale escursionistica. Inoltre, alla luce della più volte citata sentenza della Corte costituzionale, dovremo valutare l'affidamento alle regioni, con la collaborazione degli organi dell'ordinamento professionale, dell'attività formativa prevista.

Sarà opportuno inoltre approfondire un ulteriore aspetto e cioè il riconoscimento delle nuove figure professionali a livello europeo. Infatti per le guide alpine – come anche per i maestri di sci – è prevista la tessera professionale europea (EPC), che di fatto facilita l'esercizio dell'attività in un altro Paese.

Un ulteriore aspetto affrontato dagli A.C. 3011 e 3233 riguarda l'affidamento della definizione delle attrezzature alpinistiche utilizzate dalle guide alpine, che deve essere aggiornata annualmente, al Collegio nazionale delle guide alpine, il quale provvede a darne comunicazione al Mibact, in quanto organo vigilante.

Per le conseguenze che potrebbe avere la nuova legge sull'ambiente montano, ma anche rispetto alle attività previste per le nuove figure professionali, tra le quali ad

esempio la manutenzione delle falesie, mi sembrerebbe opportuno un pronunciamento anche della Commissione ambiente.

Nel rinviare, per ogni opportuno approfondimento, al dossier predisposto dal Servizio Studi, nel quale sono segnalate anche alcune necessità di riformulazione del testo, auspico l'avvio di una ampia discussione sul tema, eventualmente supportata dallo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e da un'esame delle leggi regionali in materia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-C Realacci, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 167

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 167

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 giugno 2016.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-C Realacci, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra

il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio BARADELLO (DeS-CD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di ratifica C. 3764, approvato con modificazioni dal Senato, che reca l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi accordi internazionali, riguardanti la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie organizzazioni internazionali già presenti nel nostro Paese, ma rispetto alle quali, in ragione dei molti anni trascorsi e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese. In particolare, si prevede: la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; la ratifica dell'Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; la ratifica del Protocollo di emen-

damento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. Relativamente al primo Accordo, tra Italia e *Bioversity International* del 5 maggio 2015, relativo alla sede centrale dell'Organizzazione, evidenzia che *Bioversity International*, dopo 17 anni di esistenza in seno alla FAO con la denominazione di Commissione internazionale per le risorse fitogenetiche, è divenuta nel 1994 un'Organizzazione indipendente con sede centrale ubicata a Maccaresse e la sua *mission* fondamentale è la tutela della biodiversità in agricoltura con la finalità di promuovere la sicurezza alimentare, in consonanza con il *trend* mondiale che ha individuato nella gestione corretta della biodiversità agraria una delle chiavi di volta per la riduzione della povertà, attraverso l'incremento dei livelli di salute e nutrizione delle popolazioni. *Bioversity International* non gode di alcun contributo fisso da parte del Governo italiano e la necessità di coprire i costi operativi potrebbe indurre l'Organizzazione a lasciare il nostro Paese, seguendo le manifestazioni di interesse da parte di altri Stati europei. In tal modo verrebbero meno per l'Italia i ritorni economici dati dalla presenza di *Bioversity International*, che comporta la spesa nel nostro Paese di circa 18 milioni di euro annui per l'acquisto di beni e servizi e per il pagamento di stipendi al personale, che ammonta a circa 400 unità. In particolare, il nuovo Accordo di sede tra Italia e *Bioversity International* si compone di un breve preambolo e 19 articoli, recanti tra l'altro disposizioni volte a riconoscere *Bioversity International* come un'Organizzazione con personalità giuridica internazionale atta a concludere accordi, stipulare contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio nei casi di rinuncia all'immunità

giurisdizionale. In particolare, segnala che l'articolo XVI prevede che il Governo italiano verserà a *Bioversity International* un regolare contributo annuo di 2,5 milioni di euro quale rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. Per quanto concerne l'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea (ESA) del 12 luglio 2012 con Scambio di Note dell'aprile 2015, relativo alle strutture dell'ESA in Italia, ricorda che esso è stato stipulato con la finalità di definire i termini per la concessione delle strutture necessarie all'espansione dell'attività dell'Istituto di ricerche spaziali, già presente sul territorio italiano in base al precedente Accordo del 14 gennaio 1993, che aveva fissato la sede delle strutture italiane dell'Agenzia spaziale europea a Frascati, e che era stato ratificato dall'Italia con la legge n. 305 del 1995. I rapporti tra Italia e Agenzia spaziale europea si collocano comunque nel quadro della Convenzione costitutiva dell'Agenzia stessa, in vigore dal 30 ottobre 1980 e della quale il nostro Paese è parte, avendola ratificata con la legge n. 358 del 1977. L'Accordo recepisce inoltre il *Memorandum* d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), sottoscritto in data 20 febbraio 2008. Il nuovo Accordo tra Italia ed ESA si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015. La parte prima dell'Accordo contiene disposizioni generali. La parte seconda è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia; in particolare segnala l'articolo 3 che concerne la sede dell'ESRIN e l'articolo 4 con il quale l'Italia faciliterà l'espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa.

Con riferimento all'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 16 settembre 2003, relativo allo *status* dello *Staff College* dell'ONU in Italia, segnala che esso costituisce forse più propriamente un protocollo aggiuntivo, in quanto non modifica alcuna parte del vigente Accordo,

bensì introduce un nuovo articolo, nel quale si prevede il versamento da parte italiana allo *Staff College* di un regolare contributo annuo di 500.000 euro, senza precludere la possibilità di versare ulteriori contributi volontari in base alla disponibilità finanziarie dell'erario italiano. Ricorda, altresì, che l'Accordo del 2003 – ratificato dall'Italia, unitamente all'Emendamento del 2006, con la legge n. 202 del 2009 – si compone di un preambolo, 18 articoli e un allegato.

Quanto poi al Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015 al *Memorandum* d'intesa tra Italia e Nazioni Unite del 23 novembre 1999 – relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative – ratificato dal nostro Paese con la legge 4 marzo 1997, n. 62, fa presente che esso consta di 12 articoli.

Per quanto riguarda infine il contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2 reca disposizioni concernenti l'ordine di esecuzione dei suddetti Trattati; l'articolo 3 reca la relativa copertura finanziaria, individuata mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Segnala che un apposito emendamento nel corso dell'esame al Senato ha provveduto all'aggiornamento del periodo d'imputazione degli oneri e delle relative coperture, con decorrenza dal 2016. L'articolo 4 infine reca norme per l'entrata in vigore dei suddetti accordi. Ribadisce, in conclusione, l'importanza strategica della presenza nel territorio del nostro Paese delle sedi degli Organismi internazionali inte-

ressati dai succitati accordi, sia per ragioni di prestigio sia per il relativo ritorno economico che da essi deriva.

Ciò premesso, e valutato positivamente il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Sardegna e dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	171
---	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	172
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	172
ALLEGATO 1 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	176

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08882 Catalano: Tempi e modalità di accesso dei cittadini ai servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale	174
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-08883 Spessotto: Presunte irregolarità nella rilevazione delle emissioni inquinanti effettuate dalla Fiat Chrysler Automobiles sui propri veicoli	174
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	179
5-08884 Franco Bordo: Possibili conseguenze derivanti dalla limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra (<i>handling</i>) nello scalo di Fiumicino	174
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	180
5-08885 Tullo: Svantaggi competitivi per le imprese italiane derivanti dai ritardi nel rinnovo dell'accordo multilaterale M222 concernente il trasporto di rifiuti pericolosi	175
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	182
AVVERTENZA	175

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 giugno 2016.

Audizione di rappresentanti della regione Sardegna e dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C.

1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

C. 2721 Tullo ed altri.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo e ha elaborato un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Successivamente, nella seduta del 17 maggio scorso, la Commissione ha approvato un'ulteriore proposta emendativa volta a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia. Le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole. È stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. L'assegnazione alla Commissione in sede legislativa è stata deliberata

dall'Assemblea nella seduta dell'8 giugno scorso.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali e invita il relatore, onorevole Mognato, a svolgere la relazione introduttiva.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, in primo luogo esprime soddisfazione per il fatto che il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, richiesto dalla Commissione, è stato concesso in tempi molto rapidi. Ricorda che i contenuti della proposta di legge sono stati dettagliatamente illustrati nel corso dell'esame in sede referente e sul punto rinvia pertanto ai lavori svolti in tale sede.

Si limita a ricordare che la proposta di legge risponde all'esigenza di riformare la disciplina dettata dal codice della navigazione in materia di responsabilità per danni dei piloti dei porti, che risulta superata dai tempi e manifestamente inadeguata rispetto agli incidenti che possono verificarsi. La proposta di legge introduce un sistema che fissa con chiarezza i limiti della responsabilità del pilota per i danni che possono accadere alla nave, a persone o a cose per atti o fatti compiuti dal pilota stesso nella propria attività. La previsione di un limite alla responsabilità civile dei piloti dei porti è resa necessaria dalla natura estremamente impegnativa e carica di rischio dell'attività da essi svolta, la quale, nelle condizioni previste dall'ordinamento, ha carattere obbligatorio. Si tratta inoltre di una previsione pienamente in linea con quanto stabilito in altri ordinamenti, come, ad esempio, quello francese e quello inglese. Anche in questa sede ritiene opportuno ribadire, come già evidenziato nella seduta del 17 maggio scorso, che i porti italiani risultano, sulla base delle statistiche internazionali, quelli con il minore livello di incidentalità in rapporto al numero di manovre effettuate dai piloti. A maggior ragione si dimostra necessario un intervento normativo che, indicando con chiarezza le condizioni e i limiti della responsabilità dei piloti dei porti per i danni alla nave o a terzi che possono essere causati da atti o fatti

compiuti nello svolgimento dell'attività di pilotaggio, permette a queste figure professionali di affrontare i propri compiti nelle migliori condizioni possibili.

Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo, con il quale sono state inserite nel testo in esame disposizioni volte a rendere più flessibile e più efficace la normativa in materia di servizi tecnico-nautici, anche con riferimento agli ambiti in cui tali servizi devono essere prestati. Si tratta anche in questo caso di un intervento legislativo da lungo tempo atteso dagli operatori del settore, per superare le carenze che sono emerse in fase di applicazione della normativa vigente.

In conclusione, nel ricordare che il testo in oggetto è stato ampiamente condiviso dai Gruppi politici nel corso dell'esame in sede referente, auspica che si pervenga quanto prima possibile all'approvazione dello stesso in via definitiva da parte della Camera e del Senato.

Sotto il profilo procedurale, propone che la Commissione adotti come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime soddisfazione per il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, grazie anche all'assenso e alla piena condivisione da parte del Governo dei contenuti della stessa. Osserva che si tratta di una proposta che modifica il codice della navigazione, fortemente voluta anche dall'associazione Federazione italiana dei piloti dei porti, con la quale si riferisce la disciplina prevista dal codice della navigazione in materia di responsabilità del pilota anche ai danni prodotti a persone e cose, oltre a quelli previsti alla nave, si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce, inoltre, un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo.

Tenuto conto dei riflessi sugli aspetti di sicurezza della navigazione e delle attività svolte nell'ambito dei porti, ritiene che la modifica al regime della responsabilità dei piloti contribuisca al mantenimento di un più elevato livello di affidabilità complessiva dell'organizzazione di sicurezza che è propria dell'ambito portuale.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, ringrazia il Governo e tutti i Gruppi parlamentari per la piena condivisione della proposta in esame, che auspica possa essere celermente approvata in via definitiva.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa, il nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo ed altri, « Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 16 giugno alle ore 15.

La Commissione concorda.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.10.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08882 Catalano: Tempi e modalità di accesso dei cittadini ai servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale.

Ivan CATALANO (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, prende atto della risposta resa dal rappresentante del Governo e lo invita a rendere nota, attraverso la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la data a partire dalla quale sarà possibile per i cittadini l'accesso ai servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale.

5-08883 Spessotto: Presunte irregolarità nella rilevazione delle emissioni inquinanti effettuate dalla Fiat Chrysler Automobiles sui propri veicoli.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, rileva una assenza di trasparenza riguardo all'esito dei test sulla rilevazione delle emissioni inquinanti eseguito dall'organismo nazionale di controllo. Osserva, infatti, che mentre gli altri Paesi che hanno effettuato le medesime rilevazioni hanno pubblicato il risultato dei test praticati sui veicoli nelle pagine *internet* dei propri siti istituzionali, la stessa cosa non è avvenuta in Italia, esasperando in tal modo il livello di incertezza dei cittadini, già alto a seguito del recente scandalo cosiddetto «*dieselgate*». Invita pertanto il rappresentante del Governo a mettere in campo le opportune iniziative affinché sia garantita la trasparenza e la completezza delle informazioni riguardo ad un tema così delicato.

5-08884 Franco Bordo: Possibili conseguenze derivanti dalla limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra (*handling*) nello scalo di Fiumicino.

Monica GREGORI (SI-SEL), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Monica GREGORI (SI-SEL), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia il sottosegretario della risposta, che ritiene tuttavia non esaustiva. Ricorda che la normativa europea di settore è volta a promuovere la concorrenza nel settore dell'*handling* e ritiene che la scelta di limitare il numero di operatori nello scalo di Fiumicino si ponga in contrasto con tale

principio generale. Osserva inoltre che la limitazione degli operatori dei servizi di assistenza a terra in uno scalo di tale rilievo può a suo avviso comportare uno scadimento del livello di qualità del servizio e un successivo abbandono dello scalo da parte di numerosi passeggeri, con conseguenze fortemente negative per lo sviluppo del trasporto aereo nella capitale e nel Paese.

5-08885 Tullo: Svantaggi competitivi per le imprese italiane derivanti dai ritardi nel rinnovo dell'accordo multilaterale M222 concernente il trasporto di rifiuti pericolosi.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia anche per la solerzia con la quale è stato dato seguito a quanto richiesto nell'atto di sindacato ispettivo a propria firma.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (C. 2721 Tullo ed altri).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità del pilota del porto).

1. L'articolo 89 del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 93 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — *(Responsabilità del pilota).* — Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti o fatti da esso compiuti durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.

La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro 1.000.000 per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento.

Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave ».

3. L'articolo 94 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — *(Assicurazione obbligatoria del pilota).* — Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, se-

condo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.

Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'Autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo.

La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio ».

ART. 2.

(Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione).

1. Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) modificare l'articolo 110 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sostituendo il riferimento alla prestazione della cauzione con quello alla stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge;

b) modificare l'articolo 111 del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 328 del 1952 prevedendo che la nomina dell'aspirante pilota a pilota effettivo sia sospesa fino all'avvenuto deposito del contratto di assicurazione, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, presso la sede della corporazione dei piloti, da eseguirsi, a pena di decadenza, entro un mese dalla comunicazione dell'esito favorevole della prova di idoneità di cui all'articolo 108 del medesimo regolamento;

c) modificare l'articolo 119 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sopprimendo il riferimento alla cauzione;

d) introdurre le disposizioni necessarie per disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici).

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal se-

guente: « L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. »

b) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis*, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee ».

2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 2

5-08882 Catalano: Tempi e modalità di accesso dei cittadini ai servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Codice dell'amministrazione digitale all'articolo 64 prevede che la Carta nazionale dei servizi (CNS), ormai consolidata, e l'omologa Carta d'identità elettronica costituiscano il mezzo principale e obbligatorio per l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, mentre il nuovo sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) è pensato come lo strumento per semplificare al massimo grado tale accesso, mediante un unico insieme di credenziali.

Il ritardo nell'accesso ai servizi con gli strumenti delineati è sostanzialmente effetto della frammentazione dei sistemi informativi, dovuta principalmente al disposto dell'attuale Regolamento di organizzazione del MIT, che assegna autonome funzioni ai centri elaborazione dati della motorizzazione, ai quali peraltro afferiscono una parte considerevole dei servizi al cittadino.

Aderendo allo spirito dell'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), il MIT intende

superare con effetto immediato tale frammentazione, impegnandosi ad unire le risorse economiche e umane dei diversi centri di responsabilità in un unico progetto, per mezzo del quale il responsabile del coordinamento funzionale dei sistemi informativi possa raggiungere nel più breve tempo possibile il risultato dell'integrazione.

Di tale progetto si stanno delineando le basi e nelle prossime settimane si potranno definire i tempi affinché i cittadini possano accedere tramite CNS e SPID, il cui avvio si prevede in contemporanea ai diversi servizi nell'ambito dei trasporti e delle opere pubbliche, e in proficua collaborazione con l'autonomo ma strettamente integrato Corpo delle Capitanerie di porto per gli interessi marittimi.

Lo scopo finale è di giungere al pieno accesso tramite autenticazione integrata CNS e SPID ai servizi, in analogia a quanto oggi avviene sui siti INPS e INAIL.

ALLEGATO 3

5-08883 Spessotto: Presunte irregolarità nella rilevazione delle emissioni inquinanti effettuate dalla Fiat Chrysler Automobiles sui propri veicoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa la richiesta di valutare l'opportunità di procedere – attraverso la propria autorità di omologazione – a controlli mirati sul veicolo modello 500 X diesel del costruttore FCA oggetto di un presunto superamento dei limiti di ossidi di azoto (NOx) in base ai test effettuati dalla KBA, al fine di indagare sull'eventuale presenza di *software* irregolari, i competenti uffici del MIT informano che, non appena ricevuta comunicazione ufficiale da parte dell'Autorità di omologazione tedesca, hanno attivato un programma di verifiche e prove sul veicolo in argomento, tese ad analizzare le emissioni prodotte in varie condizioni di funzionamento e ad approfondire e valutare le contestazioni mosse dal KBA.

Dai risultati delle prove effettuate sia in laboratorio che su strada è possibile concludere che nessun dispositivo di manipolazione (*defeat device*), non ammesso dal Regolamento CE n. 715/2007, è stato individuato; sul veicolo sono presenti strategie di controllo delle emissioni (AECS), ammesse dalla normativa vigente e finalizzate alla protezione del motore da dan-

neggiamenti derivanti dall'accumulo in eccesso di depositi carboniosi in alcuni componenti.

Per tale ragione il sistema di controllo delle emissioni viene modulato senza mai essere disattivato, come invece ipotizzato dal KBA. In proposito è stata effettuata una specifica prova che dimostra che qualora il sistema fosse completamente disattivato i valori di emissione di NOx sarebbero di oltre 13 volte superiori rispetto al limite massimo ammesso e superiore anche a quello misurato dal KBA.

Si evidenzia, infine, che analoghe strategie di protezione del motore sono presenti nei veicoli di tutti i marchi, così come è emerso dalle indagini effettuate dalle Autorità di alcuni Stati membri della UE o in fase di completamento, come ad esempio in Italia.

Al più presto la Direzione generale per la Motorizzazione, autorità di omologazione nazionale, invierà un rapporto ufficiale al KBA e comunque prima del termine di sei mesi disposto dalla normativa.

ALLEGATO 4

5-08884 Franco Bordo: Possibili conseguenze derivanti dalla limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra (*handling*) nello scalo di Fiumicino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica esposta, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha riferito quanto segue.

La disposizione del Direttore generale n. 27 del 13 ottobre 2014 ha previsto, per le attività che si svolgono nella zona *air side* dell'aeroporto di Fiumicino, la limitazione all'accesso dei servizi di assistenza a terra a 3 prestatori di servizi e 2 autoproduttori.

Alla gara per l'individuazione dei prestatori a terzi, pubblicata il 24 aprile 2015, hanno partecipato esclusivamente coloro che erano già presenti sullo scalo, anche se non vi era preclusione per nuovi soggetti, purché in possesso dei necessari requisiti. Le operazioni di gara per la selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra si sono concluse con la seduta pubblica del 16 dicembre 2015, nella quale la Commissione di gara ha reso noti i punteggi conseguiti dai partecipanti e ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria.

Il successivo 23 dicembre, il Direttore generale dell'ENAC ha aggiudicato la gara in via definitiva alle società Aviation Service, Viapartner Handling e Alitalia Società Aerea Italiana.

Sia il provvedimento di limitazione che il bando di gara sono stati oggetto di una serie di ricorsi, tutti respinti.

La richiesta di limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra da parte del gestore AdR SpA era stata avanzata per la prima volta nel 2011, ma rigettata dall'ENAC. La medesima società, nel febbraio 2014, aveva reiterato la richiesta di limitare a 3 prestatori e 2 vettori in autoproduzione l'accesso a determinate categorie.

A supporto di tale richiesta, AdR aveva fornito un'analisi funzionale-operativa, sviluppata secondo un modello di simulazione dinamica del traffico veicolare, nonché sulla base di un'analisi di *safety* elaborata secondo le procedure di *risk management* del gestore stesso.

L'ENAC ha poi effettuato uno studio sull'analisi di ADR riportando le proprie valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale, a verifica della fondatezza della richiesta avanzata. Infatti, l'ENAC ha riscontrato diffuse condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per i prestatori di servizi di *handling*, sia per il particolare impianto del *layout air side* dell'aeroporto di Fiumicino, sia per il rilevante numero di mezzi autorizzati e utilizzati per le diverse attività aeroportuali.

Di fatto, la situazione sullo scalo di Fiumicino risulta destinata ad aggravarsi a causa dei cantieri già in atto e di prossima apertura pianificati sull'*air side*, con conseguente sottrazione di ulteriori aree operative dedicate alla movimentazione e alla sosta di mezzi e attrezzature impiegati nelle operazioni di assistenza a terra.

Per quanto concerne la tutela della trasparenza e della accessibilità al mercato, sebbene questi temi siano tutelati a livello comunitario, non possono condizionare l'ottimale funzionalità di un'area sensibile e complessa qual è quella aeroportuale, caratterizzata da criticità sistematiche. Pertanto, gli operatori di servizi di assistenza a terra restano assoggettati, inevitabilmente, al rischio di impresa, che

comporta nelle sue manifestazioni più estreme l'alea della fuoriuscita dal mercato stesso.

Peraltro, il caso specifico riportato dagli Onorevoli interroganti riguarda una società di recentissima costituzione (giugno 2015), ben consapevole che il mercato dei servizi di *handling* su Fiumicino era già stato limitato, come comprovato da lettera ufficiale ENAC al momento del rilascio della certificazione in capo al nuovo soggetto.

Infine, ENAC riferisce che la propria valutazione di limitare il mercato dei servizi di assistenza a terra è stata una scelta ponderata alla luce di valutazioni rigorose

dei dati e delle evidenze relativi gli aspetti inerenti la saturazione degli spazi, la *security* e la *safety*. Per di più, la scelta di esperire una gara pubblica rappresenta una chiara misura a tutela degli operatori e dell'equilibrio del mercato.

Quanto alla temuta contrazione del traffico, sempre ENAC precisa che il 1° trimestre 2016 ha fatto registrare un aumento del volume di traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo 2015, pari al 3,9 per cento sullo scalo di Fiumicino, mentre sono da escludere contrazione sul piano degli investimenti che restano a carico del gestore aeroportuale.

ALLEGATO 5

5-08885 Tullo: Svantaggi competitivi per le imprese italiane derivanti dai ritardi nel rinnovo dell'accordo multilaterale M222 concernente il trasporto di rifiuti pericolosi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'accordo multilaterale M222 (*Carriage of certain wastes containing dangerous goods*), come riportato dall'Onorevole Carrescia, ha cessato la sua efficacia il 2 agosto 2015.

L'accordo consentiva di derogare ad alcune disposizioni per il trasporto di rifiuti (con esclusione di materie e oggetti esplosivi, materie infettanti e materiali radioattivi) e prevedeva la possibilità di utilizzare imballaggi scaduti e non provati, di non apporre il marchio « pericoloso per l'ambiente », di non indicare sul documento di trasporto la quantità esatta, ma una stima di essa.

Come risulta dal sito dell'UNECE (<http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm>), l'Austria ha avviato una procedura per il rinnovo dell'Accordo Multi-

laterale M287, con alcune modifiche e con validità dal 2 agosto 2015 al 1° agosto 2020; al momento, l'atto è stato firmato, oltre che dall'Austria, anche dalla Repubblica Ceca e dal Liechtenstein.

L'Italia, per poter continuare a trasportare le sostanze contenute nell'allegato A dell'Accordo Multilaterale deve obbligatoriamente sottoscrivere l'accordo M287 proposto dall'Austria.

E infatti, si conferma che la sottoscrizione dell'Accordo ADR numerato con il progressivo M287 è stata predisposta e firmata dal competente Capo Dipartimento del MIT; è in corso la comunicazione al Segretario ECE/ONU affinché venga integrata la lista dei Paesi firmatari sul portale internet delle Nazioni Unite.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 183
- Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 186

AUDIZIONI:

- Sull'ordine dei lavori 189
- Audizione in videoconferenza di rappresentanti italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) ((COM(2016) 52 final e allegati) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione)* 189

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 190

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016 — Presidenza
del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 10.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica

blica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

C. 2800 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del disegno di legge in esame.

L'Accordo persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due Parti e di promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche. È finalizzato, inoltre, ad agevolare la collaborazione culturale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento al contenuto, il testo si compone di un breve preambolo e 19 articoli.

L'articolo 1 reca la finalità dell'Accordo, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle regioni italiane nonché in applicazione di programmi multilaterali dell'Unione europea. Le Parti si impegnano a perseguire tale finalità in accordo con le rispettive legislazioni, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia, delle norme contenute nel Trattato di Schengen.

Con l'articolo 2 sono individuati i settori della collaborazione che sono: arte e cultura; musei e biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici e documentari; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazioni e di aggiornata documentazione sui sistemi di istruzione scolastica.

L'articolo 3, che è dedicato all'istruzione universitaria, impegna le Parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento.

L'articolo 4 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare: scambi di esperienze in ordine a metodi, materiali didattici e programmi in uso nei due sistemi scolastici; scambi di docenti e

di esperti, ed anche scambi di informazioni in merito a istituzioni, organizzazioni ed imprese collegate con l'istruzione e la formazione, finalizzati anche al miglioramento di tecniche e materiali didattici.

L'articolo 5 riguarda la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, che le Parti si impegnano ad incrementare per mezzo di una maggiore diffusione di cattedre e lettori presso le rispettive Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, nonché incoraggiando la pubblicazione di vocabolari nelle due lingue, tagika ed italiana.

L'articolo 6 prevede la possibilità che ciascuna Parte assegni borse di studio a studenti e docenti dell'altra Parte, ovvero periodi di formazione professionale e artigianale in Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, su base di reciprocità e secondo le disponibilità delle Parti.

L'articolo 7, dedicato alle forme di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi, stabilisce che tali finalità saranno perseguite attraverso:

a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree di comune interesse;

b) scambi di visite di personale tecnico-scientifico e di operatori delle arti visive e dello spettacolo, finalizzate ad incrementare le reciproche esperienze nei settori di competenza;

c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e manifestazioni di carattere culturale ed artistico.

L'articolo 8 prevede la collaborazione delle Parti per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti di interesse culturale, storico e demotnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia al riguardo; in tali attività le Parti agiranno nel rispetto delle convenzioni Unesco sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferi-

mento di beni culturali (1970), ed Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995).

Con l'articolo 9 viene disciplinata la collaborazione in ambito sportivo e in materia di scambi giovanili.

L'articolo 10 prevede che le Parti incoraggino la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, le quali potranno addivenire ad intese dirette.

L'articolo 11 enumera le forme in cui si realizzerà la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi. Tali forme sono:

a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;

b) scambi di visite di personale tecnico-scientifico finalizzate alla realizzazione progetti ricerca ed allo scambio di esperienze;

c) svolgimento di attività scientifiche presso istituti di ricerca, università, archivi, biblioteche e musei dell'altra Parte, comprese ricerche congiunte e spedizioni sul campo.

L'articolo 12 individua gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo (per l'Italia il MAECI).

Ai sensi dell'articolo 13 – di particolare interesse per le competenze della X Commissione – le Parti, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, si impegnano a favorire scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

L'articolo 14 istituisce una Commissione mista che esaminerà i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e darà concretezza a programmi esecutivi triennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti concorderanno attraverso i canali diplomatici.

Ai sensi dell'articolo 15, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della

seconda delle due notifiche di avvenuto espletamento delle procedure interne. L'Accordo potrà consensualmente essere modificato ed integrato per mezzo di specifici Protocolli (articolo 16). L'articolo 17 fa salvi diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali, mentre l'articolo 18 affida alla via negoziale ed alla consultazione la risoluzione delle eventuali controversie. La durata dell'Accordo è illimitata (articolo 19), ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che recano, oltre alle consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, valutati in 172 mila euro circa, da coprire mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sottolinea quindi che anche in questo caso, come per altri analoghi disegni di legge, sarà necessario intervenire per modificare la decorrenza degli oneri, aggiornandola all'esercizio in corso.

Esprime quindi un parere favorevole sul disegno di legge in esame riferito ad un Accordo ormai risalente nel tempo, considerate le potenzialità che esprime il Paese e l'importanza delle materie oggetto di cooperazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prima di passare alla votazione del parere, chiede se vi siano interventi in dichiarazione di voto.

Andrea VALLASCAS (M5S) osserva che la prassi costantemente seguita dalla X Commissione prevedere di esaminare un provvedimento in sede consultiva per al-

meno due sedute, fatta eccezione per i casi di effettiva urgenza. Ritiene pertanto che si dovrebbe approfondire maggiormente l'oggetto della ratifica in esame, rinviando la votazione ad una successiva seduta. In assenza di tale rinvio, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolineato che la Commissione Esteri ha chiesto di deliberare il parere nella giornata odierna, osserva che il disegno di legge di ratifica in esame è risalente nel tempo e che i profili di competenza della X Commissione appaiono piuttosto limitati.

Gianluca BENAMATI (PD), nel premettere che si tratta di un provvedimento di indubbia rilevanza volto a promuovere la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra Italia e Tagikistan, condivide le richieste del collega Vallascas in merito ai tempi di esame dei provvedimenti in sede consultiva. Ritiene tuttavia che, se non vi è ulteriore spazio per l'espressione del parere, in questo caso si possa procedere nella giornata odierna.

Davide CRIPPA (M5S), nel ritenere poco serio che la Commissione si esprima senza poter approfondire le questioni oggetto della ratifica, non comprende per quale motivo si debba procedere immediatamente all'espressione di un parere su un Accordo risalente al 2007 e per quali motivi spesso il Parlamento debba ratificare accordi assai risalenti nel tempo che potrebbero prevedere disposizioni superate dagli eventi nel frattempo intercorsi. Ribadisce quindi la richiesta di rinviare la votazione del parere alla seduta di domani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, per i motivi precedentemente esposti, ritiene opportuno procedere alla votazione del parere nella seduta odierna.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorenzo BECATTINI (PD) illustra i contenuti della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, e delle abbinate proposte di legge C. 1730 Giulietti e C. 1121 Pagano.

Le proposte di legge C. 3209 e C. 1730 si compongono di un unico articolo. L'articolo 1, comma 1 della proposta di legge 3209 contiene la delega al Governo per adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che nella proposta di legge 1730 sono elencati al comma 2. In particolare, il provvedimento delega il Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti. La delega si propone di realizzare tale obiettivo tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.

Il comma 1 fissa in sei mesi il termine per l'esercizio della delega, attribuendone l'iniziativa al Ministro dell'economia e delle finanze, individuando 10 principi e criteri direttivi:

Il primo criterio di delega (lettera a) individua i seguenti obiettivi:

rafforzare la patrimonializzazione dei confidi; favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore;

individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli accordi di Basilea in materia di requi-

siti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.

La lettera *b*) delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori.

Il principio di delega, di cui alla lettera *c*), mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.

Il criterio di delega, di cui alla lettera *d*), prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatto divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi.

I criteri, di cui alle lettere *e*) ed *i*), prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. Si prevede, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI. Criteri analoghi sono contenuti nella proposta di legge n. 1730 (lettere *a*) e *d*)).

Le lettere *f*) e *g*) prevedono – rispettivamente – il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del TUB e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi. Un criterio analogo è contenuto nella proposta di legge n. 1730 (lettera *c*)).

Il criterio previsto dalla lettera *h*) richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto alla operazione

di finanziamento principale. Un criterio analogo è contenuto nella proposta di legge 1730 (lettera *b*)).

Si prevede, infine, alla lettera *l*), di introdurre specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso. Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La proposta di legge abbinata C. 1730 prevede una delega al Governo per la riforma della disciplina dei confidi. In aggiunta ai criteri sopra citati, la proposta di legge C. 1730 prevede i seguenti ulteriori criteri:

l'introduzione di adeguati requisiti regolamentari per la gestione societaria dei confidi (lettera *e*));

l'adeguamento dei requisiti di vigilanza rispetto all'operatività (lettera *f*));

la previsione di maggiori poteri operativi per i confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo (lettera *g*));

la semplificazione della struttura organizzativa, mantenendo la separazione e l'indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo (lettera *h*));

l'introduzione di adeguati termini per l'adeguamento ai nuovi requisiti normativi (lettera *i*));

l'esclusione della duplicazione di adempimenti, con riferimento alle richieste di requisiti nell'ambito di processi operativi e organizzativi, alle segnalazioni alla centrale rischi e agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (lettere *l*), *m*) e *q*));

la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei confidi (lettera *n*));

l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari (lettera o));

l'applicazione dei principi di proporzionalità da parte dell'organismo di vigilanza nell'ambito dell'attività relativa alla gestione dell'elenco dei confidi (lettera p));

la permanenza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio, per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi (lettera r)).

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 3209 e i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della proposta di legge 1730 recano i passaggi procedurali per l'approvazione dei decreti legislativi, prevedendo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste ultime hanno a disposizione trenta giorni, prorogabili di altri trenta.

Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ha l'onere di trasmettere nuovamente il testo alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso, sempre nel termine di trenta giorni, un nuovo parere. La fase consultiva parlamentare può quindi dilatarsi fino a tre dei sei mesi previsti per l'esercizio della delega.

La proposta di legge C. 3209 prevede, inoltre, che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge in esame.

Il comma 3 della proposta di legge C. 3209 contiene la clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È richiamata inoltre la norma che prevede che qualora un decreto

legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La proposta di legge C. 1121 reca misure puntuali di rafforzamento, semplificazione e patrimonializzazione dell'intero settore dei confidi, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo di sostegno alle imprese, ed in particolare alle PMI, per le quali i confidi sono interlocutori privilegiati.

In particolare, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, vale a dire la norma istitutiva dei confidi, consentendo, in primo luogo, la costituzione di confidi il cui ambito di intervento è limitato ad un solo settore economico e sociale. In tale ambito i confidi possono prestare garanzie fideiussorie nell'ambito delle procedure di gara per l'attribuzione di appalti pubblici. Sono quindi inseriti – nel medesimo articolo 13 – i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*. Ai sensi del nuovo comma 2-*bis*, i confidi possono intervenire nel settore del microcredito, mentre il nuovo comma 2-*ter* – riproponendo una disposizione temporanea contenuta nell'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi per rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici.

Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB) prevedendo che le disposizioni sulla vigilanza nei confronti dei confidi maggiori siano emanate dalla Banca d'Italia previa indicazione di criteri di riferimento da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR). Si chiarisce

inoltre che l'intervento del CICR in materia di applicazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti riguarda sia i confidi maggiori sia quelli minori.

L'articolo 3 introduce all'articolo 46 del TUB il riconoscimento di un privilegio speciale di natura convenzionale su beni mobili non iscritti in pubblici registri a favore dei confidi minori nei confronti delle imprese socie o consorziate in caso di escussione della garanzia da parte della banca. Tale previsione consente di valorizzare il credito assistito dalla garanzia dei confidi fornendo ad esso una precedenza nella graduatoria dei creditori.

L'articolo 4 prevede l'estensione della partecipazione di imprese di grandi dimensioni e di enti pubblici e privati al patrimonio dei confidi.

Con l'articolo 5 si consente l'accesso delle fondazioni bancarie al finanziamento dei confidi, mentre con l'articolo 6 si prevede che la Cassa depositi e prestiti può compiere anche a favore dei confidi le operazioni di finanziamento per finalità di sostegno dell'economia, comprese quelle relative all'assunzione di capitale di rischio.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

AUDIZIONI

Martedì 14 giugno 2016 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone di anticipare lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo, fissata alle ore 14 della seduta odierna, che tuttavia non è potuta

iniziare nell'orario concordato a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea. Seguirà pertanto la seduta in sede di Atti dell'Unione europea.

La Commissione concorda.

Audizione in videoconferenza di rappresentanti italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) ((COM(2016) 52 final e allegati).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Patrizia TOIA, *membro del gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici del Parlamento europeo*, e Dario TAMBURRANO, *membro del gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta del Parlamento europeo*, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Davide CRIPPA (M5S).

Dario TAMBURRANO, *membro del gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta del Parlamento europeo*, for-

mula ulteriori osservazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 giugno 2016 — Presidenza del Presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 8 giugno si è convenuto di procedere all'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-

mitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final).

Invita quindi il relatore, on. Benamati, a svolgere la relazione.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della comunicazione sulla Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas.

Sottolinea che l'iniziativa della Commissione europea, presentata il 16 febbraio scorso, costituisce un ulteriore importante tassello nel complesso del disegno definito allo scopo di garantire la sicurezza energetica a livello europeo, accanto alla proposta di regolamento concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, alla comunicazione riguardante la Strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento e alla proposta di decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico.

La Strategia in esame risponde ad un impegno assunto nel quadro dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del GNL e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di diversificazione, flessibilità e resilienza dell'Europa.

La Strategia assume un ruolo di particolare interesse per l'Italia. Nell'UE, si stanno profilando due aree in materia di approvvigionamento del gas: una corrispondente al nord Europa e l'altra all'area meridionale. In questo contesto, l'Italia presenta tutte le caratteristiche per svolgere il ruolo di paese collettore di gas dal Mediterraneo per farlo transitare verso i paesi del resto dell'Unione, considerata la posizione geografica e la ricchezza delle interconnessioni già disponibili. Affinché tale possibilità possa tradursi in risultati concreti è tuttavia necessario che il nostro Paese segua con la massima attenzione i negoziati a livello europeo su questa delicata materia e che sappia far valere le sue giuste ragioni all'interno della strategia che si va definendo su scala europea.

La diversificazione delle forniture di gas naturale è ritenuta indispensabile soprattutto in considerazione della continua riduzione della produzione interna dell'UE prevista per i prossimi decenni. A questa riduzione dovrebbe anche accompagnarsi una contestuale significativa espansione della domanda di GNL a livello europeo che, negli auspici della Commissione, dovrebbe essere soddisfatta mediante l'aumento dell'offerta a livello mondiale.

L'ingresso di nuovi Paesi fornitori e l'aumento della produzione di quelli che già attualmente operano nei mercati dovrebbe comportare, nelle previsioni della Commissione europea, una apprezzabile riduzione dei prezzi tale da rendere più appetibile l'alternativa costituita dal GNL.

Attualmente, le forniture di GNL agli Stati membri dell'UE provengono soprattutto da Qatar, Algeria e Nigeria, ma nuove possibilità di fornitura stanno emergendo, per effetto degli investimenti di nuovi paesi in capacità di esportazione del GNL (Australia, USA e Papua Nuove Guinea).

Secondo la Commissione europea, la prevista sovrapproduzione di GNL, il rallentamento delle economie asiatiche e latino-americane e il recente abbassamento dei prezzi del gas fanno del GNL una soluzione alternativa rispetto al gas da gasdotto.

In alcuni Stati membri, infatti, il GNL è più economico del gas da gasdotto, come dimostrano le statistiche dell'IEA sui prezzi delle importazioni negli Stati che usano entrambi i prodotti.

Occorre in effetti considerare che la sicurezza del mercato europeo del gas è fortemente pregiudicata dalle incertezze che caratterizzano i comportamenti di alcuni fornitori (la Russia in particolare) e le situazioni di crisi e instabilità di altri. Tale condizione è particolarmente grave per quei Paesi membri che dipendono quasi esclusivamente da un unico fornitore per cui sono fortemente esposti a interruzioni dell'approvvigionamento.

La disponibilità di GNL, quindi, potrebbe fornire un notevole contributo alla diversificazione delle fonti energetiche, in aggiunta allo stoccaggio del gas e allo

sviluppo del corridoio meridionale del gas e degli *hub* liquidi di gas nel Mediterraneo. Secondo la Strategia, l'Unione europea deve agire su tre fronti: garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli Stati membri di accedere ai mercati internazionali del GNL; completare il mercato interno del gas; rafforzare la cooperazione internazionale per promuovere mercati del GNL di dimensioni mondiali, rimuovendo gli ostacoli agli scambi. In alcuni casi, inoltre, il GNL potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale, in particolare nel settore dei trasporti, nel quale il GNL verrebbe utilizzato direttamente sempre di più in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. La penetrazione del GNL nei settori del trasporto, terrestre e marittimo, ed in quello delle utenze industriali e civili di grandi dimensioni può realizzare una progressiva sostituzione di prodotti energetici dall'impatto ambientale più consistente, con un beneficio in termini di emissioni di gas ad effetto serra, di polveri sottili e di ossidi di azoto e di zolfo. A questo fine, la Strategia richiama gli obblighi previsti dalla direttiva 2014/94/EU relativamente alla realizzazione di una infrastruttura di distribuzione di tale carburante, che prevede di rendere disponibile ad un numero sempre maggiore di mezzi di trasporto pesanti il GNL lungo le principali direttrici internazionali che collegano gli Stati membri ai mercati globali europei. Nel contempo, la Commissione ritiene che la presenza di impianti di stoccaggio del gas in numero sufficiente sia fondamentale per garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento. Gli investimenti negli impianti di stoccaggio del gas, peraltro, appaiono frenati dalla carenza di reti di connessione e dalla scarsa redditività delle operazioni di stoccaggio. In merito, si evidenzia che la grande maggioranza delle forniture di GNL verso l'UE arriva a cinque Stati membri (Spagna, Regno Unito, Francia, Portogallo e Belgio). Spagna e Portogallo si affidano al GNL per

quasi metà del loro approvvigionamento di gas, mentre il GNL copre tra un quarto e un quinto della fornitura di gas nel Regno Unito.

Sul piano dell'infrastruttura, i terminali attuali di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigassificazione, tuttavia la distribuzione dei terminali non è ottimale e riduce la capacità di scelta dei fornitori da parte di alcuni Stati, soprattutto in caso di perturbazioni nell'approvvigionamento.

Allo stesso tempo, vi sono Stati membri dell'UE che non hanno accesso al GNL come ulteriore fonte di diversificazione a causa della mancanza di infrastrutture (interconnessioni, *reverse flow* o un terminale di importazione di GNL più vicino alla domanda). Per quanto riguarda le infrastrutture di stoccaggio, la capacità totale di stoccaggio nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi 10 anni, il che ha prodotto in alcune zone un eccesso di capacità e una riduzione delle differenze tra i prezzi estivi e invernali del gas. La capacità disponibile nei paesi con stoccaggio varia dal 10 per cento a oltre il 100 per cento della domanda media invernale. Otto Stati membri potrebbero soddisfare il 50 per cento o più della loro domanda di picco attingendo al loro stoccaggio. Austria e Germania potrebbero coprire tutti i loro picchi di domanda. Inoltre, alcuni paesi confinanti con l'UE, quali l'Ucraina, dispongono di una notevole capacità di stoccaggio che potrebbe essere ulteriormente sviluppata e connessa alla rete del gas dell'UE. Al riguardo, si pongono, quindi, due ordini di problemi: il primo attiene alla distribuzione non omogenea degli impianti di stoccaggio, mentre il secondo attiene alla carenza di interconnessioni tra gli impianti stessi che garantiscano una copertura adeguata e diffusa a vantaggio di tutti gli Stati membri.

Ad avviso della Commissione europea, l'attuale capacità di stoccaggio appare sufficiente, tuttavia occorre agire sul piano dell'interconnessione per migliorare la disponibilità del gas a livello transfrontaliero e macroregionale. Si tratta quindi, per un

altro verso, di migliorarne la connessione alle reti. La costruzione di nuove infrastrutture pone, tuttavia, la questione della relativa redditività commerciale, che è strettamente legata alla possibilità di accesso a più di un mercato nazionale.

Riguardo alla realizzazione delle interconnessioni, la comunicazione della Commissione europea fa riferimento al regolamento TEN-E sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e al Meccanismo per Collegare l'Europa, che hanno indicato i progetti di cui l'Europa ha bisogno e le modalità per la loro realizzazione. In tale contesto, la Strategia per il GNL e lo stoccaggio ha individuato un sottogruppo di progetti riferiti alle regioni individuate come vulnerabili negli stress test sul gas realizzati dall'UE nel 2014 (Europa centrale e sudorientale – CESEC; Baltico (BEMIP); Europa sudoccidentale).

Ad avviso della Commissione europea, i fondi europei possono contribuire ad alleviare il problema della scarsa redditività commerciale dei rigassificatori e della realizzazione delle reti di interconnessione con gli impianti di stoccaggio, così come i prestiti della Banca europea per gli investimenti, compresi quelli erogati nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). In linea di principio, invece, non potrebbero essere concessi aiuti di Stato qualora la sottoutilizzazione delle infrastrutture esistenti indichi che non sono necessarie nuove infrastrutture. Il modo più semplice per scambiare forniture di gas sui mercati europei è attraverso gli *hub* liquidi del gas, in cui è presente un elevato numero di venditori e compratori e il gas proviene da diverse fonti. Tuttavia, solo un numero limitato di Stati membri dispone di mercati sufficientemente liquidi, mentre in altre parti d'Europa i mercati del gas sono molto meno sviluppati, in particolare nelle regioni dell'Europa centrale, sudorientale e sudoccidentale.

Secondo la Commissione europea, è quindi fondamentale che gli Stati membri, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, intraprendano tutte le

azioni necessarie per completare il mercato interno del gas, eliminando gli ostacoli di tipo regolamentare, commerciale e legale. Allo stesso modo, variano in modo notevole all'interno dell'UE le tariffe di trasporto da e verso lo stoccaggio: in alcuni casi i fornitori devono pagare due volte, per il trasferimento del gas allo stoccaggio e per il prelievo dello stesso. In alcuni casi, le tariffe indebitamente elevate rendono lo stoccaggio meno concorrenziale. Secondo la Commissione, la questione delle tariffe di trasporto da e verso lo stoccaggio dovrebbe essere affrontata nell'ambito dei lavori sui codici di rete di portata unionale per garantire condizioni paritarie e strutture tariffarie che riflettano i costi.

In ogni caso, non vanno trascurati i possibili pericoli, non solo in termini di sicurezza ma anche relativamente ai costi sostenuti, con particolare riguardo a quelli assicurativi, di eventuali rischi, quali attacchi terroristici. Su questo punto sarebbe utile acquisire informazioni puntuali dal Governo, sulle eventuali iniziative allo studio per garantire elevati standard di sicurezza delle infrastrutture, degli impianti e del trasporto di GNL. Ad avviso della Commissione europea, inoltre, è necessario affrontare gli aspetti tecnologici dello stoccaggio, per fare in modo che i nuovi impianti di stoccaggio possano essere utilizzati con differenti tipi di gas, compresi il biometano e altri gas da fonti rinnovabili.

L'Unione europea, infine, in quanto grande importatore di GNL, ha interesse a promuovere in tutto il mondo mercati del

GNL liberi, liquidi e trasparenti. A tal fine, la comunicazione prevede che l'UE operi in stretto contatto con i partner e nei consessi internazionali al fine di impedire le restrizioni territoriali e altre pratiche restrittive che possano limitare la libertà degli scambi, sia in condizioni normali di mercato sia in caso di *shock* esterni.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alla presidenza e al relatore la possibilità di svolgere sulla Comunicazione in esame un breve ciclo di audizioni che comprenda la Conferenza GNL e uno dei *trader* più rappresentativi che possa fornire utili elementi conoscitivi sull'andamento del mercato del GNL.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, si dichiara favorevole allo svolgimento delle audizioni suggerite dal collega Crippa. Riterrrebbe tuttavia opportuno procedere all'approvazione di due distinti documenti sui due atti in esame considerato l'iter in sede europea della proposta di regolamento sull'approvvigionamento del gas.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene si possa avviare un breve e selezionato ciclo di audizioni sulla COM (2016) 49 e contestualmente procedere nell'esame della COM (2016) 52 con lo svolgimento della programmata audizione della Vice-ministra Teresa Bellanova e l'approvazione del documento finale.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	194
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alla Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	199

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è tornato a fare parte della Commissione il deputato Pratavia, al quale formula, a nome di tutti i colleghi, un augurio di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spa-

ziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3764, recante ratifica ed esecuzione di quattro Trattati. In particolare, sono oggetto di ratifica i seguenti accordi: l'Accordo del 2015 tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione; l'Accordo del 2012 tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia; un emendamento del 2015 all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni unite in Italia; il Protocollo di emendamento del 2015 riferito al Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. Ricorda che il Senato, approvando il disegno di legge in prima lettura, ha modificato la clausola di copertura finanziaria, recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, al fine di aggiornarne la decorrenza all'esercizio 2016. Quanto al contenuto del provvedimento, il disegno di legge è volto alla ratifica di quattro Accordi di sede tra l'Italia e altrettante Organizzazioni internazionali presenti sul territorio nazionale, mirati ad aggiornare Accordi già stipulati, con riferimento alle mutate esigenze odierne.

Fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario (Atto Senato n. 2028), si tratta di importanti Istituzioni con sede in varie città italiane (Roma e provincia, Torino e Brindisi) che operano nei settori della ricerca scientifica, della formazione

del personale internazionale di alto livello e delle operazioni per il mantenimento della pace.

Passando alla prima intesa di cui si propone la ratifica, l'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015, osserva che *Bioversity International*, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, in provincia di Roma, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. Segnala, inoltre, che, in base all'attuale Accordo di sede, *Bioversity* non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP e altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale e che, pertanto, la revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria a tale organizzazione internazionale, consolidandone la sua presenza in Italia.

Passando al contenuto dell'Accordo, che consta di diciannove articoli, rileva che l'articolo I reca le definizioni ricorrenti nel testo, l'articolo II riguarda la sede centrale e la sua inviolabilità, mentre l'articolo III garantisce la protezione della stessa. Osserva che, sulla base dell'articolo IV, il Governo italiano si impegna ad assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari e che gli articoli V e VI riconoscono all'Organizzazione, rispettivamente, l'immunità giurisdizionale e la personalità giuridica internazionale. I successivi articoli VII e VIII riguardano, rispettivamente, le comunicazioni dell'Organizzazione e specifiche agevolazioni finanziarie. Con riferimento alle competenze della Commissione lavoro, segnala che sulla base dell'articolo IX, l'Organizzazione è tenuta a garantire al personale un'adeguata copertura previdenziale e sanitaria, autonoma-

mente oppure ricorrendo alle coperture assicurate dallo Stato italiano o da un altro Stato. L'articolo X, inoltre, garantisce libertà di transito e di soggiorno nel territorio italiano per il personale dell'Organizzazione, i loro familiari, il personale domestico nonché per i partecipanti ai programmi dell'Organizzazione e i visitatori. Rileva che l'articolo XI reca la previsione di agevolazioni fiscali per i beni e le attività dell'Organizzazione, mentre l'articolo XII disciplina i privilegi e le immunità riconosciuti ai suoi funzionari, tra i quali ricorda, in particolare, l'esenzione, per coloro che non siano cittadini italiani e non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall'Organizzazione. Rileva, poi, che l'articolo XIII disciplina i privilegi e le immunità dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, il cui scopo, come chiarito dall'articolo XIV, è l'interesse dell'Organizzazione e non il vantaggio personale degli interessati. Sulla base dell'articolo XV, le misure dell'Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli ritenuti necessari dalle Autorità italiane. Segnala che l'articolo XVI introduce un contributo annuo di 2,5 milioni di euro a carico dello Stato italiano, a titolo di rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. La norma prevede, inoltre, la riduzione del contributo nel caso in cui l'Italia metta a disposizione dell'Organizzazione un adeguato immobile demaniale. Osserva, infine, che gli articoli XVII e XVIII contengono misure relative, rispettivamente, alla risoluzione delle controversie e all'arbitrato e che l'articolo XIX reca le disposizioni finali.

Fa presente, poi, che l'Accordo tra l'Italia e l'Agenzia spaziale europea (ESA), fatto a Roma il 12 luglio 2012, e lo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015, sono volti definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'*European Space*

Research Institute (ESRIN) nel territorio italiano, precisamente a Frascati, in provincia di Roma. L'Accordo consta di ventotto articoli e reca, all'articolo 1, facente parte, insieme all'articolo 2, della Parte I, le definizioni ricorrenti nell'Accordo. Tra queste segnala, in particolare, quelle relative al « personale dirigente », ovvero il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell'ESA; al « membro del personale », ovvero il dipendente dell'Agenzia; agli « esperti », ovvero gli esperti esterni chiamati dall'Agenzia ad assolvere a funzioni di collegamento o missioni. Rileva che, sulla base dell'articolo 2, l'Accordo in esame intende definire i requisiti necessari all'insediamento e al funzionamento della sede dell'Agenzia sul territorio italiano, allo scopo di integrare e dare effetto alle disposizioni dell'Allegato I alla Convenzione e consentire all'Agenzia di svolgere efficacemente le sue attività. Alla Parte II, relativa alla sede e all'attività dell'Agenzia, l'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la sede dell'ESRIN, prevedendo, in particolare, che, con riferimento ai contratti di superficie con cui l'Italia ha concesso all'ESRIN un terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, di cui all'Allegato 1, lettere a) e b) del presente Accordo, l'Agenzia verserà all'Italia un canone annuale di 1 euro. Sulla base del successivo articolo 4, l'Italia si impegna ad agevolare il potenziale di espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio, anche applicando le menzionate condizioni agevolative alle eventuali nuove sedi o agli ampliamenti di quella esistente. L'articolo 5 regola i diritti relativi all'uso del terreno, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'Agenzia. Segnala che, sulla base del comma 2, l'Italia si impegna ad adottare ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell'ESRIN, mediante l'adozione di opere considerate di interesse nazionale. Con l'articolo 6 l'Italia si impegna a concedere rapidamente e a titolo gratuito tutte le autorizzazioni di cui l'Agenzia potrebbe avere bisogno per

le sue attività. L'articolo 7 reca disposizioni per agevolare il funzionamento della sede, prevedendo, tra l'altro, che l'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà tutti i servizi necessari per l'utilizzo della sede da parte dell'Agenzia alle medesime condizioni assicurate alle amministrazioni italiane e alle missioni diplomatiche. L'articolo 8 disciplina il regime delle telecomunicazioni della sede dell'Agenzia e gli articoli 9 e 10 dettano disposizioni relative all'invulnerabilità, rispettivamente, della sede e della corrispondenza e degli archivi. Osserva che l'articolo 11 reca la previsione di agevolazioni fiscali per i beni, gli atti e le utenze della sede dell'Agenzia, mentre l'articolo 12 detta disposizioni relative all'importazione e all'esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia e l'articolo 13, infine, reca la disciplina fiscale da applicare ai veicoli acquistati e importati dall'Agenzia.

Segnala, in particolare, la Parte III dell'Accordo, di maggiore interesse per la Commissione in quanto relativa al personale dell'Agenzia. In questo contesto, l'articolo 14, dopo avere stabilito che tale personale gode dei privilegi e delle immunità previsti dall'Allegato I, dispone, tra l'altro, che essi, i loro familiari e il personale di servizio, non hanno bisogno né del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno e non sono assoggettati alle disposizioni in materia di restrizione dell'immigrazione e immatricolazione. Si prevede, inoltre, che i loro familiari, su richiesta dell'ESRIN, possano esercitare un'attività lavorativa nel territorio italiano; in tale caso, il datore di lavoro potrà assumerli assoggettandoli alla legge italiana ed ad essi sarà applicata la legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e del lavoro, mentre non saranno applicabili i privilegi e le immunità previste dal presente Accordo. L'articolo 15 reca la disciplina applicabile al Direttore generale dell'Agenzia, al Capo dell'ESRIN e al personale dirigente, prevedendo per i primi due l'applicazione dei privilegi e delle immunità riconosciute al capo di

una missione diplomatica accreditata in Italia. Al personale dirigente, non di nazionalità italiana né residente permanentemente in Italia, sono invece applicati i privilegi e le immunità riconosciute agli agenti diplomatici in missione in Italia. Rileva che l'articolo 16 riguarda la previdenza sociale. In particolare, sulla base di tale norma, l'Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani, dal momento che l'Agenzia medesima si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale. Tale esenzione non si applica ai familiari che esercitino un'attività lavorativa all'esterno dell'Agenzia o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana. La norma prevede anche la possibilità che i membri del personale versino contributi volontari agli enti previdenziali italiani e beneficino delle conseguenti prestazioni. Sulla base del medesimo articolo 16, è possibile stipulare accordi complementari per consentire al Direttore Generale e al personale dell'Agenzia di accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale italiano. Il successivo articolo 17 dispone l'esenzione dall'imposta sul reddito degli stipendi e degli emolumenti versati dall'Agenzia, di cui l'Italia terrà conto solo ai fini del calcolo dell'indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Segnala che, con l'articolo 18, il Governo, riconoscendo l'importanza della presenza presso la sede dell'ESRIN di esperti e di rappresentanti degli Stati membri, ne garantisce la libera entrata e uscita dal territorio italiano.

I successivi articoli 19 e 20 recano disposizioni che riguardano, rispettivamente, la patente di guida dei membri del personale in servizio presso l'Agenzia, i loro familiari e il personale di servizio, e l'entrata, l'uscita e il soggiorno in Italia dei rappresentanti degli Stati membri, del personale, dei familiari e del personale di servizio, degli esperti, dei tirocinanti e di chiunque sia invitato dall'Agenzia per scopi ufficiali. Rileva che della Parte IV,

relativa al coordinamento, fa parte solo l'articolo 21, che disciplina la composizione del Comitato Consultivo Congiunto e gli impegni dell'Italia per favorire l'attività dell'Agenzia. Infine, la Parte V reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 22 disciplina le modalità di utilizzo dei privilegi e delle immunità previsti dall'Accordo, mentre l'articolo 23 solleva l'Italia da qualsiasi responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine all'attività dell'Agenzia sul suo territorio. L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo; l'articolo 25 prevede la possibilità di emendare l'Accordo medesimo; l'articolo 26 disciplina i casi di cessazione anticipata dell'Accordo, i cui effetti sono regolati sulla base del successivo articolo 27 e, infine, l'articolo 28 prevede il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Rileva, quindi, che allegati all'Accordo sono l'Allegato I, che descrive il terreno messo a disposizione dell'ESRIN; l'Allegato II, che descrive le prestazioni dei servizi che l'Italia si impegna di fornire in relazione alla sede dell'ESRIN; lo scambio di Note, che chiarisce la portata verbale di alcuni termini dell'Accordo.

Passando all'Accordo tra la Repubblica italiana e le Nazioni unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni unite in Italia, ricorda che lo United Nations System Staff College (UNSSC) è un organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. Come si legge nella relazione illustrativa, l'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), coopera con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private e altri enti nazionali per gli obiettivi indicati, of-

frendo la propria esperienza di soggetto formatore e conoscitore delle problematiche mondiali dibattute nel sistema ONU. In particolare, l'Emendamento all'Accordo consta di un unico articolo che prevede il versamento allo *Staff College* da parte dell'Italia di un contributo annuo di 500.000 euro. Tale contributo potrà eventualmente essere integrato mediante il versamento di contributi volontari addizionali, nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

Passa, infine, al Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni unite relativo all'uso da parte delle Nazioni unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. Esso si inquadra nella strategia presentata dal Segretario Generale dell'ONU, Ban Ki-moon, nel 2010, per il supporto logistico, cosiddetto « *Global Field Support Strategy* », che prevede un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'ONU ha iniziato a uniformare i pacchetti logistici per le varie operazioni di pace e a centralizzare le attività di *procurement*, concentrando nella base logistica delle Nazioni unite di Brindisi la gestione di importanti servizi a sostegno delle operazioni di pace, di assistenza umanitaria e delle missioni politiche speciali. L'aumento delle attività svolte dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, che svolge un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace, rende necessario, ad avviso del Governo, l'adattamento del *Memorandum* di Intesa del 1994 recato dal Protocollo in esame.

Esso, all'articolo I, reca una correzione testuale ricorrente nel *Memorandum* di

Intesa. L'articolo II riguarda i privilegi e le immunità goduti dai beni e dal personale delle Nazioni Unite. Il successivo articolo III prevede il rimborso al Governo italiano delle spese straordinarie direttamente imputabili all'utilizzo delle installazioni militari. Segnala che l'articolo IV interviene in materia di imposte, dazi, divieti e restrizioni, prevedendo l'esenzione dall'IVA su acquisti rilevanti effettuati dall'ONU. L'articolo V interviene in materia di inviolabilità dei locali ad uso esclusivo dell'ONU, mentre l'articolo VI disciplina le agevolazioni in materia di comunicazioni e l'articolo VII introduce modifiche alla disciplina della sicurezza del personale delle Nazioni Unite. Rileva che l'articolo VIII riguarda la materia dei viaggi e dei trasporti e che l'articolo IX, in materia di privilegi e immunità, prevede, tra l'altro, la possibilità dei coniugi e dei parenti a carico del personale dell'ONU, residenti in Italia, di trovare impiego in Italia, senza che a loro si applichino i privilegi e le immunità disposte dal *Memorandum* di intesa. Essi saranno soggetti alla legge italiana per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. L'articolo X disciplina il contenuto del documento identificativo, mentre gli articoli XI e XII recano le disposizioni finali riguardanti, rispettivamente, il *Memorandum* di intesa e il Protocollo in esame. Segnala, infine che allegato al Protocollo è il testo del *Memorandum*, modificato dal Protocollo medesimo.

Il disegno di legge di ratifica, infine, consta dell'articolo 1, riguardante l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi, dell'articolo 2, recante l'ordine di esecuzione degli Accordi medesimi, dell'articolo 3, che dispone la copertura finanziaria degli Accordi, e, dell'articolo 4 che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Nel complesso, valutato il contenuto degli accordi e la loro limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in vota-

zione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284.

(Parere alla Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VIII avrà luogo nella seduta di domani, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 giugno.

Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, rilevato preliminarmente che il nuovo testo unificato consta di sedici articoli, segnala che esso, come esplicitato dall'articolo 1, è volto alla promozione e al sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché alla tutela e alla valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Il medesimo articolo individua le caratteristiche dei piccoli comuni, i quali, oltre ad avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, devono presentare specifiche caratteristiche territoriali, sociali o economiche, affidando a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare l'elenco dei piccoli comuni.

Al fine di perseguire le finalità del provvedimento, sulla base dell'articolo 2, lo Stato, le regioni, le città metropolitane,

le province, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, mediante l'istituzione di centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale.

Osserva che l'articolo 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo, tra i criteri di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala, in particolare, il miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento e, soprattutto, l'impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali. A tale riguardo, pur condividendo l'intento della norma di incentivare alla fusione i piccoli comuni, osserva che sarebbe stato preferibile, a suo avviso, riservare l'accesso ai finanziamenti unicamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, proprio per la limitatezza delle risorse. In ogni caso, sarà opportuno attendere l'emanazione del decreto di riparti-

zione dei finanziamenti per verificare i criteri scelti per l'individuazione dei criteri di accesso ai benefici.

Rileva che, sulla base dell'articolo 4, i piccoli comuni, possono realizzare, in zone di particolare pregio all'interno del perimetro dei centri storici, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado. Osserva che in alcune regioni gli interventi in esame sono stati già realizzati attraverso l'approvazione dei Piani di assetto territoriale (PAT) e che, pertanto, la disposizione appare volta ad incentivare le azioni di recupero nei territori nei quali non si è ancora proceduto in tal senso. Il successivo articolo 5 prevede la possibilità per i piccoli comuni di adottare specifiche misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di terreni ed edifici al fine di contrastarne l'abbandono. Con la stessa finalità, sulla base dell'articolo 6, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabiliate o case cantoniere della società ANAS Spa ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. La norma prevede anche la possibilità per i piccoli comuni di acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili. L'articolo 7 prevede la possibilità per i piccoli comuni, anche in forma associata, di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose per la

salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Rileva che l'articolo 8 prevede la realizzazione di misure per estendere le reti a connessione veloce e ultraveloce alle aree dei piccoli comuni, nelle quali non sussiste un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, e per favorirne l'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. Il successivo articolo 9 reca misure per garantire nei piccoli comuni i servizi postali e di pagamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale.

Osserva che l'articolo 10 prevede la possibilità per i piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, e che l'articolo 11 prevede misure di favore per gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta in aree pubbliche dei prodotti provenienti da filiera corta, secondo condizioni disciplinate dal successivo articolo 12.

Segnala che gli articoli 13 e 14 recano disposizioni applicabili ai comuni montani, allo scopo di favorirne lo sviluppo e garantire l'erogazione dei servizi, con particolare riferimento ai trasporti e all'istruzione. In particolare, l'articolo 14 prevede la predisposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Al riguardo, ricorda che presso le Commissioni riunite VII e XI è ancora in corso l'esame della proposta di legge Atto Camera n. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica.

Infine, rileva che l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 16 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclusivamente, rileva che il testo unificato reca disposizioni incidenti marginalmente sulle materie di competenza della Commissione. A suo avviso, si potrebbe valutare, in ogni caso, se indicare nel parere possibili correttivi per gli aspetti di competenza della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato 202

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-94-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato. 202

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 202

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 205

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 203

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 giugno 2016.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 giugno 2016.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504-94-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.50 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.

C. 2937, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, con riferimento alla questione sollevata dalla collega Miotto nella seduta precedente, concernente l'applicazione delle sanzioni previste anche nei confronti del personale sanitario che esegue illecitamente l'atto dell'impianto o dell'espianto di organi, comunica di avere svolto sul punto un approfondimento. All'esito di quest'ultimo, rileva che il provvedimento ha come obiettivo specifico il contrasto a quelle pratiche connesse al traffico di organi prelevati da persona vivente, non sufficientemente sanzionate dalla normativa vigente. Ricordando che in ogni caso il testo in esame prevede la misura accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione per il personale sanitario che, illecitamente, commercia, vende, acquista, procura o tratta organi o parti di organi, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e abb.

(Parere alla XIII Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, che si compone di 90 articoli, intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Preannuncia che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che riguardano le competenze della Commissione, in particolare sul Capo II del Titolo II che, disciplinando la produzione e le pratiche enologiche, investe i

profili della sicurezza alimentare, nonché sulle relative sanzioni contenute nell'articolo 71, e sugli articoli che prevedono adempimenti da parte del Ministero della salute.

All'interno del Titolo I, che reca disposizioni introduttive, l'articolo 1 specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e i territori viticoli come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia, rimarcando anche il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale.

Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. In particolare, il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Con l'articolo 8 sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici. Con l'articolo 9 viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione. L'articolo 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 11 disciplina la produzione di mosto cotto; è, quindi, ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché riguardante i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 12 disciplina la detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno. L'articolo 13 disciplina l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti negli stabilimenti promiscui, prevedendo una comunicazione preventiva. L'articolo 14 enuclea le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici mentre l'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto. L'articolo 16 disciplina la produ-

zione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento. In caso di vinificazione tali mosti devono essere addizionati con una sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro per le politiche agricole d'intesa con quello per la salute. L'articolo 17 definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica. Segue la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 18) dei prodotti vitivinicoli biologici (articolo 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che devono contenere esclusivamente sostanze consentite dalle norme europee, salvo per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate, dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 22). Il successivo Capo III (articolo 23-24) è relativo alla Commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione. In particolare il comma 7 dell'articolo 24 prevede che il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate con decreto del Ministro, delle politiche agricole emanato di concerto con il Ministro per la salute.

Il Titolo III si riferisce alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. Mentre il successivo Titolo IV disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità. Il Titolo V (articoli 48-56) disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. In particolare gli articoli 48 e 52 individuano il Ministero della salute tra i dicasteri competenti ad emanare direttive in relazione alla produzione di aceti e di aceti aromatizzati.

Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli. In particolare il Capo II è dedicato ai controlli e alla vigilanza. L'Autorità nazionale competente designata è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 62). I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo (articolo 64).

Il Titolo VII è dedicato al sistema sanzionatorio. In particolare l'articolo 71 dispone che chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro. Ricorda che l'adulterazione delle sostanze alimentari è punita dall'articolo 440 del codice penale. Fa presente, infine, che il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.

Preannuncia una proposta di parere favorevole, eventualmente integrandolo con quanto emergerà eventualmente dal dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2937, approvata dal Senato, recante: « Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi »;

evidenziato che l'articolo 1 prevede la misura accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione per il personale sanitario che, illecitamente, commercia, vende, acquista, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	206
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	206
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	209
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764, Governo approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
AVVERTENZA	208

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

diate trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno si è proceduto all'esame delle proposte emendative presentate. Esaurito l'esame degli emendamenti, chiede alla relatrice di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge europea C. 3821 Governo.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di relazione favorevole è già stata distribuita ai colleghi (*vedi allegato*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) comunica che il suo gruppo si asterrà nella votazione sulla proposta di relazione per evitare il pagamento di una multa all'Unione europea da parte dell'Italia, ma sottolinea la inderogabile necessità che, d'ora in avanti, si proceda a legiferare evitando di incorrere nell'apertura di procedure di infrazione in sede europea. Con l'auspicio che tale condizione non debba più verificarsi, al fine di sollevare i cittadini dal rischio di dover sostenere un onere finanziario non dovuto e evitabile, per essere incorsi in infrazione comunitaria, confida che la posizione assunta dal suo gruppo possa servire da stimolo per la maggioranza per migliorare la qualità della sua attività legislativa.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime apprezzamento per la proposta di relazione della relatrice Venittelli.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3821, presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

Luca SANI (PD), *presidente*, ricorda che la proposta sarà trasmessa alla XIV Commissione per il seguito dell'esame.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con *Allegati*, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e *Scambio di Note* fatto a Parigi il 13

e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum d'intesa* fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con *Allegato*, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764, Governo approvato dal Senato.

Parere alla III Commissione.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Paolo COVA (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in titolo riguarda l'autorizzazione alla ratifica di alcuni Trattati: in particolare si tratta di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di un aggiornamento con riferimento alle mutate esigenze di oggi.

Per quanto riguarda la prima Intesa in titolo, che è anche la parte che interessa le competenze della Commissione Agricoltura – l'Accordo tra la Repubblica italiana e la *Bioversity International*, relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015 – ricorda che la *Bioversity International*, fondata nel 1974, che dal 1994 è organismo indipendente, e dal 2001 ha sede centrale a Maccarese, in provincia di Roma, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con la FAO, con il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e con numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.

Osserva, inoltre, che, in base all'attuale Accordo di sede, la *Bioversity International* non gode, a differenza della FAO, dell'IFAD, del Programma alimentare mondiale (WFP) e altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso

da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale. Nell'osservare come si tratti di un polo di eccellenza, e che vi è dunque tutto l'interesse affinché continui a operare in territorio nazionale, evidenzia che la revisione dell'Accordo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria a un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia.

Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03661 Faenzi: Iniziative per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica all'allevamento.

5-04253: Gagnarli: Iniziative per prevenire i danni causati dai daini alle coltivazioni.

5-06053 Gallinella: Iniziative per la tutela dei prodotti DOP e IGP a livello internazionale.

5-07611 Amoddio: Iniziative per la tutela del pomodoro pachino IGP.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 3821 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 – 2016 »;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva stessi;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, con particolare riferimento alla indicazione di origine di mieli originari e non originari dell'Unione europea;

considerato che esso reca norme tese a risolvere i casi EU Pilot 7292/15/TAXU e EU Pilot 7293/15/TAXU, relativamente al regime IVA sulle cessioni di basilico, rosmarino e salvia nonché di preparazioni alimentari a base di riso;

considerato che esso reca norme tese a sanare la procedura in materia di aiuti di stato n. 11/2010, riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, con particolare riferimento al regime IVA applicabile all'acquisto di tartufi;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 6955/14/ENVI relativo all'attività venatoria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AVVERTENZA	210
------------------	-----

Martedì 14 giugno 2016.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Indagine conoscitiva sui
minori fuori famiglia*

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), della Conferenza Unificata e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Seguito dell'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	211
Audizione congiunta del sindaco di Castel Volturno (CE), Dimitri Russo, e dei responsabili del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE), Vincenzo Schiavone, direttore generale, e Fulvio Calise, direttore scientifico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
AVVERTENZA	212

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 14 giugno 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Federico GELLI, *presidente*, ricordando che nella seduta dell'8 giugno scorso la

titolare del Dicastero aveva svolto un'articolata relazione introduttiva, avverte che la presidenza ha preventivamente trasmesso – allo scopo di orientare la replica del Ministro – alcuni quesiti posti dai colleghi Beni, Carnevali, Lorefice e Rondini.

Beatrice LORENZIN, *Ministro della salute*, risponde ai quesiti predisposti dai commissari, depositando al riguardo documentazione che specifica non essere soggetta ad alcun regime di riservatezza.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, Elena CARNEVALI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) e Khalid CHAOUKI (PD) ai quali replica nuovamente Beatrice Lorenzin, *Ministro della salute*.

Federico GELLI, *presidente*, nel ringraziare per il prezioso contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione congiunta del sindaco di Castel Volturno (CE), Dimitri Russo, e dei responsabili del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE), Vincenzo Schiavone, direttore generale, e Fulvio Calise, direttore scientifico.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, riguardante le pratiche adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria dal presidio ospedaliero « Pineta Grande » che – pur non essendo ubicato in luoghi prossimi agli sbarchi – si trova ad affrontare problematiche sanitarie caratterizzate da una significativa presenza di popolazione migrante nel comune di Castel Volturno, e più in generale nella provincia di Caserta. Al riguardo, invita il sindaco di Castel Volturno, Dimitri Russo, a svolgere una preliminare relazione sulle ricadute sociali e sanitarie del fenomeno migratorio nel comune che amministra.

Dopo l'intervento introduttivo di Dimitri RUSSO, *sindaco di Castel Volturno*, Vincenzo SCHIAVONE, *direttore generale del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno*, e Fulvio CALISE, *direttore scientifico del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno*, svolgono

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Vega COLONNESE (M5S) e Federico GELLI, *presidente*, ai quali rispondono Dimitri RUSSO, *sindaco di Castel Volturno* e Vincenzo SCHIAVONE, *direttore generale del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto dell'ordine del giorno non è stato svolto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 213

AUDIZIONI

Martedì 14 giugno 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.15.

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.25, è ripresa alle 21.30.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 1^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Rete consumatori Italia (Assoutenti-Casa del consumatore-Codici), della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, di Federconsumatori e dell'Alleanza delle cooperative nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)	3
---	---

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final) della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	40
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	43
AVVERTENZA	42

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Emendamenti C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Emendamenti C. 3504, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	47
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Emendamenti C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	48
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Emendamenti C. 2656-3247-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	48

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Emendamenti Doc. XXII, n. 42-A Coppola	48
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Emendamenti C. 2656-3247-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	58
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Testo base C. 2520 Quintarelli ed emendamenti (<i>Parere alla IX Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	59
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	52

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 3224-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera (<i>Esame e conclusione</i>)	52
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
AVVERTENZA	57

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

SEDE REFERENTE:

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	72
AVVERTENZA	69

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-01015 Quartapelle Procopio: Sull'impegno dell'Italia per il Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00186</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	80

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (<i>Deliberazione</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	84
Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico (<i>Deliberazione</i>)	75
ALLEGATO 3 (<i>Programma</i>)	86
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	76

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa Sub-sahariana (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; <i>b)</i> Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	77
ALLEGATO 4 (Emendamento approvato)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	93
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	94
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	95
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)	103

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	100
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	101
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	112
<i>ERRATA CORRIGE</i>	102
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione del professor Alberto Lupoi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08887 Pelillo: Chiarimenti in merito alla decorrenza del termine entro il quale trasferire la residenza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di acquisto di immobili in costruzione	131
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-08888 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie	131
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
INTERROGAZIONI:	
5-08733 Pisano: Modifiche alla disciplina concernente l'imputazione delle ritenute a titolo di acconto	132
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
SEDE CONSULTIVA	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di	

mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	144

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti	157
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158
---	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	158
Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi (<i>Esame e rinvio</i>)	158
ALLEGATO (<i>Relazione dell'On. Tamara Blaž ina</i>)	163

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	161

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68-110-1945-C Realacci, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	167
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni

militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della regione Sardegna e dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	171
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	172
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	172
ALLEGATO 1 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	176
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08882 Catalano: Tempi e modalità di accesso dei cittadini ai servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale	174
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-08883 Spessotto: Presunte irregolarità nella rilevazione delle emissioni inquinanti effettuate dalla Fiat Chrysler Automobiles sui propri veicoli	174
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	179
5-08884 Franco Bordo: Possibili conseguenze derivanti dalla limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra (<i>handling</i>) nello scalo di Fiumicino	174
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	180
5-08885 Tullo: Svantaggi competitivi per le imprese italiane derivanti dai ritardi nel rinnovo dell'accordo multilaterale M222 concernente il trasporto di rifiuti pericolosi	175
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	182
AVVERTENZA	175
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
AUDIZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	189
Audizione in videoconferenza di rappresentanti italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final)	

(COM(2016) 52 final e allegati) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	189
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	190
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	194
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284 (Parere alla Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	199
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato	202
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-94-A, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato.	202
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	205
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	203
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	206

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	206
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	209
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764, Governo approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
AVVERTENZA	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
AVVERTENZA	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Seguito dell'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	211
Audizione congiunta del sindaco di Castel Volturno (CE), Dimitri Russo, e dei responsabili del presidio ospedaliero Pineta Grande di Castel Volturno (CE), Vincenzo Schiavone, direttore generale, e Fulvio Calise, direttore scientifico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
AVVERTENZA	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	
AUDIZIONI:	
Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213

PAGINA BIANCA



17SMC0006680